

Lambaradan

ANNO 7 - N. 2
DICEMBRE 2015

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VR.
Contiene I.R.



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Anno 7 - n. 2 - Dicembre 2015

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

Direttore responsabile	Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746
Direttore editoriale	Lamberto Lambertini
Capo Redazione	Federico Cena

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Il Nobel, le diseguaglianze e la professione

Il premio Nobel per l'economia di quest'anno è stato assegnato ad Angus Deaton per i suoi studi sulle disuguaglianze sociali.

La tesi di fondo del suo lavoro (che si può leggere in "La grande fuga", Il Mulino, 2015) consiste nell'idea che le disuguaglianze sociali sono spesso una conseguenza del progresso: la fuga dell'umanità dalla morte e dalla deprivazione ebbe inizio 250 anni fa e continua ancora oggi.

Ma per renderci conto delle differenze che il progresso ha determinato, occorre considerare che un magnate odierno ostenta uno stile di vita "che avrebbe lasciato i grandi re ed imperatori dei secoli passati senza parole" (Deaton). Secondo l'autore peraltro, quello che conta è che una volta garantiti agli ultimi il diritto alla salute e ad un reddito dignitoso, le differenze siano un motore positivo per il progresso di tutta l'umanità.

Noi non sappiamo dire se ciò sia vero o meno e neppure se siamo convinti di questa tesi.

Quello che sappiamo è che osserviamo importanti differenze nello svolgimento della libera professione che nel nostro paese avviene in modo estremamente differenziato sul piano organizzativo, economico, deontologico.

Infatti, per l'avvocato in particolare (ma anche per il commercialista), la qualità della clientela è una forte causa di divisione: il legale dei grandi gruppi industriali svolge un'attività del tutto diversa dal legale che vive di infortunistica stradale.

La situazione economica e sociale del primo è incomensurabile rispetto a quella del secondo. Così come non sono paragonabili le realtà lavorative del grande studio organizzato, con vocazioni internazionali, e quella dell'avvocato di provincia, assistito magari da un giovane e volenteroso praticante.

Il problema è che oggi la maggior parte degli avvoca-

SOMMARIO

→ Editoriale Il Nobel, le diseguaglianze e la professione	1
→ Percorsi professionali Benvenuto Professore! Un augurio di buon lavoro a Stefano Troiano	3
→ Un affresco: la "solidarietà" secondo Pietro Rescigno di F. Benatti	5
→ Solidarietà e diritto di P. Rescigno	7
→ Conversazioni della sera di F. Carnelutti	33
→ Brevi considerazioni a margine del percorso parlamentare verso una legge sul conflitto d'interessi di T. Dalla Massara	41
→ Finanziamo il sostenibile! La necessità di una finanza di impatto sociale di F. Stocco	55
→ Danni punitivi e abuso del diritto di Francesca Benatti	59
→ La riforma della Pubblica Amministrazione e la riduzione della spesa pubblica di parte corrente di V. Gesmundo	68
→ La proposta di legge: riformare la P.A. per migliorarne le prestazioni riducendone la spesa corrente di Gruppo di studio Giardino dei Semplici	71
→ Obbligo di conservazione del patrimonio e realizzazione dell'interesse sociale: i doveri per gli amministratori di capitali di D. Pachera	94
→ Contratto e poteri del giudice: il problema di F. Benatti	98
→ Ascesa e declino del <i>droit routier</i> . Ossia: specializzazione di fantasia e sovraindebitamento reale di alcuni avvocati parigini di L. Lambertini	104
→ Le "Pasque veronesi" ed i processi "more militari" francesi di C. Carcereri de Prati	108
→ Che fine hanno fatto i Vanti? Anonimo	112
→ Tre poesie di A. Tomiolo	118
→ Le osterie più divertenti d'Italia - Capitolo I di R. Gourmant	122
→ Il Castello di Fragsburg. Haller: il cuoco intelligente e il centromediano di spinta del Bologna di F. Gourmande	125

ti, a qualunque categoria appartengano, non saprebbe dare un senso alla propria attività quotidiana, se non quello di competere in un mondo difficile, per garantirsi un reddito più o meno elevato, a volte di pura sopravvivenza, dibattendosi tra qualche difficoltà economica e molte difficoltà di apprezzamento sociale.

Occorre allora chiedersi: l'intellettuale tecnico che non conosce più il senso della sua attività è in grado di garantire un servizio utile?

Se non si conosce il senso delle dinamiche sociali e delle domande generali che la società rivolge ad una funzione fondamentale (garantire la giustizia, non solo quella scritta nelle leggi, ma quella che ci permette di convivere), si può dare un contenuto all'etica professionale e alla deontologia?

In mancanza di queste qualità, ci si deve stupire se negli atti degli avvocati la quantità di pagine (frutto degli attuali mezzi di scrittura) ha soppiantato la qualità delle tesi sostenute?

Inoltre non sempre il professionista è consapevole del fatto che il cliente cerca una capacità non necessariamente legata alla competenza giuridica del soggetto che sceglierà: a volte un ruolo sociale o politico di rilievo, a volte è la capacità di imporsi nel confronto dialettico; raramente il prestigio scientifico o professionale.

Il cliente chiede in particolare al professionista una stretta vicinanza (sicuramente etica, a volte politica

o ideologica), ritenendo di poter meglio trasferire ad un soggetto a lui gradito le informazioni confidenziali, le finalità ed i motivi delle proprie azioni giuridiche, ricevendo un'assistenza più accurata e un'informazione più ampia, anche sui dati sensibili e riservati che emergono in molti confronti giuridici.

Il cliente in sostanza si attende un'assoluta fedeltà dal professionista, piuttosto che una lealtà di quest'ultimo verso l'ordinamento, i colleghi, il giudice.

Questa richiesta determina molte conseguenze: la mancanza di solidarietà professionale, la fragilità etica e sociale del professionista, l'intento "partigiano" in ogni situazione conflittuale.

Quello che non è sempre facile capire per il professionista è che la sua lealtà all'ordinamento, la sua neutralità (quando necessaria) sono il patrimonio di cui dispone: un patrimonio che, oltre all'autonomia, comprende la preparazione tecnica e le peculiari doti umane. Concetti questi non sempre condivisi e spesso intesi in modo diseguale all'interno della libera professione.

Non sappiamo se queste differenze saranno mai colmate.

Quello che sappiamo è che, nel campo specifico, le tesi di Deaton sono fallaci: le differenze etiche e di consapevolezza all'interno della libera professione non sono motore positivo per il progresso né di chi la pratica, né dei cittadini.



Benvenuto Professore

Un augurio di buon lavoro a Stefano Troiano



3

Stefano, giovane e stimato professore ordinario di diritto civile nel Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, già Preside della Facoltà, conclusi i suoi impegni accademici a tempo pieno, dall'1 ottobre si è aggregato al nostro gruppo di lavoro.

Chi conosce Stefano ne apprezza le qualità di studioso, che da anni indaga il diritto italiano in una prospettiva anche europea e di comparazione, e le doti umane, caratteristiche che conferiscono al nostro studio un nuovo importante ausilio per implementare il dipartimento di diritto civile ed in particolare per offrire una consulenza ed un'assistenza giudiziale ancor più autorevole in materia di contratti, anche internazionali, responsabilità civile e successioni.

Buon lavoro Stefano




Illustration by Stuffy

He was an ornament on the bench.

FRANCESCO BENATTI

Un affresco: la “solidarietà” secondo Pietro Rescigno

Pietro Rescigno ha indagato tutti i settori del diritto privato: è difficile, se non impossibile, elencare i contributi dati alla materia. Egli muove dalla metà del novecento, tiene interi gli anni successivi e volge, pieno e vigoroso verso il futuro (da IRTI, *Stile di un giurista*, in *Scuola e figura del diritto civile*, II ed., milano, 2002, p. 406).

È un giurista antico e moderno, anzi modernissimo: antico nei suoi primi lavori, Incapacità naturale e adempimento, Interpretazione del testamento, Studi sull'accollo, perché sembra mostrare ancora adesione al metodo sistematico, ma è solo apparenza, perché ne avverte già i primi sintomi di una crisi che su di esso si abatterà quasi subito. Perciò non si accontenta degli apporti concettuali ricavati da una gloriosa tradizione, ma li mette in discussione con attenta analisi e verifica non già alla luce delle acquisizioni dominanti, che sembravano consolidate, per riaggiustarli in coerenza con i nuovi tempi, ma attraverso un singolare indirizzo metodologico che – raffinosi sempre di più con l'espandersi della sua produzione – è stata la guida alla sua ricerca e un insegnamento per la mia, la nostra, questa generazione.

Va colto il tratto significativo che fa di Pietro Rescigno un giurista unico ed inimitabile e che dà un senso unitario del suo lavoro.

Il suo metodo è la cultura non solo come conoscenza e padronanza degli strumenti utili per un interprete che sia completo e fecondo, ma quella che definirei la “cultura d'insieme” che è l'assimilazione dei numerosi rivoli che dipartono dalle scienze umane e che in essa trovano la composizione e sintesi, quella cultura che, dopo avere spaziato ovunque, diventa il faro che illumina tutto quanto è sottoposto all'indagine e alla speculazione ed è il “sapere”.

Pietro Rescigno è qualcosa di più. Tutti ammiriamo il suo stile inimitabile per il magico uso della parola e l'armonia del fraseggio (v. C.A. GRAZIANI, *Laudatio* per il conferimento della laurea ad honorem a Pietro

Rescigno dall'Università di Macerata il 21 maggio 2008, p. 46 s.), ma deve essere fatto un passo più avanti e guardare a certi suoi scritti, perché appartengono non solo alla letteratura giuridica classica (cioè a quella che ciascuno di noi dovrebbe conoscere), ma alla letteratura come forma universale dell'arte e del pensiero.

Vorrei citare un saggio, la prolusione pavese del lontano 1959 (*Gruppi sociali e lealtà*, in *Le prolusioni dei civilisti*, III, ed. Esi, Napoli, 2012, p. 2868 ss.), che termina con il conflitto delle lealtà ricordando il sacrificio di Isacco. “Nel racconto biblico è tutta la storia dell'uomo preso dal conflitto delle lealtà. Per ogni uomo, per ciascuno di noi, si ripetono i momenti della vicenda terribile che Abramo non conobbe sino in fondo: il dubbio, e quindi le suggestioni – le suggestioni dell'ambiente che ci guarda e le suggestioni della coscienza inquieta che sta a spiare -, e poi l'angoscia del decidere, e infine il muto terrore e la disperazione. Si rinnovano l'incertezza le tentazioni la scelta la paura, ritorna tutta un'esperienza di lotta e di dolore, nell'impossibile attesa dell'Angelo”.

Ad esso si avvicina il saggio “Solidarietà e diritto” che il raffinato amore per il bello di Lamberto Lambertini toglie dall'ombra e offre ai lettori di Lambaradan.

Nello scorrere il variegato arcipelago del nostro ordinamento e della storia, Pietro Rescigno conclude che la solidarietà è quella “umana”, legandola così alle sue origini, al mondo romano, quando “al *jus civitatis* si contrappone come antitesi il *jus humanitatis*, quell'espressione dell'amore ed origine comune che lega tutti gli uomini sulla terra. Banditore del nuovo domma rigeneratore si fa il Cristianesimo che, nato in Oriente, emigra in occidente, nel paese della storia” (CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, in *Le prolusioni*, I, cost., p. 134).

L'indicazione di Pietro Rescigno fa fuori molte delle evocazioni del termine che si sono succedute nel tempo, le quali hanno fatto della solidarietà il contenito-


re aulico e paludato di ogni tendenza e della fondazione delle conclusioni preferite senza essere tenuti all'obbligo di dimostrazione: la solidarietà sarebbe un principio indiscutibile, concetto di chiusura, basta invocarla. Ma essa non è l'elemosina, la compassione, la pietà, l'espressione sacrale utilizzabile per rendere non contestabile qualunque concezione della società da quella totalitaria a quella di derivazione marxista o cattolica, perfino a quella opportunistica o di parte. Non soggiace né al prepotente dominio della maggioranza né può dare ascolto a vocianti irrequiete minoranze.

Pietro Rescigno ha colto il vero volto della solidarietà accompagnandola con l'aggettivo "umana" e lo si comprende leggendo l'elevato discorso "Laudatio di un giurista laico", pronunciato in occasione del conferimento della Laurea ad honorem da parte della Facoltà giuridica dell'università di Roma "La Sapienza", a sua Santità Giovanni Paolo II (in *Riv.dir.civ.*, 2004, I, p. 395. Nello scorrere la dottrina del Pontifice, Pietro Rescigno scrive che essa "riprende le acquisizioni più persuasive ed incoraggianti della teoria del diritto e dello Stato se solamente riflettiamo sull'invito a porre al centro del pensiero teorico e dell'azione politica l'uomo concreto, con le debolezze i limiti le incapacità che ne condizionano l'esistenza e l'agire; sulla insistenza a

riconoscerne l'autonomia e ad impedire e rimuovere qualsiasi attitudine o tentazione di farne l'oggetto o lo strumento dell'altrui attività; sulla rivendicazione della unicità ed irripetibilità di ciascun individuo, al di là di ogni risorsa tecnica e di qualsiasi scoperta scientifica che renda più agevole l'interrogarsi sul mistero della vita". E conclude l'itinerario del pensiero del Papa "sino all'approdo, proprio della età in cui viviamo, ad aspettative che toccano la salute, l'ambiente, la conservazione della natura. È questo un modo di arricchire di ulteriori risvolti la persona, ai diritti fondamentali riportando i beni della cultura e della storia non più concepiti come altro da sé, materia di occupazione e di dominio, ma riconosciuti come parte della stessa umanità".

La solidarietà, dunque, guarda alla persona nella storia, nella tradizione, nella cultura: da qui si deve ripartire, vivificandola con l'abbandono definitivo della vacua retorica che tanto affascina (o di cui tanto si serve) la dottrina e la giurisprudenza di questa nostra stagione. Si deve evitare che attraverso la solidarietà si costruisca un ideale di giustizia che soffochi la libertà individuale (da Segrè, riportato da MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del B.G.B.*, in *Riv.dir.comm.*, 1996, I, p. 1088).

Accingiamoci a leggere questo indimenticabile lavoro.



PIETRO RESCIGNO

SOLIDARIETÀ
E DIRITTO



JOVENE EDITORE
NAPOLI 2006

Diritti d'Autore Riservati
© *Copyright* 2006

Jovene editore s.p.a.
Via Mezzocannone 109
80134 NAPOLI - ITALIA
Tel. (+39) 081 552 10 19
Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it
e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale
della presente opera sono riservati per tutti i Paesi.

Printed in Italy
Finito di stampare nel dicembre 2006
Litografia N. Libero - Napoli

Desidero ringraziare l'amico e collega Palma per questo invito che mi ha consentito di rivisitare la sede dei miei studi universitari. Provo un sentimento di commozione e di gioia nell'essere a Napoli, in questa Facoltà, nell'Aula Magna che appartiene alla memoria di tempi molto lontani. All'Università di Napoli mi iscrissi nell'anno accademico 1944/45; in seguito non vi sono stato mai professore e perciò mi sono particolarmente gradite occasioni come questa, procurate dalla benevolenza, dall'affetto e dalla cortesia dei colleghi partenopei: sono qui non per svolgere una lezione – ancor meno magistrale, come è stata definita con solennità che non può e non vuole avere –, ma per intrattenermi con loro e soprattutto con i giovani della Scuola per le Professioni Legali. Anche questo è motivo di compiacimento, oltre che di curiosità ed interesse, perché l'ultimo impegno della mia lunga vita accademica è stato proprio quello di direzione dell'omologa Scuola presso l'Università romana «La Sapienza». Sono quindi specialmente interessato a rilevare come a Napoli, grazie all'impegno intelligente ed assiduo di colle-

ghi come Giuseppe Palma, la Scuola per le Professioni Legali rappresenti uno strumento formativo di indubbio peso nella vita non solo della città, ma dell'intera realtà italiana.


Il tema concordato con Palma può apparire ambizioso e finanche ammantato di retorica: la parola «solidarietà» evoca concetti e dati dell'esperienza come amicizia, carità, benevolenza, e accostata a «diritto» suggerisce connessioni, distinzioni, contrapposizioni tra quelli ed il fenomeno giuridico. Studiosi della levatura di Carnelutti indulgevano, in anni anch'essi ormai lontani, a questo tipo di riflessione personale, comunicandola con toni che assumevano caratteri di confessione, quasi mistici. Vorrei guardarmi da questi pericoli, e mantenere il mio discorso nei termini di un tentativo – quasi un esercizio – diretto a rinvenire nel sistema la presenza e i significati del vocabolo «solidarietà». Un discorso, dunque, di diritto positivo, che è il terreno su cui si è mantenuto il mio cammino in tutto questo lungo tempo di presenza nell'Università e nella ricerca; un discorso che rileverà nell'uso del vocabolo da parte del legislatore costituente, sovranazionale, nazionale (anche a prescindere dal fatto che si tratti di legislazione speciale, o di quell'impresa più organica, illusoriamente completa e duratura, che è la redazione di un codice) vari elementi di contraddi-

zione e ambiguità. Detto tentativo non ha nemmeno la pretesa di esaurire tutte le sedi ed occasioni in cui nei testi legislativi il nostro termine ricorre: oggi, con i sistemi automatici di analisi del discorso normativo, questo sarebbe forse possibile, o addirittura facile; ma si tratta di strumenti che non mi sono familiari e che soprattutto non mi piacciono. Preferisco cercare di rendere il senso della parola solidarietà attraverso un percorso ricostruttivo magari parziale, ma che attinga alle fonti più rilevanti nell'esperienza di tutti i giuristi.

Non è forse inutile, ai fini di una trattazione che vuole essere semplice ma anche obbedire a criteri di rigore, segnalare che del vocabolo in questione non ci occupiamo in quel senso più tecnico proprio del linguaggio del civilista secondo il quale *solidarietà* è un modo di essere del rapporto obbligatorio, quando nella situazione debitoria o creditoria si trovi una pluralità di soggetti. Quello dei debitori o creditori «in solido» è senza dubbio un fenomeno importante, che spesso si collega a una situazione di comunanza d'interessi: esso si risolve nel potere il creditore pretendere l'intera prestazione da ognuno degli obbligati, nell'essere il comportamento esecutivo di uno liberatorio per tutti; oppure – simmetricamente – nell'aver titolo ciascuno dei creditori a ricevere l'intera prestazione

e nel risultare l'esecuzione a beneficio di uno liberatoria per il debitore nei confronti di tutti. L'indicazione è opportuna se si pensa che il termine ricorre talvolta nei sommari posti in calce alle più diffuse edizioni del codice civile, con richiami a livello di sottovoci sia alla solidarietà nell'accezione della norma costituzionale, sia alla modalità dell'obbligazione: il che significa che anche giuristi pensosi della serietà della loro ricerca e della loro documentazione allineano sullo stesso piano i due significati.

È con la nozione costituzionale che il tema «diritto e solidarietà» impegna a misurarsi: una nozione che riassume, ma al tempo stesso trascende, la beneficenza, l'assistenza, tutte quelle virtù che spesso condensiamo nell'espressione «altruismo» e che contrapponiamo, anche a scopo di classificazione di istituti giuridici, ad «egoismo» (nel repertorio espressivo dei giuristi ricorrono, sia pure meno frequentemente, pure «egoità» ed «altruità»). Si agita dietro queste parole tutta una sostanza di atteggiamenti spirituali e relazioni con il prossimo, quello al quale si è legati da particolari rapporti e quello invece anonimo, col quale entriamo in contatto in maniera casuale, ancorché eventualmente assidua. Del termine «solidarietà» ho dato una definizione assai vaga e approssimativa, che tuttavia rispecchia il linguaggio abituale e la comune



mentalità, e per questo non può essere trascurato nell'interpretazione dei testi normativi.

Dicevo poc'anzi della pluralità di questi testi: notazione oggi abbastanza scontata. Il giurista – il civilista in particolare – si chiede se l'accresciuta varietà delle fonti sia compatibile con la conservazione di un minimo di unità del sistema sociale prima che giuridico; egli constata, soprattutto, come la tradizionale dimensione nazionale del diritto si riveli insufficiente, riscopre fenomeni di produzione che trascendono la forma-Stato, rivaluta il diritto di creazione spontanea, come la «legge mercatoria», che è tutta fatta di usi, e per altro verso le fonti locali, il diritto che si afferma – in tempo di globalizzazione – in ambiti territoriali minori rispetto a quello dello Stato. Anche questi aspetti devono essere presenti in un discorso mirante a chiarire, nei limiti del possibile, il significato giuridico di «solidarietà».

Partiamo dunque dalla Costituzione italiana: fin dalla stesura originaria essa contiene un riferimento alla solidarietà del quale è comunemente riconosciuta l'importanza. Si discute se quello solidaristico sia da riconoscere come uno dei principi generali del nostro ordinamento costituzionale, accanto a quelli personalistico, pluralistico, democratico (taluni aggiunge all'elenco anche il principio così detto «lavoristico»),

poiché la norma d'apertura proclama che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro). La questione richiede minore impegno intellettuale di quanto non si creda. Il concetto di «principi generali» ricorre nelle «Disposizioni sulla legge in generale» anteposte – per marcarne la posizione di confine tra livello costituzionale e di legge ordinaria – al codice civile: ma affannarsi a scoprire ed elencare questi principi ha oggi un'importanza molto relativa, anche di fronte al testo costituzionale. La verità è che si tratta di un concetto tipico di una visione statualistica e positivista del diritto: se si vince il pregiudizio che fa coincidere diritto con positività e statualità, i principi generali potranno forse acquistare un significato nuovo, rinviare alla ricerca di un fondamento razionale delle regole giuridiche, all'idea di una razionalità non consacrata in norme precise quali quelle fissate da un legislatore.

Ciò non toglie, naturalmente, che gli enunciati della Costituzione conservino un'importante funzione orientativa per l'interprete e di cornice della disciplina dei rapporti tra gli uomini. La menzione della solidarietà si trova, come è noto, in una delle norme d'apertura della Carta, quella in cui è racchiuso il principio della tutela dei diritti fondamentali del singolo anche nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità. Si legge poi in questo art. 2 che

L'ordinamento richiede a ciascuno dei consociati l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vista dal legislatore costituente la solidarietà si specifica dunque in questi tre momenti. Sempre alla stregua del comune linguaggio, ci è più facilmente comprensibile il profilo della solidarietà sociale, ed anche di quella economica: il pensiero va alle diseguaglianze che connotano le situazioni degli individui, e nella solidarietà ravvisiamo uno strumento capace di attenuarle. L'aspetto politico, invece, appare alquanto misterioso. Nella norma successiva la Costituzione insiste nella distinzione e nell'accostamento: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di fatto allo sviluppo della persona; l'obiettivo di tale rimozione consiste nella partecipazione effettiva dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La riforma costituzionale – non quella oggi in discussione, ma quella già approvata e che ha ricevuto la consacrazione del referendum confermativo –, ridisegnando i rapporti tra Stato e minori realtà territoriali, le competenze esclusive e concorrenti, ha accostato il concetto di solidarietà al principio di sussidiarietà, presentato come una novità ma che invece era già presente, seppure sottinteso, in tutto il disegno costituzionale. Si evoca dunque la solidarietà con ri-

guardo alla possibilità, o alla necessità, che lo Stato intervenga a sostenere le realtà minori – anzi tutto le Regioni – quando non siano in grado di assolvere a determinate funzioni: si parla di promozione dello sviluppo economico, di coesione, di solidarietà sociale e di rimozione degli squilibri economici e sociali, di interventi speciali dello Stato e di suo impegno a destinare risorse aggiuntive in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che dispongano di risorse o di mezzi insufficienti o inadeguati. Così, oltre che nella norma in cui si discorre di diritti inviolabili e di ostacoli di fatto all'egualianza tra gli uomini – e in cui si allude alle autonomie collettive, che sono anch'esse un fattore produttivo di diritto estremamente importante –, la solidarietà figura ora anche in quella parte della Costituzione in cui si esprime l'accresciuta attenzione per le autonomie territoriali.

Proseguendo la ricognizione si fa più forte, in particolare nel giusprivatista, un sentimento di svalutazione della traduzione in termini giuridici di una parola così densa di significato, ricca e promettente. Ho già detto che il giurista – soprattutto quello di antica formazione – è abituato a muoversi nell'orizzonte dello Stato, e che tuttavia a tale orizzonte non è più possibile limitare il nostro sguardo. Spazi in cui prima ar-

rivava solo il diritto statale sono oggi occupati dagli ordinamenti a carattere sovranazionale e – per quanto riguarda la nostra particolare esperienza – comunitario, i quali soverchiano e finanche rimuovono la potestà normativa dello Stato. Ebbene, proprio il discorso sull'impiego del vocabolo solidarietà nelle norme di origine sovranazionale ci rivela in maniera evidente la sua plurivocità e, quindi, la sua sostanziale ambiguità. La possibilità di piegare il termine a significati non solo diversi, ma ampi e dispersivi, è tale da indurre a dubitare che dietro di esso si nascondano tante nozioni ed istituti da rendere veramente difficile mantenerne il collegamento al senso comune. Alludo in particolare alla Carta europea, un punto di riferimento dal quale oggi non possiamo prescindere, pur trattandosi di un documento ancora privo di valore giuridico e costituzionale: il continente è infatti tuttora impegnato nella ricerca di un consenso condiviso, sperimenta divari e difficoltà di intesa su questioni difficili, a cominciare da quella delle comuni radici della nostra civiltà. Se guardiamo dunque alla Carta dei diritti fondamentali, destinata a penetrare nella Costituzione europea, ci accorgiamo che la solidarietà vi ricorre in un elenco pieno di enfasi, insieme a termini – certamente importanti nell'esperienza del nostro e degli altri Paesi della Comunità – come di-

*pioggia di milioni...
e di sorrisi DURBAN'S...*



gnità, libertà, eguaglianza, cittadinanza, giustizia. Nel Capo intitolato alla solidarietà confluiscono poi le materie più eterogenee. Vi è contenuta pressoché interamente, per cominciare, quella dei rapporti di lavoro: diritti dei lavoratori all'informazione e consultazione nell'ambito dell'impresa, negoziazione e azioni collettive, accesso ai servizi di collocamento, tutela nel caso di ingiustificato licenziamento, eque condizioni di lavoro, lavoro minorile e tutela dei giovani. Tutte queste previsioni toccano certamente aspetti fondamentali di tutela della persona e del lavoratore: ma il titolo della solidarietà non appare il più idoneo all'inquadramento di una materia che nasce e permane sotto il segno del conflitto, non superabile semplicemente in virtù di una scelta normativa. La situazione di contrasto tra interessi, e se si vuole di lotta, che ha trovato storicamente momenti di composizione – temporanea, parziale, provvisoria – nel contratto individuale e soprattutto in quello collettivo, non può risolversi in grazia di un documento, ancorché aspirante a un carattere costituzionale, né di collocazione sotto l'aggettivo *solidale* o il sostantivo *solidarietà*.

Sotto il profilo della solidarietà la Carta europea – e quindi la futura Costituzione europea che, se mai vedrà la luce, la farà propria – contempla anche la famiglia, in una norma che fa ri-



ferimento alla conciliazione della vita personale con quella professionale e lavorativa. Nella stessa prospettiva è collocata la norma sulla sicurezza sociale, che muove dal rapporto di lavoro e dai territori contermini della previdenza e dell'assistenza. Una certa connessione di queste materie al principio di solidarietà può giovare intendendo quest'ultima come solidarietà tra soggetti appartenenti alla stessa classe, oppure come solidarietà «verticale», vincolo spontaneo, sollecitato o diretto dall'esterno, che si instaura, o si tenta di instaurare, tra soggetti diseguali.

Il capo intitolato alla solidarietà, però, non si esaurisce nel settore del lavoro, anche inteso in senso ampio: richiama la normativa sulla tutela della salute e quella relativa all'accesso ai servizi di interesse economico generale, e poi ancora la salvaguardia dell'ambiente e la protezione dei consumatori. Quest'ultimo principio, ignoto in precedenza alle carte fondamentali, figura ora in molti testi costituzionali: la materia è divenuta oggetto di una legislazione speciale sovente ricondotta all'idea della tutela del contraente debole, con una mitizzazione che ignora come la condizione di consumatore sia contingente, episodica, attraversata dai soggetti in relazione al tipo di contratto. La riconduzione di tutti questi fenomeni alla solidarietà mette in luce qualche

connessione che indubbiamente esiste rispetto a tale principio, ma si risolve forse anche in un'operazione di riduzione, di costrizione entro uno schema di cui non riusciamo a cogliere pienamente il senso.

La parola «solidarietà», che ci accoglie quasi sulla soglia della Costituzione e ritorna in una riforma qualificante del nostro sistema costituzionale, nelle mani del legislatore sovranazionale assume dunque un ruolo onnicomprensivo, destinata com'è ad abbracciare una congerie indiscriminata di istituti e fenomeni nati e sviluppati, sul piano storico e su quello positivo, non da esigenze solidaristiche, bensì da situazioni di conflitto e di scontro anche aspro.

La rapida rassegna può tornare, a questo punto, su un territorio familiare al privatista. La legislazione speciale, in verità, è un territorio sterminato: un plausibile approccio consiste nel domandarsi in che materie il concetto di solidarietà poteva suscitare l'interesse del legislatore – in che materie cioè istanze di solidarietà si rendono disponibili a una disciplina giuridica, o la richiedano – per verificare poi in quale modo e misura la nozione sia effettivamente stata utilizzata. Uno per tutti i settori di intervento di questi ultimi decenni viene subito alla mente: la parola solidarietà non poteva mancare nella regolamentazione del volontariato, nata soprattutto

dall'esigenza di un trattamento di favore dal punto di vista fiscale e tributario. È il tema degli enti senza scopo di profitto che, per perseguire finalità trascendenti le ragioni dell'individuo, vengono considerati organizzazioni di utilità sociale. Al legislatore del volontariato e delle «on-lus» ho più volte mosso la censura di aver proceduto – perseverando nell'atteggiamento assunto in ambiti settoriali quali quelli delle associazioni ambientaliste e venatorie – con la tecnica della deroga al diritto comune, in certo senso evocante la figura del privilegio, come norma che riserva a un soggetto o a una categoria di soggetti una posizione ora più vantaggiosa, ora invece (ed è questa l'accezione più corrente) di svantaggio. Fino a pochi anni fa il nostro sistema trattava gli enti con scopo non di profitto in maniera radicalmente diversa ed assai più sfavorevole di quelli con scopo lucrativo – in primo luogo delle società commerciali –, imponendo precise condizioni, in particolare, per il compimento di acquisti a titolo gratuito. La legge sul volontariato, dopo avere opportunamente lasciato alle relative organizzazioni la libertà di assumere la forma giuridica ritenuta più idonea agli obiettivi da raggiungere, sottrasse quelle che si fossero mantenute nella prima categoria al regime di diritto comune, così aggiungendo specialità a specialità, diseguaglianza a disegua-

gianza. Ma non è questo l'aspetto che preme qui mettere in luce. La disciplina di questa materia si prestava all'impiego del concetto di solidarietà: e constatiamo, in effetti, che la parola vi compare ripetutamente. Nella norma di apertura della legge sul volontariato si legge che la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di «partecipazione, solidarietà e pluralismo»: solidarietà, dunque, come elemento di una visione generale, nella quale sembra tuttavia che siano gli altri due termini ad esprimere un contenuto tecnicamente più preciso. La nozione di *pluralismo* vuole ricordarci che la disciplina del volontariato nasce dall'idea non solo di non attribuire esclusivamente allo Stato il perseguimento di interessi collettivi, ma anche di concepire la società generale come costituita da tante formazioni a ciascuna delle quali deve essere riconosciuta l'idoneità a perseguire finalità collettive: in un comune moto – per l'appunto – di *partecipazione*.

Toccata la legislazione speciale, la nostra ricognizione non può non approdare al codice civile, il quale resta – nelle intenzioni del legislatore storico e, opportunamente, anche di quello del nostro tempo – lo strumento di una disciplina organica e coerente dei rapporti privati. Qui non si parla espressamente di «spirito di so-

lidarietà»: e però gli interpreti del codice hanno utilizzato questa formula per qualificare le azioni ed i motivi che portino il soggetto a attribuzioni di ricchezza del tutto disinteressate a beneficio non già di determinate persone, ma di generiche categorie di persone. Così intesa la vaga nozione di spirito di solidarietà viene a distinguersi da quella di *liberalità*: quest'ultima ha invece nel sistema un impiego tecnico, con riguardo all'istituto della donazione e di tutta una serie di figure riconducibili ad essa nonostante aspetti, più o meno spiccati, di singolarità (donazioni remuneratorie, motivate etc.). In questi casi il moto spontaneo dell'anima – l'*animus*, siamo abituati a dire, perché sentiamo la nobiltà che viene alle parole dal loro carattere antico – è qualcosa che ha nel passato anche remoto o nelle aspettative del soggetto, senza scendere su un terreno di corresponsività di sacrifici, le sue vere motivazioni.

Il giurista, quindi, avverte la differenza tra liberalità e solidarietà. Di quest'ultima parla anche quando è estranea al linguaggio normativo, cogliendo il senso della sua presenza in talune relazioni regolate dal diritto privato. Ne discorre, per esempio, relativamente alle norme che si piegano a una concezione aperta, allargata della famiglia; è positivamente esatto, e storicamente ancor più vero, che nella materia dell'ob-

bligazione alimentare il concetto cruciale è quello di solidarietà familiare e che la famiglia non è intesa qui nel senso ristretto, «nucleare», che domina il regime della riserva nelle successioni: «solidarietà orizzontale» – si potrebbe dire riprendendo la terminologia cui accennavo in precedenza – in una comunità che rivela interessi dei singoli e al tempo stesso di gruppo.

Ma accanto alla famiglia, che è il fenomeno più facilmente comprensibile e vicino alla comune sensibilità, altre forme di comunione di interessi possono essere viste, e sono state spiegate, in termini di solidarietà. Penso all'area della cooperazione e, più ampiamente, della mutualità, e all'uso di schemi mutualistici anche per scopi diversi da quelli oggi abituali: penso alle mutue come surrogato dell'organizzazione sindacale, nei tempi in cui il sindacalismo fu ignorato, emarginato, addirittura proibito, alla solidarietà che si manifestava nel destinare propri mezzi a sostentamento ed aiuto di chi condivideva i medesimi interessi, le medesime aspettative, ed ancora alla solidarietà nell'astensione dal lavoro.

Per tornare al codice civile, è da ricordare che la parola «solidarietà» vi ricorreva nella norma sul comportamento cui sono tenuti il debitore e il creditore. È questa una di quelle disposizioni capaci di farsi strumento di ciò che la



dottrina e la pratica tedesche chiamano *Fortbildung*, di un'opera non solo di interpretazione, ma di evoluzione e costruzione progressiva del sistema: essa è base costruttiva degli istituti più rilevanti, fino a quel divieto dell'abuso del diritto che può apparire di difficile intendimento e applicazione, ma ha di certo un significato profondamente innovativo. La norma dunque – nella versione originaria – non solo imponeva ai soggetti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, ma aggiungeva «secondo i principi della solidarietà corporativa». Il richiamo al sistema corporativo era un richiamo all'ideologia politica del tempo: quell'ideologia del cui grado di influenza sul codice civile – se vi sia penetrata in profondità, oppure vi abbia agito come qualcosa di epidermico – si è forse troppo rapidamente smesso di discutere. La pretesa era di costruire il rapporto tra creditore e debitore in conformità, appunto, a un principio solidaristico che lo trascendesse: la solidarietà era riguardata nella specifica prospettiva di una conciliazione del conflitto tra detentori del capitale e forza lavoro, e di una sua riconduzione al superiore interesse della produzione e dell'economia nazionale, di cui il regime politico si faceva custode, arbitro e controllore.

Con la caduta del sistema corporativo non poteva esservi più spazio per una solidarietà così

concepita, ed infatti la formula della solidarietà corporativa fu espunta dall'art. 1175. Ciò non impedisce a molti interpreti di riproporre il sostantivo «solidarietà», senza la vecchia aggettivazione, nel discorso sulla correttezza e nella lettura di molti istituti tipici del diritto privato. E però – ancora una volta – quest'uso è esposto a rischi di vaghezza, di eccessiva enfasi, e desta sul piano tecnico perplessità. La materia della responsabilità extracontrattuale, per esempio, non è certamente spiegabile in termini di solidarietà, quali che siano le scelte del legislatore, di volta in volta centrate sull'elemento della colpa, su quello del rischio, sul controllo effettivo di uomini, cose e attività. Né il criterio solidaristico può in sé valere a risolvere i conflitti derivanti, invece che da un contatto casuale, da quell'incontro tra soggetti, e loro *accordo*, che è il contratto.

Turbata, ed anzi quasi contraddetta – come la storia ha dimostrato – dall'aggettivo «corporativa», la parola «solidarietà» ricorre tuttora, nel linguaggio codicistico, in una disposizione in materia di assicurazione che mi è particolarmente cara, in quanto fu oggetto, molti anni fa, del primo articolo della mia attività scientifica. È con essa che, a distanza di tanto tempo, vorrei quest'oggi concludere. Non interessa qui la prima parte, nella quale la norma si occupa del

caso che l'assicuratore venga chiamato a rispondere per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone del cui fatto l'assicurato stesso debba rispondere. L'ultimo comma dell'art. 1900 stabilisce che l'assicuratore non possa comunque esimersi da responsabilità per fatti dannosi posti in essere per «dovere di solidarietà umana». Tra le fonti sovranazionali e costituzionali, nelle leggi speciali e nello stesso codice civile, è questa l'unica disposizione positiva in cui la solidarietà si trovi associata a un aggettivo tanto arioso, forse il più rassicurante di tutti: solidarietà non nell'ambito della classe, e nemmeno in funzione di un' almeno parziale rimozione delle diseguaglianze, ma nascente – semplicemente – dalla comune condizione di uomini.

Nascosta e quasi annidata tra le più umili del codice civile, questa norma ci ricorda il concetto più elementare che dovrebbe esser presente nel nostro discorso: quello, appunto, della solidarietà umana.

L'ARENA
Sabato 10 Ottobre 2015

Economia 9

L'INCONTRO. Presentato alla Società Letteraria l'ultimo libro del giornalista e saggista Antonio Calabrò

«La cultura d'impresa va sviluppata»

L'autore: «Oggi siamo di fronte alla necessità di salvare il capitalismo dai capitalisti»

La centralità dell'industria nel nuovo equilibrio tra sviluppo sostenibile ed etica del lavoro: sta qui «la morale del toro», l'unico orizzonte possibile per il rilancio dell'economia e dell'Italia. Di questo si è discusso giovedì sera alla Società Letteraria, dove Anto-

nio Calabrò, giornalista e saggista italiano, docente alle Università Bocconi e Cattolice, ha presentato il suo nuovo libro, edito da Egea e intitolato *La morale del toro. Cultura d'impresa per lo sviluppo*.

Dopo i saluti della presidente della Società Letteraria Daniela Brunelli, il presidente dell'assemblea dei soci, l'avvocato Lamberto Lambertini, ha aperto il confronto, annunciando che con questa ini-

ziativa la Società Letteraria vuole tornare a proporre incontri non solo pomeridiani, ma anche serali.

«In questo momento, in cui il clima dell'economia sta cambiando e ci sono segnali di ripresa al centro-nord del Paese, è opportuno fermarsi a riflettere su quello che è successo nel 2007», ha affermato Calabrò. «La crisi che si è scatenata è nata dall'immoralità morale dei modelli di costruzione della ricchezza,



Nicola Sartor



Andrea Bolla

speculativi e fragili: oggi siamo di fronte alla necessità di salvare il capitalismo dai capitalisti». «La delegittimazione dell'impresa non viene solo dall'esterno», ha detto: «basta pensare al caso Volkswagen. L'impresa popolare per eccellenza, che sembrava il modello perfetto di economia sociale del mercato, mentre poi è successo ciò che tutti sappiamo», osserva Calabrò. «Questo caso ci dice che è necessario ripensare al modo di fare economia, altrimenti rischiamo di entrare in crisi con noi stessi».

Un libro, per il rettore dell'Università di Verona Ni-

cola Sartor, «intriso di ottimismo, ma non superficiale, in cui finalmente si rivaluta il ruolo della politica industriale nell'orientare lo sviluppo del Paese». Apprezzamenti anche da Andrea Bolla, delegato nazionale di Assindustria alla politica fiscale e già presidente di Confindustria Verona. «C'è grande bisogno oggi di parlare dell'impresa in modo diverso, mettendola finalmente al centro della politica industriale e cercando di sviluppare maggiormente la cultura d'impresa, che oggi in Italia non è ancora così diffusa». ■

FRANCESCO CARNELUTTI

COLLOQUI DELLA SERA

(A TEMPO PERSO)

EDIZIONI RADIO ITALIANA



*« Queste conversazioni vorrebbero essere come una
pausa nella corsa quotidiana... »*

Un titolo strano: *tempo perso*, no? Questo titolo si lega a una delle mie esperienze più feconde.

Una volta avevo paura di perdere tempo. Io sono stato un lavoratore accanito. Voglio dire un lavoratore senza tregua. Il mio compito era studiare il diritto e ogni mezz'ora che non fosse dedicata al diritto, credevo che fosse una mezz'ora sprecata. Non sono arrivato al punto da non dire neanche le orazioni; ma le dicevo in fretta, per guadagnar tempo, come si dice e come fa la maggior parte della gente, purtroppo, in chiesa e fuori.

In fondo, questa di non perdere tempo, è la divisa del mondo moderno, che è un mondo prevalentemente urbano, agglomerato, concentrato. Tra la città e la campagna, la differenza fondamentale è quella che in città si fa tutto più presto. Tale è pure la differenza tra la metropoli e una città di provincia; o anche, perché non dirlo schiettamente? tra il Nord e il Sud d'Italia, tra Napoli, per esempio, e Milano. A Milano non si ammette di perdere tempo. Mica che la gente non si diverta, a Milano; ma si diverte in fretta, come lavora; mette tanto impegno nel divertirsi quanto nel lavorare. Non conosce le pause, neppure tra il lavoro e il divertimento. C'è da giurare che un buon milanese non invidi a Napoli neppure il

suo mare per timore che la voglia di fermarsi a goderne l'incanto possa venir anche a lui. Ero fatto a questo modo, anch'io; correvo le mie giornate come un levriero insegue la selvaggina, guardando fisso davanti a me, senza accorgermi del mondo che mi stava intorno.

Nel primo dei miei libri, che non trattano di diritto (*Mio fratello Daniele*), ho paragonato il lavoro scientifico alla costruzione di una casa, anzi di un campanile, perché nel campanile i piani di sotto non servono ad altro che a reggere i piani di sopra; da principio pare che il campanile possa ergersi sempre più alto; ma viene il momento in cui uno s'accorge che quello, al quale è giunto, è per lui l'ultimo piano e gli mette voglia di issarci le campane; allora, da quell'altezza getta lo sguardo intorno; almeno così è accaduto a me; e gli succede qualcosa di inatteso.

Che sconfinato panorama! Che meraviglia! Com'è bello, di lassù, veder nascere e tramontare il sole! E gli pare uno spettacolo nuovo, come se non l'avesse visto nascere o tramontare mai. Il vero è che l'aveva veduto ma non l'aveva guardato. Guardare è diverso da vedere. Gli spagnuoli hanno una parola più espressiva: dicono *mirar*; la radice di *mirar* è la stessa di *mirabile* e *miracolo*. Quello che non avevo veduto prima era, appunto, il miracolo nell'alba o nel tramonto. Che miracolo? Non lo sanno tutti ormai che l'apparente girare del sole è più veramente il rotare della terra su se stessa e intorno a lui? Ma sanno anche perché ruota e chi la fa rotare? E la luce o il calore del sole donde viene? Dalla trasformazione di idrogeno in elio, dicono gli scienziati; ma questo procedimento chimico chi l'ha inventato? Quando, invece di tener lo sguardo fisso davanti a te, cominci a girarlo intorno, è come se qualcuno picchiasse alla porta; prima o dopo bisogna aprire. Chi entra non lo vedi in viso; ma egli reca uno specchio; e in quello si specchia l'immenso mondo e anche tu stesso vi sei specchiato, ma non avresti mai creduto di essere così

piccino; e più guardi e più il mondo diventa grande e più tu stesso piccino; ma quell'impicciolirti non ti cagiona né sorpresa né dolore; anzi ne provi un dolcissimo conforto; e ti pare di non aver mai impiegato il tempo così bene come in quel quarto d'ora, che credevi di avere perduto.

Eppure non hai fatto altro, in quel tempo, se non guardare. O ascoltare, anche, che, al fondo, è la medesima cosa. Ascoltare chi, se nessuno parla? Ma se saprai perdere un poco di tempo, imparerai che si odono i suoni e si ascolta il silenzio. Del resto, chi non ha sentito vibrare nel silenzio una musica soave? La musica delle beatitudini: beati i poveri di spirito... Solo perché a noi, piccoli uomini, costretti a vedere nello specchio, come hanno intuito san Paolo e prima di lui Platone, le cose appaiono rovesciate, noi crediamo che la musica sia fatta di suoni, mentre è fatta di silenzio. Chi ignora la virtù del silenzio non capisce nulla né della musica né della vita. Ritmo, del resto, non vuol dir pausa, in greco? « *Les paroles n'ont de valeur que par le silence où elles baignent* », ha scritto Maeterlinck, che, se non era un filosofo, era certo un poeta. Dite la verità, siete stati, una volta, innamorati? E' vero che quel silenzio, quando ci si guarda l'un l'altro e non si può parlare, e l'anima trema, come trema il mondo nel palpito dell'alba, perché sente di non essere più sola, quel silenzio è la cosa più grande che ci sia mai accaduta? Anche quello, quando ci si guarda e si tace e non si pensa a nulla e pare di non essere più noi, e quel tremare, quel tacere, quel non sentirci più noi ha un sapore di paradiso, pare tempo perduto. Eppure nasce la vita, in quel tempo perduto.

Ascoltate dunque. E' sera. Abbiamo lavorato tutto il giorno, ognuno al suo diverso lavoro. In questa diversità si celebra la bontà di Dio e la bellezza del mondo. Tutti diversi e tutti ugualmente degni i nostri uffici, se adempiuti con la consapevolezza del nostro essere collaboratori di Dio; se tale consapevolezza è maggiore

in chi sta sui gradini più bassi della scala sociale, egli è, veramente, il più alto. Siamo, dicevo, un poco stanchi. La stanchezza è di aver guardato tutto il giorno, tra i paraocchi, davanti a noi. Fermiamoci un attimo, dunque. Facciamo silenzio. Queste mie conversazioni vorrebbero essere, appunto, una pausa nella nostra corsa quotidiana. Vorrei che fosse qualcosa come spalancare una finestra, in una notte serena, e lasciar che entrino nella stanza il cielo, le stelle, la fragranza dei giardini lontani e le voci che, nella notte, hanno un timbro e una limpidezza tutta nuova.

Uomini parlano qua e là, tutto il giorno; ma le parole si incrociano, si confondono, si sopraffanno. La musica è soffocata dal rumore. Io la vorrei accogliere, invece, in una coppa di silenzio. Luce della notte è il silenzio. In queste brevi pause della nostra vita turbinosa, vorrei che imparassimo ad ascoltare.

Anch'io, come voi, starò in ascolto. Se credete che ascoltare sia soltanto vostro e parlare soltanto mio, siete in errore. Io non sono che un tramite, come la radio di cui mi servo. Io non sono che un interprete. L'interprete, se sa interpretare, rende trasparenti le parole altrui. Ma in trasparenza cosa ci si vede? Il pensiero di chi le ha pronunciate. Ma il pensiero cos'è? Dove va? Di dove viene? Recentemente, in un articolo dell'onorevole Antonio Giolitti (quello che ascoltate spesso alla radio nel *Convegno dei cinque*) ho letto una frase di Stalin, che Giolitti certamente stima memorabile: « anche gli studenti di ginnasio sanno ormai che le idee non piovono dal cielo ». Già, ma di dove vengono? Mi piacerebbe sentire i cinque, e Giolitti tra essi, discutere questo problema.

Io sono un ignorante; e per questo, al solito, mi valgo di ingenui paragoni; ma vorrei sapere che differenza passa tra il credere che il pensiero nasca dal cervello, come la fiamma dal ceppo che brucia, e l'opinione che la mia voce, ora, venga fuori dall'apparecchio, presso il quale state in ascolto. Il cervello, senza dubbio, ci vuole

per pensare, allo stesso modo che senza apparecchio non si ricevono le trasmissioni; ma altro è che del pensiero il cervello sia la causa, altro la condizione. Datemi retta: il cervello è qualcosa come un apparecchio ricevente; ma la voce che attraverso questo dispositivo, nella cui struttura si rivela l'infinita sapienza del Creatore, riusciamo ad ascoltare, viene di lontano. Proprio il contrario di quello che credeva Giuseppe Vissarionovich, pover'uomo.

Ora capite quello che volevo dire a proposito della trasparenza e del silenzio. Nel mondo del pensiero esiste una lunga serie di stazioni riceventi, che ritrasmettono le voci che hanno ricevuto. La illusione che si trovi tra noi la stazione trasmittente originale è un tiro che il diavolo ha giocato alla nostra debolezza; e per molto tempo gli è riuscito; ora però si comincia a riaprire gli occhi. Io non aspiro ad altro che a ritrasmettervi quello che mi viene trasmesso; e soprattutto a ritrasmetterlo in modo da farvi sentire che anche quelli, nei quali alligna ancora l'illusione di essere la stazione di partenza, non sono che delle modeste stazioni di arrivo. Se qualche volta ci riuscirò, il tempo perduto sarà per voi come per me un tempo guadagnato.

TOMMASO DALLA MASSARA

Brevi considerazioni a margine del percorso parlamentare verso una legge sul conflitto d'interessi

41

1. Alla cortese ospitalità degli Amici del *Lambaradan* propongo qualche breve riflessione – versata per iscritto pressoché senza modifiche rispetto alla mera trascrizione di quanto dissi a voce – che ebbi modo di esporre alla I Commissione Affari Costituzionali presso la Camera dei Deputati il 1° ottobre 2014, in sede di audizione parlamentare.

Allora mi fu chiesto di esprimere alcune osservazioni sulle diverse proposte di legge in discussione sul tema del conflitto d'interessi nel quale abbiano a trovarsi i titolari di cariche pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

A poco più di un anno di distanza, ritengo che quelle mie osservazioni conservino il loro significato se si consideri che proprio in questi giorni la medesima I Commissione, per voce del suo Presidente, ha confermato l'obiettivo primario di giungere finalmente a una regolamentazione del tema; e pure il Ministro competente – quello alle Riforme, s'intende – lo ha ribadito più volte. A ulteriore conferma, è da dire che ha trovato circolazione, proprio mentre sto scrivendo queste righe, una bozza datata 14 ottobre il cui proposito è quello di sintetizzare le differenti proposte legislative via via giunte sul tavolo della Commissione. Il punto – un anno fa come oggi – è dunque: quale struttura generale si dovrebbe dare a una legge sul conflitto d'interessi nel nostro Paese?

Prima, però, un paio di precisazioni.

In primo luogo, non mi sarei sentito di aderire alla richiesta di un'audizione su un tema così vischioso, se non avessi avuto il privilegio (*id est*, la libertà) di affrontarlo esclusivamente per il profilo delle molte complessità tecniche, anziché per il suo impatto politico, che è purtuttavia – vorrei dire – l'unico aspetto che ha interessato e coinvolto il dibattito pubblico in questi anni recenti (nonché pure impedito che, una legge, davvero la si facesse).

Siamo invece a cospetto di un tema giuridico e come tale lo vogliamo affrontare; non solo: si tratta di un tema raffinato, di straordinaria complessità, proprio da uno stretto punto di vista di 'ingegneria giuridica'. In secondo luogo, le mie osservazioni ovviamente non sono pensate in prospettiva costituzionalistica, bensì seguono l'unica impostazione che mi è congeniale, ossia quella di un diritto privato che si sviluppa entro la sua tradizione, nonché in una dimensione di dialogo e di comparazione con i sistemi europei.

Proprio questa è la prospettiva tecnico-giuridica cui ho appena fatto cenno.

2. Orbene, se si parla di disciplina del conflitto d'interessi, credo che prima di tutto meriti di essere riletto l'art. 1394 del nostro codice civile: anche solo per un raffronto che consenta di evidenziare le linee di analogia (oltre a quelle, indubbe, di discontinuità), non si può non partire da quel che nel nostro ordinamento italiano già è previsto a sanzione del conflitto d'interessi.

Certo, si tratta di una cornice generale in larga parte differente, giacché nell'art. 1394 c.c. il conflitto d'interessi è contemplato all'interno del regime della rappresentanza.

Però è subito da rilevare che il conflitto d'interessi configura un'ipotesi di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto con il rappresentato: il conflitto è preso in considerazione come causa di annullabilità, dunque.

Inoltre, si rifletta per un momento sui contorni di quella figura: presupposto perché si possa agire per l'annullabilità è dato dal fatto che il conflitto d'interessi sia conoscibile.

Se dunque la conoscibilità è requisito essenziale, occorre allora chiedersi quale ne sia la *ratio*.

Non v'è dubbio che il presupposto della conoscibilità

sia indice della necessità di tenere in adeguato conto l'affidamento dei terzi.

Qui allora emerge un aspetto rilevante anche per il conflitto d'interesse di cui stiamo parlando, ossia quello che specificamente riguarda i titolari di cariche pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni: il profilo della conoscibilità è assai significativo e, *mutatis mutandis*, esso è da intendersi nel senso che in tanto è più forte il principio di affidamento in quanto l'atto da scrutinare sia riconducibile a un soggetto che rivesta un ruolo pubblico. In altri termini, è da prestare la massima attenzione al profilo della tutela dell'affidamento dei terzi, prima di arrivare a un esito di caducazione/sanzionamento di qualsiasi atto posto in essere da chi ricopre cariche pubbliche.

Così, il conflitto d'interessi merita di essere sorvegliato e controllato, evitando per quanto possibile effetti dirompenti quanto alla sicurezza della circolazione giuridica.

Altro elemento di cui tenere conto, allorché si guardi alla disciplina del conflitto d'interessi per come previsto nel nostro codice civile, è rappresentato dal fatto che, nella lettura che viene data dai nostri tribunali in tema di art. 1394 c.c., la semplice convergenza degli interessi tra rappresentante e rappresentato non basta per l'annullabilità dell'atto realizzato in conflitto d'interessi.

Se dunque si avverte la (comprensibile) prudenza usata dalla giurisprudenza rispetto alla caducazione degli atti posti in essere in conflitto tra rappresentante e rappresentato, allora emerge ancor più chiaro il problema di una chiara individuazione dei confini della nozione stessa di conflitto d'interessi riguardante le cariche pubbliche.

Eccoci quindi al punto nodale, che è poi quello definitorio: quando può dirsi integrato un conflitto d'interessi con riguardo ai titolari di cariche pubbliche?

In linea generale, credo si possa dire che conflitto d'interessi sussiste allorché emerga la prevalenza dell'interesse privato (interesse proprio o per altri a sé legati da rapporti d'interesse) nell'ambito di una scelta che riguarda interessi collettivi.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, penso che potrebbe essere utile la previsione di una serie di situazioni che si presumono espressive di conflitto d'interessi: e così si potrebbe ricorrere alla tecnica utilizzata più volte dal legislatore europeo consistente nel prevedere una lista 'nera' comprensiva di situazioni di presunzione di conflitto che non ammettono prova contraria, nonché poi di una lista 'grigia' ove siano contemplate situazioni di presunzione di conflitto che però ammettono la prova contraria.

Certo, si tratterebbe di due liste che potrebbero risultare utili sempre e solo nella misura in cui esse fossero sempre coerenti e rispondenti rispetto alla definizione generale di conflitto d'interessi, che andrebbe dunque poi a 'coprire' tutti i casi non previsti (dunque i conflitti d'interesse 'innominati', per così dire).

3. Al di là degli aspetti definitori e di tecnica legislativa, v'è da dire che si rivelerà senza dubbio fondamentale la prassi applicativa che verrà a consolidarsi per opera dell'Autorità che si intenda chiamare a svolgere il ruolo di accertare e perseguire i casi di conflitto d'interessi.

Ben si sa che i precedenti rappresentati dalle singole decisioni valgono spesso molto più della definizione in sé considerata. E così, proprio alla luce dell'importanza di creare una specifica giurisprudenza coerente in materia, mi pare che si evidenzi l'esigenza di ricondurre l'intera materia del conflitto d'interessi alla competenza di una stessa Autorità: come dirò tra breve, penso all'AGCM.

Non reputo invece opportune segmentazioni di competenza che renderebbero soltanto più difficile lo sviluppo di una funzione nomofilattica.

Merita ancora una parola, adesso, la nozione in sé di conflitto d'interessi: ho detto prima che il conflitto d'interessi dovrebbe essere controllato – e così intendo – disinnescato per tempo.

Credo insomma che valga anzitutto un criterio di precauzione, per evitare in radice il conflitto; occorrerebbe imporre l'astensione rispetto alla realizzazione dell'atto in conflitto ogniqualvolta sussista il ragionevole dubbio che non sia assicurata l'imparzialità necessaria per il perseguimento dell'interesse generale. La *ratio* dell'intervento legislativo deve essere – come ho detto prima – quella di evitare la prevalenza dell'interesse privato in una scelta che riguardi interessi collettivi.

Occorre pertanto compiere una netta distinzione tra i casi di incompatibilità e quelli di conflitto d'interessi in senso proprio.

In tutti i casi in cui sia possibile l'intervento preventivo, è preferibile far scattare una ragione di incompatibilità. Quest'ultima riguarda il ruolo: essa opera dunque in base a una valutazione *ex ante*.

Se ci si muove in questa direzione, è quindi suggeribile l'estensione di un'attenta disciplina sull'incompatibilità anche ai livelli locali (Regioni, Comuni) e alle altre Autorità indipendenti.

Invece, assai più delicato è il funzionamento di qualsiasi meccanismo di sanzionamento del conflitto d'inte-

ressi, giacché quest'ultimo – al di là delle presunzioni di cui si è detto – si evidenzia proprio e soltanto nell'esercizio del potere; in questo caso il conflitto riguarda la fase dinamica del potere, secondo una valutazione necessariamente *ex post*.

Certo, sotto il profilo della concreta operatività dell'Autorità investita della funzione di accertamento e sanzione del conflitto d'interessi, pare opportuna l'estensione della disciplina sul conflitto d'interessi ai livelli locali (Regioni, Comuni) solo qualora si possa contare su una struttura ampia e articolata.

4. La reale efficacia della disciplina in via di progettazione presuppone poi la più ampia *disclosure* imposta a chi assume la carica, nonché la più penetrante capacità coattiva/correttoria dell'intervento dell'Autorità; in questo senso, andrebbe percorsa una prospettiva spiccatamente e incisivamente rimediabile, in linea con la logica delle *astreintes* ormai ben note al diritto privato europeo.

Non solo. L'Autorità incaricata della sorveglianza dovrebbe essere posta nelle condizioni di rilevare fin dal suo sorgere il possibile conflitto di interessi e di manifestare un rapido *alert* preventivo, affinché l'interessato possa assumere le proprie determinazioni; essenziale è - come appena detto - che siano attribuiti poteri incisivi e manutentori all'Autorità-*'guardiano'* dei patrimoni.

Utilizzo l'immagine del *'guardiano'* dei patrimoni proprio con l'intenzione di evocare l'omonima figura del *trust*; ma anche nel sistema *stricto sensu* nazionale non mancano figure con rilievo pubblico che sono legittimate ad assumere determinazioni impattanti rispetto alla vita dell'impresa: si pensi per esempio alla figura del commissario straordinario.

Occorre prevedere che l'Autorità possa assumere provvedimenti coattivi, come può essere un'ordinanza di astensione.

Al di là dell'intervento correttivo mirato al singolo atto (per esempio, proprio attraverso un'ordinanza di astensione), si pone il problema del contenuto e della forma del provvedimento con cui si intervenga sulla gestione del patrimonio, nel complesso dei beni, del soggetto in conflitto.

Si tratta, senza dubbio, di uno dei punti di maggiore delicatezza.

Ebbene, in proposito ritengo che sia preferibile la scelta di attribuzione del patrimonio a un gestore tramite il tradizionale meccanismo del mandato fiduciario.

La scelta del meccanismo del mandato fiduciario offre infatti maggiore sicurezza ed efficacia rispetto all'al-

ternativa rappresentata dal *trust*: è, quest'ultima, una via che ricorre in alcuni dei progetti di legge in discussione.

Com'è noto, il *trust* impone però la più pesante scelta di operare un trasferimento della titolarità; inoltre, dal punto di vista fiscale, il mandato fiduciario consente l'applicazione del *'principio di trasparenza'*, e così dunque la tassazione del fiduciante.

Ancora ragionando sul piano dei meccanismi di reazione da parte dell'ordinamento rispetto all'atto posto in essere in conflitto d'interesse, mi pare preferibile l'opzione nel senso dell'annullabilità dell'atto (dunque *ex nunc*, con sentenza costitutiva), rispetto a quella nel senso della nullità.

Ho cercato di dirlo già dianzi ragionando sull'art. 1394 del nostro codice civile quale *model rule* esistente in tema di conflitto d'interesse (nella sua storica declinazione in materia di rappresentanza).

Penso che l'annullabilità consenta in effetti una maggiore sicurezza del traffico giuridico; certamente lo stato di incertezza derivante da caducazione per nullità rappresenta un costo maggiore in termini di impatto sulla circolazione delle ricchezze.

5. Ancora qualche considerazione merita di essere espressa sul tema dell'identificazione dell'Autorità competente.

Qui direi che il problema centrale è rappresentato dal raccordo con le Autorità che già esistono.

Una pur rapida considerazione della legislazione europea in materia suggerisce la collocazione della competenza in tema del conflitto d'interessi per le cariche pubbliche entro il più ampio ambito di competenza riguardante la concorrenza. E in effetti mi pare preferibile – piuttosto che dar luogo a una nuova Autorità – l'idea di costituire una struttura specifica e potenziata, ma pur sempre entro l'AGCM (dunque con adeguato ampliamento dell'organico di quest'ultima Autorità).

Poi – com'è noto – avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti di AGCM scatterebbe la competenza esclusiva TAR (l. 104 del 2010): sicché a questo raccordo sarebbe in definitiva affidata la funzione nomofilattica di cui già in apertura parlavo.

Credo che andrebbe poi strutturata una collaborazione stabile con ANAC e con AGCOM.

Fondamentale sarebbe infine l'attenzione per la modalità di composizione interna dell'Autorità: imprescindibile è che sia mantenuta una netta distanza dalla politica; occorre che vertici e personale abbiano una solida formazione giuridica e sappiano dimostrare giorno per giorno assoluta indipendenza.

Ecco, tutti questi – a mio parere e in estrema sintesi – dovrebbero essere i caposaldi di una legge italiana sul conflitto d'interessi.

Ora si tratta di comprendere quale strada definitivamente assumeranno, per un verso, la I Commissione e, per altro verso, il Governo.

Il mio auspicio è che comunque si evitino meccanismi farrinosi e, per ciò stesso, difficilmente controllabi-

li: giacché quando nel dibattito generale i profili politici tendono a prevalere su quelli tecnico-giuridici, v'è da attendersi che l'incontrollabilità del sistema – magari talora voluta e perseguita dagli operatori stessi – si riveli il peggior ostacolo rispetto a una buona realizzazione delle corrette finalità di una legge, com'è quella in tema di conflitto d'interessi, in sé davvero improcrastinabile.



L'intesa con i creditori

CORRIERE DELLA SERA 25/10/2015

Via libera al salvataggio del gruppo Ferroli Il primo in Italia con la formula Usa del «Dip»

Quella che ha permesso il salvataggio del gruppo Ferroli (e dei 3.000 dipendenti della realtà veronese) è la prima operazione di «Debtor in possession» in Italia: una complessa formula di ristrutturazione del debito di aziende in crisi, ormai consolidata negli Usa, che vede soggetti specializzati di mercato (in questo caso Oxy Capital e Attestor Capital) entrare nella governance per elaborare un nuovo piano industriale in collaborazione con le banche creditrici. Nella sostanza queste ultime devono consolidare il debito mettendone una parte a copertura delle perdite (l'alternativa con il fallimento sarebbe una perdita in conto economico) ottenendo in cambio la garanzia della discontinuità aziendale che viene affidata ai nuovi investitori senza l'estromissione degli azionisti storici. L'operazione, elaborata in effetti in

collaborazione con la famiglia Ferroli che rimarrà nella compagine sociale, è stata sbloccata in un incontro del 5 giugno scorso presso il Mise dopo il quale è partito l'immediato innesto di 30 milioni (su complessivi 60 milioni investiti) necessari a garantire la continuità aziendale e il ricorso allo strumento di soluzione consensuale. Ora il salvataggio diventerà un importante test per comprendere il possibile utilizzo di questa soluzione tecnica anche in altri casi di crisi: la tabella di marcia prevede, come in un commissariamento, la vendita degli asset non core e la rimessa in salute del bilancio aziendale (450 milioni di fatturato nel 2014) per procedere nella ripartizione tra investitori e banche così come già previsto dai documenti. L'advisor finanziario per la società è stato Mediobanca.

che considerata l'entità dei finanziamenti di cui si chiedeva l'autorizzazione all'assunzione, il Tribunale ha disposto la acquisizione di informazioni delegando all'incombente il presidente Platania;

che all'indicata udienza, oltrechè i commissari ed i legali rappresentanti della società ricorrente ed i suoi advisors e dipendenti con funzioni dirigenziali e l'attestatore, ha preso parte un delegato della OXI srl società destinata, secondo le prospettazioni del piano elaborato al fine di riprendere la attività produttiva (completamente ferma dal 30 marzo 2015), a contribuire al finanziamento della Ferroli in misura paritetica con le banche Unicredit, Intesa San Paolo, Monte Paschi Siena, Banco Popolare;

osservato che in ragione della manifestata volontà della Ferroli di procedere allo scadere del termine fissato al deposito di un accordo di ristrutturazione del debito, il piano di ripresa produttiva su cui è tarato il fabbisogno di euro 35.300.000 è predisposto fino al 31 ottobre 2015;

che il piano è a sua volta suddiviso in tre diverse tranches, ipotizzate come la prima indipendente dalla seconda e la seconda come indipendente dalla terza, in modo tale che l'erogazione della nuova finanza, da versare all'inizio delle tre diverse scansioni in cui la ripresa produttiva è stata prevista, possa essere arrestata qualora alla fine della prima fase di produzione non vi siano le condizioni (alcune di carattere fattuale già previste nel piano ed altre

economiche (da valutarsi concretamente) per procedere alla seconda fase della produzione e così per la terza;

che tra le condizioni previste per l'erogazione della prima tranche di finanza v'è indefettibilmente l'inizio della ripresa produttiva alla data inderogabile del 22 giugno 2015;

che inoltre l'attestatore ha ipotizzato che l'erogazione della prima tranche di nuova finanza (per 12,8 M euro) possa essere erogata concretamente anche pochissimi giorni dopo l'inizio della ripresa produttiva;

che è espressamente previsto che l'erogazione della nuova finanza, in ragione anche dell'intervento della OXI in funzione di finanziatore sia subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- erogazione della nuova finanza nella forma tecnica dell'anticipo ordini;
- deliberazione da parte di ciascuna delle quattro banche finanziatrici a concedere i finanziamenti previsti nel piano;
- definizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Oxi e le banche indicate, aperto alla possibile adesione di altri istituti bancari creditori della Ferroli;
- completamento con esito soddisfacente delle verifiche della due diligence attualmente in corso sulla Ferroli spa e sul gruppo di imprese facente capo alla Ferroli spa;

- raggiungimento di accordo definitivo tra gli attuali soci della Ferroli e la Oxi a modifica dell'accordo già intervenuto tra soci e investitori in data 20 aprile 2015;
- regolare prosecuzione della attività di predisposizione di un piano industriale e finanziario in accordo tra la Oxi e la Ferroli da elaborarsi sulla base del piano industriale da curarsi da parte della Roland Berger srl;
- emissione del provvedimento di autorizzazione da parte del Tribunale di assunzione di finanza prededucibile ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f.;

rilevato altresì che anche la erogazione della seconda tranche di finanziamento (10 M euro) e della terza (12,5 M euro) risulta subordinata al verificarsi di talune condizioni indicate nel piano elaborato dalla società ed attestato dal professionista;

osservato che l'ufficio del commissario ha elaborato, su richiesta espressa del Tribunale, un parere sull'autorizzabilità della nuova finanza;

che l'Ufficio del Commissario ha innanzitutto osservato che il tempo intercorrente tra il deposito dell'istanza di autorizzazione ed il momento indefettibile di inizio della ripresa produttiva era straordinariamente limitato;

che il piano elaborato dalla società ed attestato presenta criticità significative relativamente a rischi di approvvigionamento, di produzione, di mercato, di credito;

che tali rischi risultano, però, affrontati dall'attestatore ed anche oggetto di specifico esame nell'udienza fissata per raccogliere le sommarie informazioni;

che in particolare, soprattutto in relazione alla prima fase di ripresa produttiva, la società ed anche l'attestatore hanno potuto accertare, per mezzo delle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori aziendali interessati (e confermati in udienza), la disponibilità dei fornitori strategici a procedere, comunque, alla fornitura dei componenti occorrenti per la produzione della Ferroli; alla possibile concreta sostituzione di un fornitore che non ha prestato preventivamente il suo assenso con altri di qualità idonea e ben conosciuti dalla Ferroli; la piena capacità dell'impresa di riprendere alla indefettibile data del 22 giugno 2015 la produzione industriale; la disponibilità dei dipendenti di prestare la forza lavoro nei modi e nei tempi occorrenti per garantire la produzione; l'esistenza di ordini da parte di clienti nella grandissima parte con ratings esterni di valutazione e tutti con ratings interni di valutazione positivi;

che le valutazioni effettuate dal professionista attestatore sono state considerate dall'ufficio dei commissari come frutto di applicazione di criteri adeguati;

che è stata comunicato l'avveramento di tutte le condizioni prima indicato ad eccezione di quella concernente la modifica dell'accordo

- intervenuto tra i soci e gli investitori o quella relativa alla sottoscrizione del Protocollo di intesa tra investitori e banche

principali (peraltro già integralmente concordato, come specificato nell'allegato del parere dell'Ufficio del Commissario);

che l'Ufficio del commissario ha espresso parere favorevole a condizione che entro le ore dieci del 22 giugno 2015 gli investitori, i soci e le banche principali dichiarino e comunichino congiuntamente e senza riserve all'ufficio del commissario l'avveramento delle indicate condizioni;

considerato che l'arco temporale di valutazione del fabbisogno finanziario del piano risulta coerente e congruente con la divisa richiesta di deposito di accordo di ristrutturazione del debito;

che in ogni caso non appare incompatibile con la previsione di cui all'art.182 quinquies l.f. la predisposizione di un piano produttivo e conseguentemente finanziario più limitato se, come nella specie, il piano stesso abbia una sua autonomia;

che, per di più, il piano prevede un'ulteriore suddivisione in tranches autonome;

che allo stato l'idoneità della prima fase di ripresa produttiva ad essere funzionale agli interessi dei creditori appare ragionevolmente acquisita e, quindi, confermata dall'attestazione del professionista effettuata su corretti criteri di valutazione;

che, a seguito dell'imposizione di oneri informativi particolarmente stringenti, l'ufficio del commissario risulterà in grado di verificare l'idoneità della ripresa produttiva concretamente posta in essere dalla

società a far tempo dal 22 giugno 2015 a rispettare il piano elaborato dalla società;

che dunque l'oggettivo deficit di approfondimento del piano in ragione dei tempi assolutamente ristretti concessi alla procedura dalla tempistica connessa al succedersi dei ricorsi risulta compensata, da un lato, dall'espressa e lungamente motivata dichiarazione del professionista secondo cui la concessione di nuova finanza collegata alla ripresa produttiva è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori e dall'altro, dalla possibilità di stretto controllo successivo ad opera dei commissari che potranno in qualunque momento segnalare al Tribunale ai sensi dell'art. 161 VIII co. la necessità di ridurre i termini per la presentazione del piano (anche in funzione del venir meno della utilità per i creditori della erogazione di successiva nuova finanza in occasione della seconda e terza fase);

che dunque ancorchè l'autorizzazione del Tribunale riguardi tutte le tre fasi, l'erogazione della nuova finanza per la fase due e tre è evidentemente subordinata all'effettivo verificarsi delle condizioni previste nel piano e compendiate nella proposta ed anche nella relazione formulata dall'ufficio dei commissari nel loro parere;

preso atto del verificarsi delle condizioni previste nel piano per l'erogazione della prima tranche di nuova finanza ad eccezione di quelle sopraindicate;

che non appare ostativa alla concessione della autorizzazione l'attuale mancata verifica delle due sopraindicate condizioni stante il disposto dell'art. 182 quinquies, secondo comma, che permette la concessione di finanziamenti neppure oggetto di trattative;

che pertanto ben può, come proposto dall'Ufficio del commissario, la concessione della autorizzazione subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al dispositivo;

autorizza

la Ferrolì spa a contrarre finanziamenti con i finanziatori puntualmente indicati nell'istanza e nel piano nella forma di anticipazioni alle fatture secondo le previsioni della richiesta e della relativa attestazione del dott. Bonomini, alla condizione che entro le ore 10 del 22 giugno 2015 gli investitori, i soci, e le banche principali come definiti nella comfort letter del 10 giugno 2015 dichiarino e comunichino congiuntamente e senza riserve l'avveramento delle condizioni n. 4 e 2 (per quest'ultima con trasmissione del documento sottoscritto) di cui alla indicata comfort letter con onere, per l'ufficio del Commissario, di monitorare costantemente lo sviluppo del piano produttivo proposto dalla società; di verificare la sussistenza delle condizioni previste nel piano per la erogazione della seconda e terza tranche di nuova finanza; di formulare tutte le segnalazioni che si presentassero necessarie prima della stipula dei contratti per l'acquisizione di materie prime e semilavorati afferenti alla seconda e

terza tranche di ripresa produttiva onde valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamenti prededucibili;

facoltizza l'ufficio del commissario a richiedere alla società ricorrente ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;

fa onere alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente provvedimento all'ufficio dei commissari che a loro volta comunicheranno il presente provvedimento alla ricorrente.

Verona, 19 giugno 2015.

Il Presidente

Fernando Platania




Depositato in cancelleria

19 GIU. 2015



IL FORZIZZARIO
GIUDIZIARIO



FRANCESCO STOCCO

Finanziamo il sostenibile!

La necessità di una finanza di impatto sociale

Scrivere di finanza sostenibile e di impatto sociale è un compito arduo per molteplici ragioni.

La prima di queste è che tanto si è detto è scritto poco si è *fatto* in Europa e in Italia in particolare.

Sussiste, inoltre, il rischio di considerazioni ovvie e apodittiche, connotate se vogliamo da un generico buonismo.

In questo intervento si vuole cercare di utilizzare un approccio molto più concreto che astratto e descrivere un modello pratico improntato più una sfumatura di grigio che a uno teorico basato sul bianco o nero.

Un obbligo di legge

Occorre premettere, in primo luogo, che l'adozione di un modello di impresa (e tra queste, quella finanziaria) sostenibile non appartiene al novero delle scelte "opportune", ma si tratta di una scelta obbligata.

L'articolo 3 del Trattato istitutivo dell'Europa prevede (vale la pena ricordare) che l'Unione, nell'ambito del mercato interno, "*Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa*". Questo viene fondato su "*una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico*".

A livello nazionale, gli stessi articoli 3 e 41 della Costituzione orientano in senso fortemente sociale l'attività di impresa.

La finanza sostenibile non è dunque un'opportunità, ma l'adempimento di un obbligo legale.

Inutilità di una definizione

Nella prospettiva evidenziata in premessa, la prima

considerazione che mi accingo a svolgere è relativa alla inutilità di una definizione di finanza sostenibile. Consideriamo, infatti, la più recente definizione adottata dall'OCSE per la quale "*Social impact investment is the provision of finance to organization addressing social needs with the explicit expectation of a measurable social as well as financial return*".

Notiamo, a ben vedere, come gli elementi descrittivi di questa non abbiano una reale portata differenziale rispetto ad altre attività di impresa: ogni impresa risponde, infatti, a bisogno sociale (la necessità di occupazione) e ogni impresa ha un ritorno sociale misurabile (il tasso di occupazione).

Venendo invece a considerare in un'ottica nuova i termini della questione, conviene partire da un concetto nuovo dei formati la nozione di finanza sostenibile: la finanza e la sostenibilità.

Cosa è la finanza?

Una definizione che, per certi versi, deve essere necessariamente nuova è quella di finanza.

Oggi, dopo quasi un decennio quasi di recessione economico-finanziaria (o meglio di recessione economica dettata da una cattiva finanza), la finanza dovrebbe iniziare a essere intesa come strumento a supporto dell'economia reale. Dovrebbe, quindi, evitare logiche opportunistiche di breve periodo dove lo scambio di carta contro carta produce ricchezza.

Cosa è la sostenibilità?

Passando al secondo termine della questione, ossia quello dell'aggettivo sostenibile, questo rimanda in sé ad un'idea di una posizione di equilibrio tra alcuni elementi positivi e altri elementi negativi.

Nella prospettiva adottata di una finanza che sia supporto dell'economia reale, l'elemento diretto dell'aggettivo sostenibile non resta però la finanza, ma trasla nella dimensione dell'impresa.

Il senso dell'analisi si sposta quindi al quesito cosa è

un'impresa sostenibile e chi è un imprenditore sostenibile.

Chi è l'imprenditore sociale?

Cosa è un'impresa sostenibile?

Volendo racchiudere il ragionamento in una semplice battuta si potrebbe pensare che l'impresa sostenibile è l'impresa che, nel confronto tra esternalità e profitto, produce benessere.

Tradizionalmente, anche ai sensi del codice civile, lo scopo dell'impresa è quello di generare un profitto dato come valore positivo tra ricavi e costi. Seguendo, invece, il percorso fin qui sostenuto, lo scopo dell'impresa dovrebbe mutare verso qualcosa di diverso dal semplice "ricavo superiore al costo".

Cosa sono i ricavi di un'impresa è un discorso facilmente comprensibile (anche se più di un dubbio potrebbe sussistere sui ricavi indiretti derivanti da posizioni di monopolio o abusive del mercato), maggiori difficoltà sono state riscontrate sull'individuazione dei costi dell'attività imprenditoriale.

Sul punto, per vero, si assiste ad una produzione scientifica non ancora del tutto compiuta. La stessa definizione di esternalità, che dalla Scuola di Chicago si inizia ad affermare, risulta deficitaria quando non tiene conto dei costi della mobilità delle merci e dei dipendenti, del costo ambientale indiretto e in generale, del costo dell'infelicità (o dell'alienazione).

In questo quadro la figura dell'imprenditore a impatto sociale e dell'impresa sostenibile è quella del soggetto capace di ridurre, per quanto possibile, le esternalità produttive rispetto al *benchmark* di riferimento.

Ovviamente, sarà utopistico immaginare, al di là dei proclami reclamistici, un'impresa a impatto zero, ma sicuramente sarà possibile individuare un diverso grado di produzione di esternalità tra un campione di imprese che operano in un segmento di mercato e, in questa prospettiva, individuare imprese più o meno sostenibili.

Oltre Chicago

Quanto sopra descritto individua delle regole (di concreta applicazione) che si stagliano su un modello negativo: se in un mercato di riferimento si usano dei componenti chimici inquinanti, sarà "più sostenibile" un'impresa che non li usa, tra queste sarà ancora "più sostenibile" un'impresa che mette a disposizione dei suoi dipendenti un asilo aziendale etc.

Per questa via, in altri termini, si individuano delle regole di condotta rispetto a qualcosa di negativo, rispetto ad un parametro zero.

L'esperienza degli ultimi anni, mostra però anche un parametro positivo di cosa è un'impresa sociale.

Realtà di *social housing* per anziani o per disabili in grado di lenire o escludere l'emarginazione sociale; il finanziamento di progetti di turismo sostenibile, la promozione della cultura e dell'arte (anche mediante l'affidamento dei musei a enti no profit, cfr. da ultimo d.l. 83/2014) mostrano come sia possibile rendere profittevoli mercati tradizionalmente portati come esempi di *market failure*.

In questa prospettiva e in positivo, l'imprenditore a impatto sociale è in grado di intervenire in modo innovativo e profittevole in settori tradizionalmente ritenuti di appannaggio del settore no profit e dell'intervento statale.

Le regole di condotta e su come sia possibile questo intervento sono, ancora e ad oggi, regole di prassi e basate su esperienze "a macchia di leopardo".

Non è da escludere, tuttavia, che nel momento in cui un ente finanziatore istituzionale guardi a queste realtà, queste regole diventino replicabili e, pertanto, codificabili.

In questo senso e per concludere, la finanza sostenibile dà supporto a quelle imprese in grado di operare secondo schemi, strutture e regole in grado di ridurre al minimo le esternalità, superare (anche parzialmente) settori di *market failure* e adottare politiche di giusto prezzo, remunerando equamente sia i fattori produttivi (il costo) e adottando politiche di prezzo eque (il profitto).

Mercoledì
7 Ottobre
2015
 16.00-18.45

Deloitte
 via Tortona 25
 MILANO

NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL MONDO DEI FONDI D'INVESTIMENTO: L'IMPACT INVESTING.

 **SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.**
 INDEPENDENT UCITS-AIFM FUNDS PROVIDER

Proudly part of


SELECTRA Management Company S.A. è lieta di invitarvi alla sua conferenza dedicata all'Impact Investing, una forma d'investimento che apre la strada a nuove opportunità nel mondo dei fondi.

16.00 - 16.30 REGISTRAZIONE E WELCOME COFFEE

Moderatore della conferenza: Fabrizio Mazzucato

MESSAGGIO DI BENVENUTO	16.30 - 16.45	Marco Caldana , Amministratore Delegato, FARAD Group
GUEST SPEAKER	16.45 - 17.00	Prof Mario Calderini , Politecnico di Milano e Delegato del Governo Italiano per la Impact Investing Task Force G8 <i>La Finanza d'impatto per l'impresa sociale, tra vincoli e opportunità.</i>
PANEL I	17.00 - 17.45	L'Impact Investing e le prospettive per il mercato italiano. Prof Roberto Randazzo , Università Bocconi – Impact Investing Task Force G8 Aldo Bonati , Etica sgr Francesco Pozzobon , Resp. Advocacy e Impact Investing ItaliaCamp S.r.l. Davide Dalmaso , Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile
GUEST SPEAKER	17.45 - 18.00	Anne Contreras , Of Counsel, Arendt & Medernach Luxembourg <i>Impact Investing: a focus on Europe's experience.</i>
PANEL II	18.00 - 18.45	SELECTRA Management Company e la European Impact Investment Platform (EIIP) Marco Cipolla , Managing Partner, SELECTRA Management Company S.A. Franco Amelio , Partner, Deloitte Sustainability, Deloitte ERS Fabio Salviato , General Manager, Société Européenne Finance Ethique et Alternative – SEFEA

18.45 WALKING AND NETWORKING COCKTAIL

MEDIA PARTNER



MAIN SPONSOR



SPONSORS



NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL MONDO DEI FONDI D'INVESTIMENTO: L'IMPACT INVESTING.

Mercoledì
7 Ottobre

2015

16.00-18.45

Deloitte
via Tortona 25
MILANO

CONTATTI

SELECTRA Management
Company S.A.

Sede:
9 Rue Schiller L-2519
Luxembourg

Ufficio di Rappresentanza:
Via dell'Annunciata 27
20121 Milano

Tel: +352 26 20 22 81 37
Fax: +352 26 20 23 84
events@selectra.lu
www.selectra.lu

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Iscrizione obbligatoria online: www.selectra.lu entro il 6 Ottobre 2015

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.selectra.lu

L'organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma.

ORGANIZZATORE



SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.
INDEPENDENT UCITS-AIFM FUNDS PROVIDER

MEDIA PARTNER

bluerating

MAIN SPONSOR

FARAD GROUP

SPONSORS

Deloitte

Etica SGR
GRUPPO BANCA POPOLARE ETICA

LA
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

FRANCESCA BENATTI

Danni punitivi e abuso del diritto

59

1. L'accostamento¹ dei danni punitivi all'abuso del diritto potrebbe sembrare una contraddizione: gli ordinamenti che ammettono i primi, non riconoscono il secondo e viceversa. I punitive damages nascono in Inghilterra, si affermano negli Stati Uniti secondo una traiettoria ben nota, ma la loro funzione deterrente-sanzionatoria viene considerata estranea ai sistemi di responsabilità di civil law. La teoria dell'abuso del diritto nasce in Francia e l'istituto viene successivamente recepito, seppur con sfumature diverse, dalla legislazione o dalla giurisprudenza dei paesi di civil law². In common law, invece, la possibilità per le corti di staccarsi dal precedente tramite l'uso accorto del distinguishing e soprattutto l'assenza del principio assolutistico "qui iure suo utitur neminem laedit" hanno reso non necessaria l'adozione di questa figura³. Il termine "abuse of right" è utilizzato solo come mera traduzione di un concetto straniero o quando la lingua inglese è lingua franca⁴ come nel contesto europeo. Fermarsi a queste prime impressioni sarebbe, però, sbagliato. Innanzitutto, la rapida circolazione dei modelli ha portato all'introduzione dei danni punitivi in ordinamenti di civil law, come la Cina. Si discute della loro adozione in Francia; in Italia, dove la giurisprudenza ribadisce la loro inammissibilità⁵, si leggono

sentenze che concedono danni sovracompensativi e spesso il risarcimento del danno morale nasconde finalità sanzionatorie. Ugualmente si osserva che negli ordinamenti di common law figure da noi ricondotte sotto la nozione di abuso del diritto, sono fattispecie tipiche di torts. È il caso, ad esempio, della nuisance⁶. Deve, dunque, essere esaminato se in concreto sia opportuna la liquidazione dei punitive damages nei casi di abuso del diritto per ottenere non soltanto una effettiva deterrenza e sanzione, ma anche per supplire alle difficoltà di quantificazione e concessione dei danni compensativi mediante uno strumento che per sua stessa natura sfugge a esigenze di precisione, rigore e alle limitazioni poste al risarcimento del danno⁷. È noto, infatti, che oggi la determinazione del quantum costituisce una problematica significativa per la complessità della realtà tecnica, economica e sociale: le categorie tradizionali paiono non sufficientemente precise per inquadrare la molteplicità delle fattispecie concrete. Si pensi alle distinzioni fra expectation e reliance interest, fra lucro cessante e danno emergente, oggi poste in discussione. La perdita di un bene produttivo⁸, ad esempio, comporta entrambi i danni, tanto è vero che i modelli economici li costruiscono insieme. In questo contesto è agevole osservare come i punitive damages potrebbero essere una soluzione per superare tali difficoltà.

Il tema è tuttavia complicato per due ragioni diverse. La prima consiste nella maggiore attenzione di dottrina e giurisprudenza nel valutare l'ammissibilità nel nostro ordinamento dell'abuso⁹ e successivamente nel

* Il testo riproduce l'intervento al Convegno su "L'abuso del diritto", tenutosi a Brescia, il 26-27 giugno 2015, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Brescia.

1. La dottrina in tema di danni punitivi e di abuso del diritto è vasta. In questa relazione sono citati solo quei saggi con cui si è più intensamente colloquiato.

2. M. ATIENZA & J.R. MANERO, *Illeciti atipici*, Bologna, 2004.

3. A. GAMBARO, *Abuso del diritto, II) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, p. 10 ss.

4. Sulle problematiche terminologiche e di traduzione legate alla nozione di abuso v. A. GAMBARO, *Note in tema di abuso del diritto ed ordine di mercato nel diritto italiano e comunitario*, in *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, p. 94 ss.

5. G. PONZANELLI, *Danni punitivi? No grazie*, in *Foro It.*, 2007, I, c. 1461.

6. Cfr. A. DE ROBILANT, *Abuse of Rights: The Continental Drug and the Common Law*, 61 *Hastings Law Journal*, 2010, p. 687.

7. G. CALABRESI, *The complexity of torts-The case of punitive damages*, in M.S. MADDEN (a cura di) *Exploring tort law*, Cambridge University Press, 2005, p. 333 ss.

8. P. TRIMARCHI, *Il Contratto: Inadempimento e rimedi*, Milano, 2010, p. 129 ss.

9. Cfr. U. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim.*

Jeudi 11 Mai 1890.

« LE JOURNAL » de ce jour avec ce supplément : 10 centimes.

9^e ANNÉE N° 19.

5 Cent.

LE JOURNAL

5 Cent.

POUR TOUS


La publicité de ce supplément est exclusivement reçue à l'Administration du « JOURNAL », 100, rue Richelieu.

SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ DU « JOURNAL »

Ce supplément est adressé gratuitement à tous les abonnés du « JOURNAL ». Abonnements au Journal pour tous seul.

RÉDACTION et ADMINISTRATION, 100, Rue Richelieu, PARIS. Un an 4 f. Six mois 2 f. Trois mois 1 f.

DESSIN DE F. BAC.



COMBINAISONS

LA DAME QUI VEUT DIVORCER. — Il ne veut décidément ni me tromper ni me battre! C'est un saint!... Tout est raté!...
 MAITRE MACHLAVEL. — Non, nous allons maintenant le faire passer pour fou.
 LA DAME QUI VEUT DIVORCER. — Que Dieu vous entende!

delineare le fattispecie in cui si concretizza rispetto alle sue conseguenze, tra le quali si annovera il danno risarcibile. Peraltro questo elemento è stato utilizzato quasi esclusivamente per determinare l'esistenza di un abuso. La seconda riguarda la necessità, qualora si volessero adottare i danni punitivi nell'abuso, di introdurli per via legislativa. Ciò dovrebbe comportare anche la contestuale previsione di questa figura. Non si può, infatti, lasciare la loro adozione all'opera della giurisprudenza che si troverebbe ad essere creatrice sia della fattispecie che del danno.

Va osservato come il nostro legislatore è ricorso a una figura simile ai danni punitivi solo nel caso di abuso del processo¹⁰. L'art 96, comma terzo, c.p.c., infatti, prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Le ragioni di questa scelta si rinvergono nell'esigenza di tutelare il bene giuridico della corretta amministrazione della giustizia e di ottenere una reale deterrenza. La sola regola della soccombenza risulta, infatti, insufficiente. I danni punitivi e l'abuso del diritto presentano alcuni elementi comuni. Essi operano come reazioni a ipotesi di dolo, di volontarietà della condotta. È stata efficacemente constatata l'illusorietà dell'idea che il divieto di abuso del diritto basti a moralizzare le condotte giuridiche¹¹; la stessa considerazione vale in relazione ai danni punitivi. Entrambi questi istituti sembrano trovare un fondamento nella necessità di correggere anomalie, arbitri, offese rilevanti alla società e ai suoi valori. In essi è presente un elemento "sociale". Infatti, secondo alcune tesi recenti i punitive damages rispondono, oltre a logiche di deterrenza e retribuzione, anche alla esigenza di compensazione della società come obiettivo autonomo, basato su logiche della giustizia correttiva¹². Pare, quindi, suggestiva l'idea di unirli al fine di sanzionare comportamenti gravi, impedire il ripetersi di queste condotte e in parte risarcire chi ha subito un pregiudizio. Secondo questa vi-

sione di fronte a dolo e a condotte gravi, l'ordinamento non potrebbe rimanere indifferente e pertanto si imporrebbe la necessità di concedere tali danni come espressione di una condanna sociale. La condotta di chi commette l'abuso, infatti, non sarebbe adeguatamente colpita tramite il risarcimento tradizionale, spesso di difficile misurazione.

Nella giurisprudenza statunitense i punitive damages sono liquidati nei casi di abuso che costituiscono anche torts come la nuisance. Questo non deve stupire: i danni punitivi sono un rimedio generale che si applica alle varie fattispecie, non servono a gerarchizzare gli illeciti quanto a sanzionare la condotta. La loro concessione si ritrova, seppur più difficilmente, anche in alcune ipotesi di recesso ingiustificato nei contratti di franchising, distribuzione e agenzia. In tali casi, la liquidazione dei punitive damages si fonda su argomenti diversificati, che muovono dalla violazione del dovere fiduciario e dalla grave lesione della buona fede ad un unequal bargaining power. Sono ipotesi al confine fra contratto e illecito e in cui la fattispecie viene spesso manipolata per farla rientrare in un tort e consentire proprio il risarcimento punitivo. Questo avviene principalmente quando la condotta è simile al nostro abuso del diritto, essendo opportunistica, caratterizzata da dolo o dal consapevole disinteresse per i diritti altrui¹³. Non tutte le giurisdizioni li riconoscono, in alcune di esse sono richiesti elementi ulteriori. In quella di New York, ad esempio, per ottenerli nei casi di egregious bad faith breach of contract è generalmente reputato necessario il "public harm"¹⁴.

È interessante osservare come l'elemento del dovere fiduciario, unitamente alla good faith and fair dealing e alla reasonable expectations of the parties, sia alla base di alcune decisioni in tema di minority shareholders oppression in cui sono stati concessi i danni punitivi¹⁵. Essi sono liquidati, soprattutto quando si tratta di una close company, giacché la minoranza può diffi-

dir. proc. civ., 1958, p. 18 ss. In tal senso F. BUSNELLI e E. NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, vol. V, *Responsabilità civile e tutela dei diritti*, Milano, 1998, 77 ss.

10. M. TARUFFO, *Elementi per una definizione di "abuso del processo"*, in AA.VV., *L'abuso del diritto*, Padova, 1998, p. 435; ID., *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, p. 117 ss.

11. Così P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1965, p. 289.

12. C.M. SHARKEY, *Punitive damages as societal damages*, in 113 *Yale L. Jour.*, p. 2003, p. 347 ss.

13. *Sull'applicazione dei danni punitivi nei casi di opportunistico o fraudolento breach of contract mi permetto di rinviare a F. BENATTI, Correggere e punire dalla law of torts all'inaidempimento del contratto*, Milano, 2008, p. 286 ss.

14. *N.Y. Univ. v. Cont'l Ins. Co.*, 87 N.Y.2d 308, 662 N.E.2d 763, 639 N.Y.S.2d 283 (1995). Tuttavia gli standards utilizzati dalle corti sono vari. V. sul punto J. Leventhal & T. Dickerson, *Punitive Damages: Public Wrong or Egregious Conduct - A Survey of New York Law*, in 76 *Albany L. Rev.*, 2013, p. 961.

15. V. D. K. MOLL, *Shareholder Oppression And "Fair Value": Of Discounts, Dates, and Dastardly Deeds In The Close Corporation*, in 54 *Duke L. Jour.*, 2004, p. 293 ss., in particolare nota 252.

cilmente rimediare agli abusi della maggioranza e si trova in una posizione vulnerabile. Va constatato, però, che anche in tali fattispecie la condotta deve essere particolarmente grave e opportunistica, altrimenti emerge la preferenza per una liquidazione compensativa, quando è richiesto un rimedio risarcitorio. I danni punitivi si configurano qui come una rara eccezione. Tuttavia l'applicazione di punitive damages per abuso del diritto, anche alla luce della frammentata e non uniforme esperienza statunitense, non sembra convincente. Un ostacolo alla loro liquidazione si incontra innanzitutto in un argomento di ordine storico-sistemico. Essi nascono come punto d'incontro fra diritto civile e penale, introducendo nel primo l'elemento retributivo/deterrente tipico del secondo. La loro natura quasi-criminal, seppur non è mai stata considerata in common law un impedimento alla loro liquidazione all'interno di una azione in torts, ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla applicabilità delle garanzie costituzionali tipiche del diritto penale nelle ipotesi di loro concessione. Ciò però determina una loro inammissibilità nei casi in cui non vi sia una certezza della fattispecie come nell'abuso del diritto: si verificherebbe, infatti, una lesione del principio di legalità.

Questa obiezione potrebbe essere superata da considerazioni pragmatiche che individuerebbero nei punitive damages lo strumento più efficace nei casi di abuso. È interessante in proposito l'esperienza brasiliana, in cui convivono entrambi gli istituti. L'art. 187 del codice civile prevede che "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes". Per quanto riguarda i danni punitivi, seppur formalmente siano reputati inammissibili, le corti, nel quantificare i danni morali, si basano sulle medesime ragioni e criteri tipici dei danni punitivi, sicché si determina una coincidenza tra le due voci di danno. La stessa dottrina ne riconosce la quasi totale uguaglianza.

Un'analisi attenta della giurisprudenza permette di individuare le somiglianze fra le fattispecie di abuso riconosciute più frequentemente nel nostro ordinamento e quelle brasiliane e in queste ultime si riscontra la costante concessione dei danni morali. Ma il differente contesto giuridico, sociale ed economico tra i due sistemi non consente una equiparazione o anche solo di trarre indicazioni utili. I giuristi brasiliani hanno imparato la lezione di Pietro Rescigno e sono consapevoli delle tensioni ideologiche sottese alla nozione di abuso. Tuttavia, proprio l'enfatizzazio-

ne del ruolo sociale¹⁶ dell'abuso unito a una visione fortemente solidaristica della buona fede e dei danni morali comporta una loro funzione diversa da quella che potrebbero svolgere nel nostro ordinamento.

Il maggior impedimento risiede proprio nell'applicazione in una ipotesi vaga e dai contorni indefiniti¹⁷, che rappresenta la crisi della fattispecie¹⁸, di una figura di danno altrettanto soggetta alla discrezionalità del decisore. Benchè non si voglia ripetere il dibattito sulla certezza del diritto che ha accompagnato le origini di questo istituto¹⁹, è chiaro che un loro abbinamento comporterebbe una totale incertezza sia sull'*an* sia sul *quantum*. Di fronte a un principio difficilmente inquadrabile e concretizzabile in regole precise e chiare anche per le diverse²⁰ interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali²¹ sarebbe arduo prevedere non solo quale condotta è abusiva, ma come potrebbe essere sanzionata sia riguardo all'adozione nei *punitive damages* sia al loro quantum. Ciò risulterebbe non solo inefficiente, ma soprattutto comporterebbe un'ingiustizia che il richiamo alla morale, alla solidarietà o all'equità non servirebbero a giustificare. È vero, infatti, che la solidarietà è immanente alla giustizia, ma il rischio è che il giudice privo di vincoli e di parametri obiettivi la utilizzi come modo per perseguire la propria visione ideologica e sociale. La totale discrezionalità sarebbe difficile da controllare.

2. Pur non essendo, dunque, auspicabile l'uso dei *punitive damages* nei casi di abuso del diritto, le ragioni di deterrenza e talvolta di effettiva compensazione che


16. Sull'utilizzo dell'abuso del diritto in un ordinamento socialista cfr. G. CRESPI REGHIZZI & R. SACCO, L'abuso del diritto nel sistema civilistico jugoslavo, Est-Ovest, (2), 1977, pp. 55-57. V. G. ALPA, Appunti sul divieto dell'abuso del diritto in ambito comunitario e sui suoi riflessi negli ordinamenti degli Stati Membri, in Contr. impr., 2015, p. 247.

18. N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, p. 36 ss.

19. V., ad esempio, M. ROTONDI, L'abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, p. 116 secondo cui l'abuso del diritto "è un fenomeno sociale, non un concetto giuridico, anzi uno di quei fenomeni che il diritto non potrà mai disciplinare in tutte le sue applicazioni che sono imprevedibili: è uno stato d'animo, è la valutazione etica di un periodo di transizione, è quel che si vuole, ma non una categoria giuridica, e ciò per la contraddizione che non lo consente".

20. Cfr., ad esempio, la ricostruzione di A. GENTILI, Il diritto come discorso, Milano, 2013, p. 401 ss.

21. Per una critica puntuale alle varie ricostruzioni della figura dell'abuso C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 103 ss.



scissione di Zaniboni e Romagnoli.

Emilio Zola davanti la Corte di Assise di Parigi.

li giustificerebbero, potrebbero portare a prospettare in alcune fattispecie il risarcimento di un'altra tipologia di danni definiti sovracompensativi²², cioè di quelli da restituzione dell'ingiusto profitto²³.

Essi potrebbero sembrare preferibili proprio, perché la loro quantificazione non è lasciata alla totale discrezionalità del giudice, ma è fondata su un parametro oggettivo e determinabile attraverso criteri sufficientemente puntuali. Ciò potrebbe permettere un bilanciamento fra l'esigenza di deterrenza e quella di prevedibilità e certezza delle decisioni.

Una loro eventuale introduzione sarebbe agevolata dal fatto che il nostro ordinamento già conosce questa figura. L'art. 125 del codice di proprietà industriale prevede che, oltre al risarcimento ex artt. 1223, 1226 1227 c.c., "debbono essere considerate le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". La loro estensione ai casi di abuso sembrerebbe coerente con l'istituto: infatti uno degli elementi sintomatici di questa figura è appunto l'ingiustificato guadagno di una parte a scapito dell'altra o, "il sacrificio di un bene altrui sproporzionato all'utilità di chi se ne avvantaggia"²⁴.

La soluzione potrebbe essere valida in alcune ipotesi, ma non in tutte: chi ha commesso l'abuso deve aver avuto un vantaggio economico dal comportamento tenuto, che ha causato un danno non nominale per l'altra parte. Se ci fosse solo l'elemento del profitto in assenza di una perdita effettiva, la sua restituzione potrebbe configurare un ingiusto arricchimento e risultare di fatto inefficiente. Va anche messo in luce come il confronto fra utilità²⁵ sia spesso difficile da effettuare in concreto²⁶, sia perché intervengono fattori

non esclusivamente economici sia in quanto la stessa valutazione dei vantaggi patrimoniali non è facilmente quantificabile.

Anche la scelta di utilizzare quale misura di risarcimento i cosiddetti *restitution damages* non sembra, però, la più opportuna come emerge facendo riferimento ai casi di recesso *ad nutum*. In tali fattispecie il rischio può venire allocato contrattualmente dalle parti e quindi risulterebbe inutile, se non inefficiente, la loro concessione. Questo avviene, per esempio, nei casi in cui sia pagato un prezzo più elevato in cambio della possibilità di recedere in qualsiasi momento oppure il piano economico configurato dalle parti è tale da far ritenere che il recesso non solo fosse contemplato attraverso una clausola, ma fosse anche considerato un'ipotesi plausibile alla luce dell'intero programma stabilito.

Inoltre, giacché l'abuso del diritto è una figura vaga e soggetta alla visione ideologica dell'interprete, questi potrebbe rinvenire un comportamento sanzionabile anche in legittime strategie d'impresa. Il rischio è di far coincidere sempre una posizione di maggior forza con un abuso. Si tratta di visioni contrapposte del mercato e dell'economia. Criteri giuseconomici fanno ritenere ammissibili i danni da profitto solo sulla base di un'analisi costi/benefici, approcci liberali negano la loro risarcibilità, lasciando al mercato il compito di autoregolarsi, mentre una visione protezionistica potrebbe farli ritenere uno strumento utile di correzione di eventuali asimmetrie economiche e contrattuali. I danni sovracompensativi, però, non possono e non devono essere interpretati come danni atti a riempire gap economici e sociali. Non sono e non dovrebbero essere uno strumento di redistribuzione del reddito. Già l'esperienza statunitense ha mostrato i pericoli di una loro quantificazione sulla base del patrimonio del convenuto e di una loro incontrollabilità ed eccessività nelle situazioni in cui fossero coinvolte grandi multinazionali, banche o assicurazioni.

In realtà, anche nelle fattispecie di recesso *ad nutum*²⁷ pare preferibile la concessione di danni di natura compensativa. Si constata peraltro al tempo stesso sia la difficoltà di individuare con precisione le voci

22. Si osserva come in Inghilterra vi sia una certa coincidenza tra danni punitivi e da ingiusto profitto, essendo i casi di arricchimento tra quelli in cui sono consentiti i punitive damages. Cfr. D. RENDLEMAN, *Measurement of Restitution: Coordinating Restitution with Compensatory Damages and Punitive Damages*, 68 Wash. & Lee L. Rev., 2011, p. 973 ss.

23. V. P. PARDOLESI, *Profitto illecito e risarcimento del danno*, Trento, 2005.

24. P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, cit., p. 289.

25. V. il caso Oldsmobile commentato da L. Feller, *The Case for Federal Preemption of State Dealer Franchise Laws: Lessons Learned from General Motors' Oldsmobile Litigation and Other Market Withdrawals*, in 11 Penn. J. Bus. L., 2009, p. 909.

26. R. PARDOLESI e A. PALMIERI, Della serie "a volte ri-

tornano": l'abuso del diritto alla riscossa, in *Foro It*, 2010, c. 9598 ss.; R. PARDOLESI, *Nuovi abusi del diritto: percorsi di una clausola generale*, in *DANNO E RESPONSABILITÀ*, Part 12, 2012, p. 1165 ss.

27. Su abuso e recesso *ad nutum* cfr. F. GAMBINO, *Il Rapporto obbligatorio*, 1, in *Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco*, Torino, 2015, p. 222 ss.

che ne permettono la liquidazione sia la possibilità di utilizzarle in modo da assicurare un risarcimento completo e di fatto deterrente. Agire con prudenza e razionalità attraverso il danno, anche solo compensativo, potrebbe essere concretamente utile a reprimere eventuali comportamenti opportunistici. La necessità di protezione nei confronti di abusi determinati da posizione dominante o di maggior forza di potere contrattuale è particolarmente avvertita in tutte le giurisdizioni, ad esempio in Sudafrica il franchisee è considerato un consumatore per potergli estendere la tutela specifica.

Innanzitutto, devono essere concesse le spese effettuate e gli investimenti posti in essere nell'affidamento della continuazione del contratto fino al loro completo ammortamento, purchè ragionevoli. Si devono così considerare il piano economico stabilito dalle parti e le richieste fatte dalla parte concedente. Nei contratti²⁸ di distribuzione, concessione e franchising vengono generalmente imposti standards di condotta e di immagine che comportano dei costi, a volte elevati. Un ulteriore elemento da valutare è la dimensione temporale: in un contratto della durata di cinque anni diverso è recedere dopo uno o dopo quattro anni. È evidente che questi fattori possono portare a livellare il risarcimento verso l'alto, come sempre peraltro avviene nei casi di dolo, ma si dovrebbe comunque rimanere nella sfera del danno compensativo.

Va poi esaminata l'incidenza che il recesso comporta sul valore patrimoniale dell'impresa relativamente agli aspetti patrimoniali e non. Infatti, la perdita di una concessione può determinare una lesione significativa dell'immagine e della sua capacità di porsi sul mercato, che devono essere compensate. L'analisi va effettuata in concreto, ponendo attenzione al mercato di riferimento e alla situazione oggettiva, tra cui la durata del contratto e le motivazioni addotte. Si sottolinea, però, come in alcuni settori un recesso da parte di una grande impresa potrebbe far ritenere inadeguato il franchisee, il concessionario o il distributore e quindi impedire di fatto la sua ricollocazione. Il danno all'immagine diventa quindi un mezzo attraverso cui si può modellare il risarcimento del danno: l'assenza di parametri su cui misurarlo permette, infatti, di conformarlo al caso e potrebbe essere una possibile via per introdurre elementi sanzionatori. Tuttavia, se

da una parte la sua maggiore flessibilità può essere utile nel consentire una liquidazione più completa, dovrebbe essere evitata l'introduzione di danni sovracompensativi mascherati. Pare quindi necessario che venga provata la sua sussistenza e non sia considerato in *re ipsa*.

Potrebbe essere concessa o la prospettiva reddituale che si sarebbe avuta oppure i costi di una eventuale riorganizzazione dell'impresa sul mercato sulla base delle valutazioni della corte alla luce del caso concreto. Queste due voci, che in linea teorica sono chiaramente distinguibili, potrebbero in pratica coincidere. Si evidenzia anche in relazione ad esse che vi è la possibilità di mascherare danni sovracompensativi. Si consideri il caso di un contratto di distribuzione di sei anni interrotto "abusivamente" dopo tre. La scelta delle corti potrebbe essere quella di concedere un danno basato sulla prospettiva reddituale dei tre anni mancanti o solo di uno: in una ipotesi ci avvicineremmo ad una sanzione, nell'altra la liquidazione sarebbe solo compensativa. Un esempio si trae da una sentenza recente della Corte d'Appello di New York²⁹ relativa ad un recesso ad nutum di un contratto di distribuzione di un medicinale che avrebbe potuto essere qualificato come abusivo nel nostro ordinamento. Nell'accordo stipulato era stabilito che non potessero essere chiesti i danni consequenziali, ma solo quelli diretti. Il distributore agiva, invece, in giudizio chiedendo i profitti che avrebbe ottenuto dalla vendita di quel prodotto o di un altro simile nel periodo rimanente pari a \$100 milioni, che secondo la giurisprudenza costante erano qualificati come consequential damages. In primo grado, pertanto, venivano concessi solo i danni nominali sulla base del contratto.

La Corte d'appello si pronunciava a favore del distributore, muovendo dall'argomento che in un accordo di distribuzione i profitti derivanti dalla vendita del prodotto sono lo scopo del contratto e quindi costituiscono in caso di termination i danni prevedibili e diretti. Diversamente la dissenting opinion criticava la interpretazione creativa e sottolineava che "is no boon in the commercial world, where reliance, definiteness and predictability are such important goals of the law itself, designed so that parties may intelligently negotiate and order their rights and duties". Si evidenzia come di fronte ad un accordo che avrebbe determinato solo la liquidazione di danni nominali e

28. Sui contratti di durata in generale v. M. GRANIERI, Il tempo e il contratto. Itinerario storico-comparativo sui contratti di durata, Milano, 2007.

29. BIOTRONIK v. CONOR MEDSYSTEMS IRELAND LTD, March 27, 2014 - NY Court of Appeals.

pertanto la non compensazione di una parte, si è scelto di modificare orientamento, cambiando la tradizionale qualificazione dei profitti persi come consequential damages.

Rilevante è, inoltre, in tali casi l'aspetto temporale e cioè se si debba considerare la prospettiva reddituale nel momento di conclusione dell'accordo o successiva. Tali valutazioni, che potrebbero condurre a risultati molto diversi, dipendono da una analisi del caso concreto e principalmente dalle caratteristiche del mercato di riferimento, dei soggetti coinvolti e dal contratto stipulato. Nel calcolo potrebbero poi essere conteggiate le chances effettivamente perse: la voce è delicata, soprattutto a livello probatorio, nella identificazione e nella quantificazione ed è complicata dalle possibili variazioni di mercato ed economiche. Anche qui, l'elemento sanzionatorio può essere inserito in modo mascherato.

Riflessioni analoghe possono essere svolte con riferimento all'adozione dei danni sovracompensativi per abuso nel diritto societario³⁰. Il problema è avvertito come meno rilevante, essendo spesso l'interesse unicamente quello di annullamento della delibera. Tuttavia, se ricorressero i presupposti per l'azione risarcitoria, ciò che va protetto è il valore della partecipazione azionaria, la quale deve servire come limite ai danni eventualmente risarciti³¹. Ad esempio nel caso di abuso di direzione e controllo nei gruppi, il danno dovrebbe coincidere con la diminuzione del valore delle azioni dovuta al comportamento abusivo. L'introduzione di elementi deterrenti/sanzionatori, infatti, incontra le stesse obiezioni di certezza, di efficienza sottolineate per l'abuso nei casi di recesso *ad nutum* nei contratti di durata nonché le medesime difficoltà di misurazione delle utilità effettivamente percepite. Va constatata la possibilità, però, anche in questa ipotesi di modulare la liquidazione considerando elementi quali la prospettiva reddituale o i possibili danni non patrimoniali, per poter avvicinare il danno al pregiudizio sofferto e per rendere meno vantaggioso il comportamento abusivo.

È evidente, infatti, la necessità di determinare il risar-

cimento tenendo conto della gravità della condotta³²; tuttavia la discrezionalità lasciata al giudice non può essere eccessiva. Anche quando le particolari circostanze della fattispecie concreta comportino l'esigenza di concedere un danno elevato, esso deve rimanere compensativo ed essere ancorato a parametri obiettivi e controllabili. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui si ricorra all'art. 1226 c.c. Esso, infatti, può servire ad avvicinare la perdita subito a quella liquidata quando non può essere provata o è difficile la quantificazione, ma non per concedere più di quanto sofferto o per inventare un danno. I criteri adottati dal decisore devono, pertanto, essere esposti con chiarezza nella motivazione, risultando inadeguate forme vaghe e generiche, che non permettono un controllo sul percorso logico-giuridico seguito.

Infine, il tema va considerato alla luce della globalizzazione e della concorrenza fra sistemi³³: la risarcibilità di danni da profitto o di quelli punitivi in una fattispecie non chiaramente definita e soggetta alla visione dell'interprete potrebbe di fatto comportare la preferibilità per altri ordinamenti e dunque minori investimenti in Italia. Si pensi ad una multinazionale che decida di sondare il mercato europeo provando ad aprire una rete commerciale in uno Stato: la presenza di risarcimenti sovracompensativi e abuso del diritto, così come delineato nelle sentenze della Cassazione nel caso Renault³⁴ o in quelle più recenti sull'abuso di posizione dominante, scoraggerebbe la scelta del nostro paese. Infatti, qualora l'impresa recedesse, magari a causa di margini di profitto inferiori alle aspettative o per ragioni di ristrutturazione e di riorganizzazione, potrebbe rischiare di incorrere in una sanzione. Uguale risultato si otterrebbe con la loro adozione nel diritto societario, dove l'ammissibi-

32. V. G. VISINTINI, *Cos'è la responsabilità civile*, Napoli, 2014, p. 309 ss.

33. A. ZOPPINI (a cura), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Roma-Bari, 2004; A. NICOLUSSI, *Europa e cosiddetta competizione tra ordinamenti giuridici*, in *Europa e dir. priv.*, 2006, p. 84, A. GAMBARO, *Civil law e common law: evoluzione e metodi di confronto*, in *AAVV, Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law*, in *Quaderni Riv. trim dir. proc. civ.*, Milano, 2009, p. 7 ss.

34. V. F. GALGANO, *Qui iure suo abutitur neminem laedit?*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 311 ss. Cfr. inoltre sull'abuso del diritto in ambito contrattuale i contributi di R. CALVO, G. D'AMICO, G. De CRISTOFARO, F. DI MARZIO, R. FAVALE, F. MACARIO, M.R. MAUGERI, R. NATOLI, M. ORLANDI, S. PAGLIANTINI, C. RESTIVO, C. SCOGNAMIGLIO, G. VETTORI, in *S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede dei contraenti*, Torino, 2010.

30. V., ad esempio G.B. PORTALE, *Minoranze di blocco» e abuso del voto nell'esperienza europea: dalla tutela risarcitoria al gouvernement des juges?*, in *Europa e dir. priv.*, 1999, p. 153 ss.

31. Cfr. C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, in *Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schelsinger*, Milano 2012, p. 66 ss e p.340 ss.

lità di *punitive damages* per abusi della maggioranza o nelle ipotesi di gruppi per abuso di direzione e controllo potrebbe far diminuire gli investimenti. Come è stato ricordato, “il capitalismo ha bisogno di un diritto che si possa calcolare in modo simile a una macchina³⁵”. “La calcolabilità esige un diritto formale che si appoggi a fattispecie ed a giudizi sussuntivi³⁶”. Danni sovracompensativi e abuso del diritto “precludono all’imprenditore di contare sul futuro giuridico”³⁷.

. Non si può dimenticare, poi, come in tali fattispecie vi è il rischio latente, spesso sottolineato dagli studi di analisi economica, che il costo sia sopportato da altri soggetti quali i consumatori o i dipendenti.

3. Queste brevi osservazioni consentono alcune riflessioni.

I danni sovracompensativi e l’abuso del diritto sono istituti che hanno funzioni simili e che rispondono alla esigenza di colpire comportamenti gravi, quando non vi sono o sono insufficienti i rimedi tradizionali. La delicatezza di entrambi e il loro utilizzo nella pratica fanno però sorgere delle perplessità sulla possibilità di combinarli, nonostante le suggestioni. Non solo

sono di ostacolo i contorni indefiniti dei due istituti a cui si aggiunge l’uso sempre più frequente e spesso non condivisibile di clausole generali come la buona fede, ma soprattutto il fatto che introdurre i danni sovracompensativi in questa ipotesi comporta delle criticità derivanti dalla scarsa esperienza del nostro ordinamento con tale figura. Alcuni problemi andrebbero risolti precedentemente come la eventuale loro destinazione a fondi particolari, la fissazione di un rapporto fra danni compensativi e punitivi o di un limite al loro ammontare. Anche se si optasse per l’adozione di una forma di disgorgement, si imporrebbero comunque maggiori cautele rispetto al 125 c.p.i. per le caratteristiche della fattispecie e i diversi ambiti giuridici in cui può essere applicato. I danni sovracompensativi nell’abuso del diritto non devono diventare una forma di abuso. Nella ricostruzione dell’istituto come certezza contro giustizia non bisogna dimenticare che la certezza è essa stessa giustizia. È necessario un controllo per evitare che “nei processi di concretizzazione del diritto si formi un residuo irrazionale prodotto da elementi non cognitivi provenienti dalla precomprensione soggettiva del giudice”³⁸.



35. M. WEBER, *Storia economica ecc.*, 1919-1922, trad. it., Roma, 1993, p. 298, come riportato in N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in *Riv. dir. civ.*, I, p. 20.

36. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., p. 20.

37. N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., p. 21.

38. L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. 89.

La riforma della Pubblica Amministrazione e la riduzione della spesa pubblica di parte corrente

Sintesi della proposta del gruppo di studio “Il Giardino dei semplici, Firenze”*

Il punto di partenza del ragionamento è che una riforma della Pubblica Amministrazione italiana richiede di operare su tre dimensioni:

- innanzitutto la riforma non dovrebbe porsi solo l'obiettivo di riordinare e semplificare l'esistente ma, analogamente a quello che hanno fatto o stanno facendo molte altre Amministrazioni in giro per il mondo, ripensare il ruolo dello Stato e, ragionevolmente, ridurne il peso sull'economia e sulla società civile. Occorre cogliere l'opportunità della riforma per realizzare un'amministrazione moderna, non interventista, perciò di dimensioni ridotte, concentrata sui servizi essenziali per i cittadini.
- in secondo luogo occorrerebbe tener conto che la nostra è una Amministrazione vecchia, plasmata da uno Stato prima militare, poi fascista e, infine, interventista durante la Repubblica. Operare sulla Pubblica Amministrazione italiana richiede, in altre parole, di operare su una Amministrazione che si è venuta articolando, nel corso di oltre 150 anni, per effetto di leggi, regolamentazioni il cui unico scopo era rafforzare il potere dell'Amministrazione, mediante la sottoposizione dei cittadini alla supervisione dell'Autorità pubblica. Nessuno sa cosa è avvenuto in questi 150 anni di legiferazione amministrativa, nessuno può oggi garantire che la disciplina corrisponda ai principi di uno stato democratico e liberale. Non vi è mai stato nessun filtro o verifica costituzionale.
- infine una riforma lanciata oggi deve porsi l'obiet-

tivo di ricondurre la spesa corrente nelle dimensioni sopportabili dal bilancio pubblico, anche tenendo conto di quanto sarà necessario fare per ridurre il carico fiscale e per ricondurre il debito al livello concordato in sede europea. Il peso della spesa pubblica deve essere ridotto senza tagliare i trasferimenti pubblici per pensioni o sanità ovvero cultura e assistenza sociale, ma riducendo il costo del funzionamento dell'Apparato; in primo luogo, riconducendolo nei confini propri di uno stato liberale e ottimizzando gli aspetti operativi e organizzativi.

Da questi elementi fondanti di una riforma della Pubblica Amministrazione italiana discende

l'approccio suggerito, che prevede:

- una forte responsabilizzazione dei vertici della Pubblica Amministrazione nella ricerca della soluzione nell'area di competenza (per quanto detto sopra, non è ragionevole pensare di rivedere rapidamente le varie strutture della Pubblica Amministrazione senza coinvolgere fortemente chi vi opera e ne conosce storia e stratificazioni organizzative e normative)...
- ...nel predisporre, attraverso opportuni piani di riforma/ristrutturazione, una soluzione in cui sono presenti gli aspetti organizzativi, operativi ma anche normativi (una soluzione che non copra tutti e tre gli elementi, ad esempio che non preveda come normare in modo nuovo processi e organizzazioni, è destinata a non essere mai pienamente operativa)...
- ...un processo articolato in cui le varie strutture della Pubblica Amministrazione e i loro dirigenti sono assistiti, nella predisposizione dei rispettivi piani, da un Nucleo Tecnico e da una Commissione

* Il gruppo di studio comprende: Palo de Santis, Vittorio Gesmundo, Carmine Lamanda, Sergio Lugaresi, Natale D'Amico e Corrado Ruffini

Parlamentare il cui intervento e la cui dimensione sono pensati per raggiungere una massa critica di impatto in 2 anni...

- ...che dovrà interessare non solo i Ministeri, gli Enti pubblici nazionali, ma anche gli enti locali, Regioni, Province e Comuni...
- ...e che prevede l'istituzione di opportuni ammortizzatori sociali per mitigare l'impatto sui dipendenti pubblici di una revisione del perimetro dello Stato e di una ricerca di maggiore efficienza e qualità nei servizi (la riforma del settore bancario italiano fu resa possibile dagli incentivi fiscali e dall'introduzione di ammortizzatori sociali).

In considerazione dei dati di bilancio, l'opera di ristrutturazione deve inoltre porsi un obiettivo esplicito di riduzione della spesa corrente. Guardando ai dati

della Germania, cioè a quelli virtuosi, non a quelli medi europei nei quali prevalgono i risultati dei Paesi fuori dai parametri, la riforma dovrebbe porsi l'obiettivo di un taglio strutturale di 60 miliardi.

Il gruppo di studio "Il Giardino dei semplici Firenze" per promuovere il necessario iter legislativo ha redatto l'articolato di una legge delega che affronta tutti gli aspetti sopra richiamati: dalla ricognizione e verifica dell'esistente, all'azione delegata al Governo di guida della ristrutturazione secondo il mandato ricevuto, agli obiettivi di bilancio e i limiti di spesa, al controllo del Parlamento, alla gestione delle ricadute sul personale, ai criteri di redazione di nuovi testi unici.

L'articolato è stato già letto da illustri giuristi ed economisti e altri attualmente lo stanno leggendo.



Nella Firenze del XV e il XVI secolo i “Giardini” erano luoghi dello spirito, dedicati alla meditazione e alla speculazione filosofica: nacque nei giardini medicei la scuola neoplatonica di Marsilio Ficino, che avviò, fra l’altro, lo studio dei “semplici” (le piante officinali) nel giardino della villa Medicea di Careggi,

Il Giardino dei Semplici di Firenze fu fondato nel XVI secolo (1 dicembre 1545) – dietro il Giardino di san Marco - su impulso del duca Cosimo I de’ Medici, per costituire *“un luogo pubblico dove ... si coltivassero le piante native di climi e paesi differentissimi, affinché i giovini studenti le potessero in breve spazio di luogo e con facilità e prestezza imparare a riconoscere”* (Luca Ghini, primo botanico mediceo, 1543).

E’ il terzo Orto Botanico più antico del mondo dopo quello di Pisa e di Padova. Oggi è una sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze.

La denominazione del gruppo di studio evoca le discussioni in seno all’accademia neoplatonica fiorentina, e per assonanza, la stessa idea della semplificazione. L’idea della denominazione è nata nel corso di una serie di conversazioni con alcuni intellettuali fiorentini cui si descriveva l’iniziativa assunta e il luogo nel quale era maturata l’elaborazione del testo: la sala riunioni di uno studio legale - per lungo tempo la stanza di Paolo Barile - le cui finestre affacciano sul Giardino dei Semplici di Firenze.

**GRUPPO DI STUDIO
GIARDINO DEI SEMPLICI
Via G. Capponi 26 - 50121 Firenze**

**RIFORMARE
la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
per migliorarne le prestazioni riducendo la spesa corrente**

*** ** ***

**ART. 1
Principi generali e finalità**

1 – La ristrutturazione della pubblica amministrazione è volta a migliorare la produttività nell'erogazione dei servizi, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche incrementando il livello qualitativo delle prestazioni; ridefinisce, nell'interesse dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali, il perimetro di attività dell'amministrazione, compresa quella svolta tramite società partecipate o enti strumentali; persegue tali obiettivi in un quadro economicamente sostenibile, improntato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie; assicura alla struttura organizzativa dell'amministrazione un grado di flessibilità sufficiente ad assicurare tempestiva risposta alle esigenze di rimodulazione della spesa che emergano nel tempo.

2 – L'insieme delle misure previste dai piani indicati all'art. 2 deve incrementare la produttività dell'amministrazione e migliorare la qualità delle prestazioni svolte; ridurre la durata dei procedimenti; ridurre la spesa corrente in misura significativa.

3 – Gli obiettivi di incremento della produttività, miglioramento della qualità delle prestazioni e riduzione della durata dei procedimenti, sono identificati dal Nucleo Tecnico previsto all'art. 3, applicando il metodo di misurazione definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c).

4 – Gli obiettivi di riduzione della spesa sono identificati nel 20% della spesa per consumi finali e nel 10% della spesa corrente di competenza - al netto degli interessi passivi e dei trasferimenti identificati dallo stesso Nucleo tecnico ai sensi dell'art. 3 comma 4 - risultanti dal bilancio consuntivo al 31.12.2013.

1

Tel. 055 2479020; e-mail: vittorio.gesmundo@tin.it

5 – Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali della materia e rispondono ad esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

**Capo I
Ristrutturazione dell'Amministrazione centrale**

**ART. 2
Piani di ristrutturazione**

1 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le Amministrazioni centrali ad ordinamento autonomo, gli Enti pubblici nazionali sottopongono al Governo i piani di ristrutturazione delle rispettive organizzazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2 – Le amministrazioni indicate al comma 1, con l'assistenza e la collaborazione del Nucleo Tecnico previsto dall'art. 3, al quale trasmettono i risultati appena disponibili:

- a) consultano, anche mediante canali telematici, i cittadini, le imprese, le formazioni sociali, gli altri destinatari delle loro prestazioni, anche interni alla pubblica amministrazione, in tempo utile per conoscerne il giudizio sulla propria attività;
- b) censiscono le funzioni attribuite a ciascuna Amministrazione dalla legge e individuano gli interessi per la tutela dei quali ne è stato loro attribuito l'esercizio;
- c) definiscono i criteri di misurazione e le unità di misura del livello delle prestazioni svolte in termini di risultati, produttività e costi dei servizi erogati, e ne quantificano i valori negli ultimi tre anni, all'attualità e prospettici, anche alla luce dei risultati della consultazione di cui al punto a).

3 – I piani di ristrutturazione, elaborati dalle Amministrazioni con l'assistenza e la collaborazione del nucleo Tecnico previsto all'art. 3:

- a) selezionano gli interessi pubblici essenziali, sulla tutela dei quali concentrare l'attività, tenendo conto dell'esigenza di ricondurne

**Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014**

il perimetro entro un quadro economico sostenibile, alla luce dei risultati della consultazione di cui al punto a) del comma 2;

- b) determinano, applicando i criteri indicati al punto c) del comma 2, il livello di qualità delle attività volte alla soddisfazione degli interessi selezionati, compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione indicati all'art.1;
- c) ridefiniscono la distribuzione delle competenze tra i diversi uffici, concentrandone l'esercizio al livello più idoneo, secondo il principio di sussidiarietà, riducendo comunque il numero dei centri decisionali;
- d) razionalizzano le strutture operative, logistiche, funzionali, centrali e periferiche, mediante soppressioni e accorpamenti, al fine di ridurre nella misura massima possibile il numero degli uffici, e sviluppano nella misura massima possibile il ricorso a tecniche di gestione e comunicazione digitale;
- e) prevedono la ristrutturazione organizzativa e finanziaria degli enti strumentali, vigilati, e delle società controllate, anche attraverso processi di concentrazione, trasformazione, semplificazione della catena di controllo, soppressione e liquidazione, ovvero dismissione;
- f) indicano come coinvolgere e responsabilizzare, anche sotto il profilo disciplinare, la dirigenza delle amministrazioni interessate nella ristrutturazione organizzativa e nell'efficiente gestione dell'attività;
- g) indicano le linee guida di una disciplina uniforme dell'esercizio delle funzioni affidate, che comportino una rilevante semplificazione dei procedimenti e ne assicurino la conclusione in tempi sufficientemente brevi da assicurare tempestiva risposta alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali;
- h) identificano le esigenze di adeguamento della normativa vigente, indicando separatamente e in modo esplicito le disposizioni che

devono formare oggetto di modificazione legislativa e le fonti di rango subalterno alla legge;


- i) verificano l'eccedenza delle attuali dotazioni di organico, strutture, risorse finanziarie e personale, rispetto alle esigenze del servizio ridefinite a regime;
- j) indicano i tempi di realizzazione degli interventi di ristrutturazione programmati, comunque contenuti entro 24 mesi, i metodi di controllo dell'implementazione delle diverse fasi del processo di attuazione, gli strumenti di intervento nei confronti del personale inadempiente;
- k) predispongono gli strumenti volti ad assicurare la massima flessibilità della risposta alle esigenze di rimodulazione della spesa pubblica e al suo eventuale ridimensionamento;
- l) prevedono ogni altra misura utile od opportuna per raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1.

ART. 3 Nucleo Tecnico

1 – E' istituito il Nucleo Tecnico per la Ristrutturazione della pubblica amministrazione, al quale è affidato il compito di assistere le Amministrazioni, la Presidenza del Consiglio ed il Governo, nell'elaborazione, nella valutazione e nell'attuazione dei piani di ristrutturazione.

2 – Il Nucleo Tecnico è composto da venti persone, oltre al Presidente. Il Governo ne nomina il Presidente su proposta del Presidente del Consiglio; nomina gli altri componenti su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Nucleo Tecnico.

3 – La composizione del Nucleo deve garantire l'apporto di competenze interdisciplinari (giuridiche, economiche, contabili, organizzative, operative), maturate in processi di ristrutturazione organizzativa di imprese, l'attività delle quali sia orientata alla soddisfazione delle esigenze dell'utenza, nei settori industriale, bancario, finanziario, assicurativo e dei servizi, attive sui mercati internazionali.



4 – Il Nucleo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale di personale di supporto e di segreteria che essa mette a disposizione.

4 – Il Nucleo, che sostituisce ogni altro organo di consulenza dell'amministrazione nelle attività disciplinate dalla presente legge:

- indica i trasferimenti al netto dei quali si definisce la base di calcolo degli obiettivi di contenimento della spesa indicati all'art. 1, tenendo conto dei compiti assegnati a ciascuna amministrazione;
- elabora schemi uniformi per la raccolta e il censimento delle informazioni indicate al comma 2 dell'art. 2, che devono comprendere le dotazioni di personale e risorse dedicate, nonché per la redazione dei piani di ristrutturazione, e ne prescrive l'adozione;
- assiste le Amministrazioni nell'elaborazione dei piani di ristrutturazione e ne verifica la coerenza, l'idoneità e l'attendibilità;
- suggerisce le riduzioni del perimetro di azione dell'amministrazione che ritenga utili, alla luce dei risultati del censimento e della consultazione di cui all'art. 2 lettere a) e b);
- può avvalersi di consulenti esterni specializzati, reperiti sul mercato attraverso procedure competitive, semplificate per la necessità di rispettare i termini di elaborazione dei piani;
- esprime gli altri pareri e i giudizi previsti dalla presente legge.

ART. 4

Elaborazione e adozione dei piani

1 – I piani di ristrutturazione vengono elaborati dai dirigenti in posizione apicale, designati dal Ministro o dall'organo di vertice dell'ente o amministrazione interessato. Essi si avvalgono dell'assistenza del Nucleo Tecnico, con il quale si mantengono in costante contatto.

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

2 – Nell’elaborazione è coinvolta l’intera struttura dirigenziale, secondo procedimenti che assicurino la consultazione, anche in via telematica, dei cittadini, delle formazioni sociali, delle imprese, del personale addetto, dei destinatari delle prestazioni, anche se interni alla pubblica amministrazione, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3 – I procedimenti di elaborazione si concludono entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Decorso trenta giorni dall’inutile scadenza del termine indicato sopra, il Nucleo Tecnico può proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nomina di un Commissario ad acta per l’elaborazione del piano entro i successivi quattro mesi.

4 – Dall’esercizio successivo all’inutile scadenza del termine, le risorse finanziarie a disposizione dell’amministrazione inadempiente sono ridotte in misura pari al 15% della spesa corrente di competenza risultante dal bilancio consuntivo per il 2013, al netto degli interessi passivi e dei trasferimenti indicati dal Nucleo Tecnico ai sensi dell’art. 3 comma 4.

5 – La mancata elaborazione del piano costituisce illecito disciplinare grave; è giusta causa della cessazione del rapporto di lavoro; impedisce il conferimento di nuovi incarichi. Il giudizio negativo del Nucleo tecnico consente la rimozione dall’incarico in corso, ne impedisce il rinnovo, viene valutato negativamente in sede di affidamento di nuovi incarichi. La disposizione si applica ai dirigenti designati ai sensi del comma 1 e a quelli che, operando alle dipendenze di questi ultimi, si siano sottratti ai compiti loro affidati nell’elaborazione.

6 – Il Ministro competente o l’organo di vertice dell’ente interessato sottopongono il piano elaborato dalla propria amministrazione al giudizio del Nucleo Tecnico insieme ai risultati delle consultazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

7 – Il Nucleo Tecnico verifica la coerenza, l’idoneità e l’attendibilità dei piani di ristrutturazione elaborati dalle amministrazioni; può prescrivere interventi di adeguamento e modificazione del piano, anche in punto di selezione degli interessi sui

6

Tel. 055 2479020; e-mail: vittorio.gesmundo@tin.it

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

quali concentrare l'attività per meglio perseguire gli obiettivi indicati all'art. 1.

8 – I piani sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di deliberazione del Governo, su proposta del Ministro competente, dopo la verifica, da parte del Nucleo Tecnico, dell'intervenuto adeguamento alla prescrizioni impartite.

9 – I piani adottati sono trasmessi, ai sensi dell'art. 7, alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della Pubblica Amministrazione prevista all'art. 5, per un parere sulle scelte compiute in punto di selezione degli interessi da tutelare.

ART. 5
Commissione Parlamentare
per la ristrutturazione della pubblica amministrazione

1 – È istituita la Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della pubblica amministrazione. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.


2 – Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa, nominano presidente della Commissione uno dei suoi componenti. La Commissione nella prima seduta, entro venti giorni dalla nomina del presidente, elegge due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

3 – L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione fanno carico per metà al bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà al bilancio interno della Camera dei deputati.

4 – La Commissione esprime il proprio parere:

7

Tel. 055 2479020; e-mail: vittorio.gesmundo@tin.it



Informazioni logistiche

Le giornate di venerdì 26 e di sabato 27 si svolgeranno nell'Aula Magna dell'Università di Brescia in via Delle Battaglie 58.

La partecipazione al convegno è gratuita.

I pranzi nelle due giornate sono liberi e all'occorrenza presso la segreteria sarà possibile informarsi dove recarsi per la pausa pranzo. È possibile prenotarsi alla **Cena di Gala** (aperta ai congressisti al costo di Euro 60,00 a persona) che si svolgerà il 26, alle ore 20.30 presso il ristorante "Borgo alla Quercia" di Calvagese Riviera, via Ugo de Zinis, 10 (www.borgoallaquercia.it), in occasione della quale si svolgerà un concerto jazz della band **Avocado** di Venezia (www.facebook.com/peacockjazz). Un bus sarà a disposizione dei congressisti per il trasporto a Calvagese.



La S.V. è invitata a partecipare al convegno

L'ABUSO DEL DIRITTO



Venerdì 26 giugno ore 9.30 - 19.00
Sabato 27 giugno ore 9.30 - 18.30
Aula Magna, Università degli Studi
via delle Battaglie, 58 - Brescia

Il convegno è stato promosso su iniziativa del Centro Studi Toscolano
via Religione, 52
Toscolano al lago di Garda (BS)



Comitato scientifico
prof. Guido Alpa
prof. Pietro Rescigno
prof. Victor Uckmar
prof. Giovanni Visentini

Comitato organizzativo
avv. Pierluigi Tirati
Presidente Consiglio Ordine Avvocati Brescia
Dr. Enrico Lato
Presidente Consiglio Notarile Brescia

Programma

venerdì 26 giugno 2015 - Ore 10.00

- Relazione generale Pietro Rescigno
- I rapporti con la regola della buona fede Andrea D'Angelo
- L'abuso come illecito oggettivo Giovanna Visentini
- L'abuso del processo Michele Taruffo
- Abuso del processo ed etica del difensore Sergio Chiarioni
- L'abuso nel diritto comunitario Guido Alpa
- Pausa pranzo - Ore 13.30-14.30
- L'abuso di posizione dominante Mario Libertini
- Abuso di dipendenza economica. Nozione Marino Bin
- Controllo contrattuale, direzione unitaria e abuso di dipendenza economica Giuseppe Sbisà
- L'abuso nel diritto tributario Introduzione Victor Uckmar
- Relazione generale Franco Gallo
- L'abuso del diritto come clausola generale antilustime nella giurisprudenza Giuseppe Corasaniti

sabato 27 giugno 2015 - Ore 9.30

- Introduce Fabio Addis
- L'abuso del diritto dal punto di vista della filosofia giuridica Vito Velluzzi
- Dal dolo generale alle moderne teorie sull'abuso del diritto Tommaso Dalla Massara
- Abusi nel settore dei diritti reali Mario Mistretta
- L'abuso nei (e dei) rimedi contrattuali Alberto M. Benedetti
- L'oggettivazione del dolo di abuso tra diritto civile e commerciale Giovanni Menuzzi
- Abusi della P. A. nei confronti del cittadino Angelo De Zoni
- Abusi nel diritto di famiglia Maria Vita de Giorgi
- Abuso del diritto e danni punitivi Francesca Benatti
- Pausa pranzo - Ore 13.30-14.30
- L'abuso del diritto in Germania Alessandro Scamuzza
- L'abuso del diritto in Francia Jean-Sébastien Borghetti
- Strade e sensibilità diverse: l'equity inglese Maurizio Lupoi
- Dibattito
- Relazione di sintesi Guido Calabresi
- Chiusura dei lavori - Ore 18.30

Il presente convegno è incentrato su un tema d'avanguardia che attualmente è all'attenzione del legislatore nel settore del diritto tributario per perseguire gli abusi a fini di elusione fiscale e nell'ambito del diritto comunitario prevalentemente finalizzato a tutelare la corretta concorrenza tra imprese dagli abusi di posizione dominante e di dipendenza economica, ma attraverso tutte le discipline di diritto positivo, dal diritto processuale al diritto dei contratti e della proprietà edilizia, fino agli abusi dei datori di lavoro e della P.A.
L'adesione al Convegno da parte di fondazioni e studi legali, oltreché dagli Ordini professionali promotori, attesta l'attualità del tema e l'importanza attribuita al contributo di insigni relatori volto a delineare le linee sistematiche del divieto preparando la strada al lavoro dei magistrati e alle scelte di politica legislativa.

con il patrocinio di

FONDAZIONE ANTONIO UCKMAR



Sono stati riconosciuti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia **n. 16 crediti formativi** (4 per ogni sessione). Sono anche stati riconosciuti **n. 15 crediti formativi** dal Consiglio dell'Ordine dei commercialisti, distribuiti in 9 per la giornata del 26 e 6 per la giornata del 27. L'evento è in corso di accreditamento da parte del Consiglio Notarile di Brescia.

Segreteria organizzativa

Rosita Ceci: rosita.ceci@ordineavvocatibrescia.it - tel. 050 41503
Anna Tita Gallo: e-mail: centrostuditoscolano@tiscali.it - tel. 349 0970566
Studio Uckmar Genova: Vittoria Danola: v.danola@uckmar.com - tel. 010 8318871

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

- a) in ordine alla selezione degli interessi, sui quali concentrare l'attività delle amministrazioni oggetto di ristrutturazione, compiuta nei piani;
- b) in ordine agli schemi dei decreti legislativi previsti all'art. 6.

ART. 6
Delega legislativa:
adeguamento della normativa vigente

1 – Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, per approvare i piani di ristrutturazione e dare loro esecuzione, introducendo nella disciplina vigente le modificazioni necessarie utili od opportune per raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 1.

2 – Il Governo è altresì delegato a raccogliere in testi unici di coordinamento e semplificazione, la redazione dei quali è regolata esclusivamente dalla presente legge, la disciplina della tutela degli interessi pubblici e dell'esercizio delle funzioni affidati alle amministrazioni oggetto di ristrutturazione.

3 – Nell'esercizio della delega legislativa, il Governo tiene conto delle indicazioni emerse dai pareri di cui all'art. 5 ultimo comma lettera a) in punto di selezione degli interessi da tutelare.

4 – Gli obiettivi della ristrutturazione indicati all'art. 1, i criteri di redazione dei piani di ristrutturazione indicati all'art. 2, la disciplina del procedimento delineata agli artt. 3 e 4 costituiscono principi e criteri direttivi della delega legislativa.

4 – Il coordinamento e la semplificazione della legislazione vigente con le modificazioni introdotte ai sensi del comma 1 si attuano secondo i seguenti criteri:

- a) adeguamento delle disposizioni vigenti alle indicazioni delle linee guida del piano di ristrutturazione, anche in punto di disciplina del rapporto di lavoro;
- b) accorpamento delle diverse disposizioni che regolano fattispecie similari, consolidandole in una disciplina omogenea ed uniforme;

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

- c) formulazione delle singole disposizioni in frasi a costruzione diretta, in articoli separati, suddivisi al massimo in dieci commi, nessuno dei quali più lungo di 54 parole; se un comma contiene elenchi, il limite si applica alle singole voci dell'elenco;
- d) il limite indicato alla lettera c) può essere superato una volta per articolo, se il comma è suddiviso in non oltre cinque periodi, ovvero in non oltre cinque proposizioni separate da punto e virgola, costituiti da frasi a costruzione diretta;
- e) riduzione del numero complessivo delle disposizioni che regolano la materia, in modo che il numero delle disposizioni del testo unico non superi il 30% del numero delle disposizioni raccolte.

5 – Il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è fissato in ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6 – Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

ART. 7
Esercizio della delega legislativa

1 – I decreti legislativi di cui all'art. 6 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2 – Gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, la quale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

**Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014**

3 – Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 8

Effetti dell'approvazione del piano

1 – Il decreto legislativo di approvazione del piano assorbe tutte le autorizzazioni, le approvazioni e i provvedimenti di competenza di qualsiasi organo o autorità amministrativa previsti dalla legge per l'esecuzione delle operazioni indicate, modificazioni regolamentari e statutarie comprese; supera altresì l'esigenza di acquisire qualsiasi parere previsto dalla normativa vigente.

2 – Le operazioni indicate nel piano approvato, l'esecuzione delle quali sia subordinata dalla normativa vigente a provvedimenti amministrativi di qualsiasi natura, possono quindi essere immediatamente eseguite, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 – Il Governo può sospendere l'esecuzione di singole operazioni se accerti difformità rispetto alle indicazioni del piano di ristrutturazione approvato.


4 – Le amministrazioni possono comunque dare corso a singole operazioni di ristrutturazione organizzativa, a normativa invariata e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, in pendenza del procedimento di elaborazione e approvazione del piano, coerenti con le indicazioni in esso contenute.

ART. 9

Attuazione del piano

1 – il Nucleo Tecnico verifica lo stato di attuazione dei piani di ristrutturazione approvati e propone al governo e agli enti interessati gli interventi di stimolo necessari.

2 – I dirigenti apicali responsabili dell'esecuzione del piano forniscono al Nucleo Tecnico tutte le informazioni che essa ritiene utili od opportune. Il Nucleo le può altresì acquisire in modo indipendente,



L'heure de lecture

DANS UN DÉCOR EXÉCUTÉ PAR MERCIER FRÈRES

Tapissiers-Décorateurs

100, Rue du Faubourg Saint-Antoine

LA GUIRLANDE

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

anche avvalendosi di personale esterno; può effettuare ispezioni e impartire prescrizioni esecutive alle amministrazioni.

3 – La mancata implementazione del piano, la sua mancata esecuzione nei tempi previsti, la mancata collaborazione, anche informativa, con il Nucleo Tecnico, costituiscono illecito disciplinare grave. Il giudizio negativo del Nucleo tecnico consente la rimozione dall'incarico in corso, ne impedisce il rinnovo, viene valutato negativamente in sede di affidamento di nuovi incarichi.

4 - La disposizione del comma 3 si applica ai dirigenti designati ai sensi del comma 1 dell'art. 4 e a quelli che, operando alle dipendenze di questi ultimi, si siano sottratti ai compiti loro affidati.

ART. 10 **Eccedenze di personale**

1 – Il personale degli enti e delle amministrazioni e delle società non quotate da essi controllate eccedente la dotazione indicata dal piano viene collocato in disponibilità. Si applicano gli artt. 33 e 34 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, salvo quanto appresso.

2 – Le amministrazioni interessate dalle eccedenze di personale, ne informano le rappresentanze sindacali e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato, entro dieci giorni dall'adozione del piano; l'informativa descrive sinteticamente il piano e indica il numero, la collocazione in organico, i profili professionali del personale in eccedenza.

3 – Entro dieci giorni dalla ricezione, le rappresentanze sindacali aziendali, o le associazioni sindacali cui esse fanno capo, possono promuovere un esame congiunto, per concludere un accordo che disciplini la scelta dei lavoratori eccedentari. La procedura si esaurisce, anche in assenza di accordo, decorsi 30 giorni dalla prima riunione.

4 – Gli accordi possono prevedere l'estensione di forme contrattuali a tempo parziale, di accordi di solidarietà nonché le forme di mobilità dei dipendenti in esubero anche presso società non quotate controllate da amministrazioni pubbliche, anche al di fuori del territorio regionale e, su base volontaria, presso datori di lavoro privati.

**Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014**

5 – In difetto di accordo al termine delle procedure di confronto, il personale da collocare in mobilità viene individuato sulla base dei seguenti criteri, applicati nell'ordine appresso indicato:

- adesione individuale al programma di riduzione del personale entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del piano (salvo che l'Amministrazione non si opponga per motivate esigenze del servizio);
- maggiore anzianità maturata;
- minor carico di famiglia.

6 – Il personale che abbia aderito al programma di riduzione degli organici, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del piano, ha diritto al trattamento economico previsto dal comma 4 dell'art. 33 del d.lgs. n. 165, per un periodo massimo di tre anni; la misura dell'indennità è elevata all'85% dello stipendio.

7 – Al personale residuo, collocato in disponibilità d'ufficio secondo gli altri criteri indicati al comma 5, viene riconosciuto esclusivamente il trattamento economico indicato dal comma 4 dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 per un periodo massimo di tre anni.

8 – Il diritto all'indennità prevista ai commi 6 e 7 cessa comunque alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico; cessa altresì al secondo rifiuto di offerte di collocamento presso altra amministrazione, o società controllata da amministrazioni pubbliche, anche se in diverso ambito regionale. Gli oneri relativi restano a carico del datore di lavoro.

9 – Il trattamento economico di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con redditi da prestazioni di lavoro autonomo, comprese collaborazioni e consulenze, con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati.

10 – Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al personale dipendente da società controllate dalle amministrazioni oggetto delle ristrutturazioni. Tale personale può passare alle

GIUDICI INFLESSIBILI
Esaminano ogni impermeabile VALSTAR (Supergabardine 1409)
prima di dichiararlo idoneo alla vendita ...

..... e ne constatano la perfezione delle misure, della qualità del tessuto, dell'impermeabilità e la resistenza delle tinte.

un Valstar val sempre più di quel che costa

AR. 1970 50

**Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014**

dipendenze di pubbliche amministrazioni in accettazione di offerte formulate ai sensi del comma 8.

Capo II
Ristrutturazione delle Amministrazioni locali e territoriali
Sezione I
Amministrazioni Regionali
ART. 11
Piani di ristrutturazione regionali

1 – Le Regioni provvedono alla ristrutturazione della propria organizzazione, nel rispetto dei principi fondamentali indicati dalla presente legge, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore.

2 – I piani di ristrutturazione hanno il contenuto indicato nell'art. 2 e vengono elaborati, redatti e adottati dalla Giunta Regionale, con l'assistenza del Nucleo Tecnico istituito all'art. 3, secondo il metodo e il procedimento delineati agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge.

3 – Il Nucleo Tecnico, quando affronta i piani regionali, chiama a partecipare ai lavori quattro ulteriori componenti, designati dalla Conferenza Stato – regioni entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 3.

4 – I piani di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale sono approvati con legge regionale, su proposta non emendabile della Giunta, entro il termine indicato al comma 1. La legge di approvazione del piano di ristrutturazione produce gli effetti indicati nell'art. 8.

5 – Per la collocazione in disponibilità del personale delle amministrazioni regionali e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10 della presente legge.

ART. 12
Poteri sostitutivi del Governo

1 – Decorso inutilmente il termine, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Governo – dopo aver inutilmente diffidato l'amministrazione regionale a provvedere

13

Tel. 055 2479020; e-mail: vittorio.gesmundo@tin.it

entro trenta giorni - nomina un Commissario ad acta per l'elaborazione e l'adozione del piano.

2 – Si applica il comma 4 dell'art. 4 della presente legge. Il piano redatto dal commissario è approvato con decreto legislativo, secondo il procedimento regolato all'art. 13.

**ART. 13
Delega legislativa
per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo**

1 – Il Governo esercita i poteri sostitutivi attribuitigli dall'art. 13 con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 6, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge e delle indicazioni dell'art. 14, entro il termine fissato all'ultimo comma dell'art. 6.

2 – I decreti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Interni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 – Gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi anche alla Commissione Parlamentare per la ristrutturazione della pubblica amministrazione, alla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, e alla Conferenza Stato – Regioni, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione; decorso il termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

4 – Se il termine per l'espressione dei pareri delle due Conferenze scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

**ART. 14
Ristrutturazione degli enti regionali**

1 – Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, disciplinano la ristrutturazione degli enti pubblici e delle loro società controllate, compresi nel loro territorio, nel rispetto dei principi

Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014

fondamentali indicati nella presente legge e delle loro autonomie statutarie.

2 – Tutte le deliberazioni di competenza degli organi consiliari nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

3 – Ciascuna Regione istituisce e nomina un Nucleo Tecnico Regionale composto da non oltre dodici persone, scelte secondo i criteri di interdisciplinarietà e competenza professionale indicati all'art. 3. Le spese di funzionamento di tali Nuclei fanno carico al bilancio regionale.

4 – I Nuclei Tecnici Regionali svolgono, nel territorio della Regione, le funzioni e le attività che le disposizioni del Capo I affidano al Nucleo Tecnico istituito dall'art. 3, la quale ne coordina comunque l'attività.

5 – I piani di ristrutturazione degli enti della regione, anche territoriali, sono volti a conseguire gli obiettivi e le finalità indicate nell'art. 1 nei termini fissati dalla legge regionale. Hanno il contenuto indicato nell'art. 2 e vengono elaborati, redatti, adottati e approvati con l'assistenza del Nucleo Tecnico regionale, secondo un metodo e un procedimento conformi agli artt. 2, 3 e 4.

6 – La disciplina della ristrutturazione prevede la realizzazione di strutture organizzative unificate al servizio di più enti, anche non territoriali.

7 – Per la collocazione in disponibilità del personale degli enti regionali, anche territoriali, e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10 della presente legge.

8 – La legge regionale è approvata entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente. In caso di inutile scadenza del termine, si applicano gli artt. 12 e 13.

9 – Il Capo III della presente legge disciplina la ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa dei Comuni e degli altri enti territoriali, in considerazione dell'impatto sulle esigenze di coordinamento della spesa pubblica dei trasferimenti di risorse

finanziarie loro destinati. Restano ferme le competenze statutariamente riservate alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e Bolzano.

**Capo III
Ristrutturazione
delle amministrazioni comunali.**

**ART. 15
Ristrutturazione dei Comuni oltre 200.000 abitanti**

1 – I piani di ristrutturazione dei Comuni, con oltre 200.000 residenti all'ultimo censimento, vengono elaborati, redatti, adottati ed approvati secondo le norme del capo I della presente legge, e nei termini in esse indicati, non derogate dalle disposizioni che seguono.

2 – Il Consiglio Comunale esprime entro 30 giorni dalla richiesta del Sindaco, un parere sulla selezione degli interessi compiuta nel piano elaborato. Decorso il termine, i piani adottati sono trasmessi al Nucleo Tecnico previsto all'art. 3 anche in assenza del parere.

3 – Il Sindaco sottopone il piano elaborato al giudizio del Nucleo Tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella composizione allargata ai sensi dell'art. 12, comma 3, insieme al parere del consiglio Comunale e ai risultati delle consultazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

4 – I piani sono adottati con deliberazione del consiglio Comunale, su proposta non emendabile della Giunta Municipale, entro 30 giorni dalla verifica, da parte del Nucleo Tecnico, dell'intervenuto adeguamento alla prescrizioni impartite.

5 – Tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

6 – Restano ferme le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 4. Per la collocazione in disponibilità del personale del Comune e delle società controllate interessate dal piano di ristrutturazione si applica l'art. 10.

ART. 16

VANITY FAIR

June 2nd 1804



James Basire Del. & Sculp.

"slim"

**Delega legislativa
per la ristrutturazione dei Comuni di grandi dimensioni**

1 – Il Governo approva i piani di ristrutturazione dei Comuni oltre 200.000 residenti con decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 6. I decreti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Interni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2 – Fermo quanto previsto all'art. 7, gli schemi di decreto adottati dal Governo sono trasmessi anche alla Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, e alla Conferenza Stato – Regioni, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione; decorso il termine, i decreti sono approvati definitivamente, anche in mancanza del parere.

3 – Se il termine per l'espressione dei pareri delle due Conferenze scade nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega legislativa, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

**ART. 17
Ristrutturazione degli altri enti territoriali.**

1 – I Comuni con meno di 200.000 residenti secondo l'ultimo censimento e gli altri enti territoriali elaborano, redigono, adottano ed approvano i loro piani di ristrutturazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'art. 16.

2 – Tutte le deliberazioni del consiglio Comunale nel procedimento sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi, anche se il piano prevede modificazioni dello statuto comunale.

3 – La legge regionale disciplina le modalità di intervento dei Nuclei tecnici regionali nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani e nel monitoraggio della loro implementazione, entro due mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'art. 16. Si applicano gli artt. 12 e 13.

**Giardino dei Semplici
Bozza 24 marzo 2014**

4 – La mancata approvazione dei piani nel termine produce le conseguenze indicate all'art. 4, comma 4.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Destinazione delle risorse liberate

1 – Le strutture di ciascuna amministrazione, anche immobiliari, eccedenti le necessità indicate dal piano di ristrutturazione, sono dismesse e collocate sul mercato, salvo che, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del piano, l'Agenzia del Demanio non accerti la possibilità di destinarle ad altre amministrazioni, sulla base dei rispettivi piani di ristrutturazione organizzativa.

2 – In difetto di tale accertamento, l'Agenzia del Demanio, anche su delega delle amministrazioni non statali, colloca sul mercato strutture immobiliari e dotazioni mobili in eccedenza secondo procedure competitive entro i quattro mesi successivi al termine previsto sopra.

3 – I proventi delle dismissioni, e le risorse finanziarie liberatesi per effetto della ristrutturazione organizzativa, sono destinati alla riduzione del Debito Pubblico.

Obbligo di conservazione del patrimonio e realizzazione dell'interesse sociale: i doveri per gli amministratori di capitali

Il tema delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei direttori generali e dei liquidatori è da sempre tra i più delicati.

La riforma del diritto societario ha introdotto una serie di novità in tema di azioni di responsabilità contro gli amministratori delle s.p.a., novità finalizzate soprattutto a tutelare maggiormente le minoranze dei soci e i creditori sociali.

Queste regole impongono agli amministratori di muoversi nell'ambiente che li circonda soppesando gli interessi sui quali le loro azioni ovvero le loro scelte incidono.

È dunque fondamentale per l'amministratore individuare gli interessi alla cui tutela dovrà essere orientata la gestione sociale, poiché dal grado di mancata soddisfazione di tali interessi, può derivare la sua responsabilità.

Al riguardo assume particolare rilievo la disciplina dettata dall'art. 2394 c.c. in merito alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.

Tale disposizione, pur essendo stata modificata solo da un punto di vista formale dal legislatore della riforma, è stata oggetto di un attuale e delicato dibattito (M. FRANZONI, *Art. 2394, Commentario del Cod. Civ. Scialoja – Branca*, a cura di FRANCESCO GALGANO, tomo III Dell'amministrazione e del controllo, Zanichelli, 2008, p. 552).

Si discute, infatti, se tale norma sia stata prevista a garanzia dell'interesse generale alla buona amministrazione delle società (responsabilità c.d. "aquiliana") oppure se derivi dall'inadempimento di un vero e proprio obbligo posto a carico degli amministratori verso i creditori sociali, diverso e per certi versi contrapposto a quello della società ovvero dei suoi soci (SALAFIA, *Considerazioni in tema di responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali*,

in Giust. Civ. 199, 81; MELONCELLI, *Azione di responsabilità spettante ai creditori sociali e prescrizione*, in Giur. comm., 2006, 691; FRANGINI, *Riflessioni e spunti ricostruttivi in tema di azione ex art. 2394 c.c. e concordato preventivo*, in Giust. Civ., 1993, 367; NAPOLEONI, *Azione ex art. 2394 cod. civ. contro gli amministratori nel concordato preventivo*, in Fallimento, 1992, 1146; BORELLA, *Note in tema di concordato preventivo e azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori*, in Giur. comm., 1993, II, 63; TAURINI, *Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali*, in Soc., 1993, 792; RAGUSA MAGGIORE, *Concordato preventivo e responsabilità degli amministratori ex art. 2394 codice civile*, in Dir. fall., 1990, 1174; BENAZZO, *Rinuncia e transazione in ordine all'azione di responsabilità*, Padova 1992).

La risposta a tale domanda ha una rilevanza di prim'ordine, poiché, come vedremo, se tali interessi fossero tra loro divergenti e nella misura in cui dovessero esserlo, l'amministratore potrebbe trovarsi dinanzi all'alternativa di dover scegliere tra massimizzare il profitto della società oppure porre in essere delle misure prettamente conservative della consistenza del patrimonio sociale.

L'esatta definizione degli interessi e dei confini sottesi agli obblighi previsti dall'art. 2394 c.c. acquista, dunque, un'importanza fondamentale.

Secondo un'autorevole posizione dottrinale, il generale dovere di gestire con diligenza la società ai sensi dell'art. 2392 c.c. non coinciderebbe con (o non si sovrapporrebbe a) quello contemplato dall'art. 2394 c.c. Una cosa sarebbe gestire la società nel perseguimento dell'interesse sociale, attività comunque finalizzata alla produzione di un lucro (o valore) per i soci (art. 2247 c.c.), altro sarebbe invece gestire l'impresa sociale per conservare l'integrità del patrimonio (art. 2394 c.c.) (M. FABIANI, *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di S.p.A. verso i creditori sociali*

nella crisi dell'impresa, in Fallimenti e Società.it, 2015). Se, da un lato, l'amministratore cerca di realizzare il miglior interesse per i soci e il socio ha un interesse al miglior profitto, dall'altro, il creditore ha il mero interesse a conseguire il prezzo della prestazione erogata. La diversità di interessi si ripercuoterebbe anche in tema di responsabilità.

Più precisamente, se la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali presuppone una perdita, potenzialmente rilevante anche ai fini dell'art. 2392 c.c., tale da rendere il patrimonio sociale "insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti", ciò non comporterebbe, necessariamente, un giudizio di responsabilità anche nei confronti della società, così come una responsabilità ex art. 2392 c.c. non presuppone necessariamente una responsabilità nei confronti dei creditori sociali (FERRARA, CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, p. 524; G. BIANCHI, *Gli amministratori di società di capitali*, Cedam, 2006).

I creditori sociali, pur non essendone completamente indifferenti, non trarrebbero alcun diretto vantaggio (finché la società è solvente) da un potenziale incremento del patrimonio, posto che indipendentemente da tale incremento, il loro vantaggio atteso sarebbe comunque limitato alla soddisfazione del loro credito. In altri termini, i creditori sociali non sarebbero interessati alle sorti dell'impresa-società, ma unicamente alla sorte del loro diritto di credito.

Tale concezione, che porterebbe, per un verso, a contrapporre gli interessi tutelati dalle due norme, sembrerebbe portare ad una conclusione pratica dai caratteri paradossali.

Sarebbe infatti un paradosso obbligare gli amministratori a massimizzare l'interesse dei creditori sociali, evitando operazioni che possano ridurre, anche solo minimamente il patrimonio sociale, escludendo operazioni potenzialmente redditizie per la società a fonte del rischio di possibili perdite (A. TINA, *L'esonero da responsabilità degli amministratori di SpA*, Milano, 2008)

Peraltro, ciò significherebbe che una medesima condotta potrebbe essere diversamente valutata guardando, da un lato, all'interesse sociale e, dall'altro, all'interesse dei creditori.

In altri termini, l'amministratore potrebbe, quanto meno astrattamente, porre in essere una condotta conforme all'interesse sociale, ma che, allo stesso tempo, potrebbe rilevarsi pregiudizievole per i creditori.

Ciò significa che si potrebbe configurare una responsabilità dell'amministratore verso i creditori anche in assenza di responsabilità rispetto alla società.

Se si condividesse questa seconda lettura, gli effetti in termini economici e di gestione potrebbero essere laceranti, in quanto la tutela dei creditori sopravanzerebbe la tutela dei soci, nel senso che l'amministratore dovrebbe guardare, innanzitutto, alla tutela del credito e, solo in un secondo momento, all'interesse del socio, con ciò trovandosi costretto a premiare, sempre, la soluzione conservativa per non rischiare di incorrere nella responsabilità verso i creditori sociali.

La conservazione del patrimonio sociale, a ben vedere, non si pone in antitesi con il dovere generale di gestire diligentemente l'impresa sociale di cui all'art. 2392 c.c.

Ed infatti, per gestire qualcosa bisogna anzitutto non perderla; come è stato sottolineato in dottrina "l'interesse alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale è certamente un interesse della società, prima ancora che dei creditori" (M. MOZZARELLI, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella s.r.l.*, Milano 2007, p. 49).

Gli amministratori non devono "conservare per conservare" ma, piuttosto, "conservare per produrre".

La conservazione non è quindi fine sé stessa, né strumentale alla produzione, ma più semplicemente è una conseguenza naturale della produzione stessa.

Se c'è un danno al patrimonio, il soggetto leso è prima la società e poi lo sono i creditori sociali.

Se sussiste un danno al patrimonio sociale, significa che la condotta degli amministratori non era conforme all'interesse sociale.

I doveri posti dall'art. 2394 c.c. sono dunque ricompresi in quelli contemplati dall'art. 2392 c.c.

L'illecito gestionale è, in altri termini, unitario e richiede, in entrambi i giudizi di responsabilità, il verificarsi di un danno al patrimonio sociale.

La conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, nel senso del permanere dell'invarianza (ovvero della capienza) di esso, risulta l'obiettivo miniale (comunque insufficiente, in una corretta prospettiva di valorizzazione della redditività del compendio societario) che i soci demandano agli amministratori (C. CONFORTI, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, 2012, p. 941).

Deve pertanto ritenersi che l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale non attenga che ad una proiezione della diligenza che gli amministratori debbono applicare ordinariamente nell'attività gestionale (F. GALGANO, *La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, VII, Padova, 1984, 268).

Consapevole delle conseguenze che porterebbe con

sé una diversa impostazione, parte della dottrina ha affermato che l'operatività dell'art. 2394 e, dunque, il perseguimento degli interessi dei creditori, diventerebbe attuale soltanto in fase di liquidazione della società.

Più precisamente, secondo la tesi in parola, "Dall'esame della disposizione di cui all'art. 2486 c.c. sembra evincersi che soltanto in fase di liquidazione della società gli interessi preminenti divengono quelli dei creditori sociali, il che non è stravagante se si pensa che, ormai, lo scopo societario è stato raggiunto o non potrà, più, essere raggiunto. Gli interessi dei soci vengono posposti a quelli dei creditori" (M. FABIANI, *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di S.p.A. verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa*, in Fallimenti e Società.it, 2015).

In altri termini, non potrebbe essere configurata alcuna fattispecie di responsabilità nei confronti dei creditori sociali se non nella fase di liquidazione della società.

Invero, il danno ingiusto che, nella fattispecie prevista dall'art. 2394 c.c., gli amministratori cagionano è la lesione della aspettativa di prestazione dei creditori sociali e la colpa a loro attribuibile deriva dalla violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia (F. GALGANO, *La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, VII, Padova, 1984, 268; C. CONFORTI, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, 2012, p. 941).

Ed infatti, gli obblighi degli amministratori relativi alla conservazione del patrimonio sociale sono posti a tutela di una duplice serie di interessi: in quanto rientranti nei più generali obblighi di cui all'art. 2392, tutelano l'interesse della società, che ha azione contrattuale nel caso di loro violazione, in quanto specificazione, per gli amministratori di società, del generico dovere del *neminem ledere*, tutelano l'interesse dei creditori sociali, che al danno subito reagiscono con l'azione da fatto illecito.

Gli amministratori diventano, in questo modo, responsabili verso i creditori della società per la diligenza con quale gestiscono l'impresa sociale, giacché ogni atto di impresa è atto di disposizione del patrimonio sociale e, quindi, atto suscettibile di essere valutato sotto l'aspetto del pregiudizio al patrimonio della società.


Gli amministratori sono, in definitiva, esposti verso i creditori ad una responsabilità che, salvi i diversi pre-

supposti delle relative azioni, presenta la medesima estensione della loro responsabilità verso la società: i doveri degli amministratori verso i creditori sociali finiscono con l'identificarsi "con il dovere di comportarsi con la diligenza del buon ed avveduto commerciante". La giurisprudenza sembra concorde con tale impostazione.

Ed infatti è stato di recente affermato che "Le domande proposte ai sensi degli articoli 2394 c.c. e 2043 c.c. presuppongono che all'amministratore si addebiti una condotta negligente o dolosa che abbia eroso il patrimonio sociale costituente la garanzia dei creditori. Debbono dirsi inidonei, già in astratto, a produrre la responsabilità di cui alle disposizioni suddette l'aver contratto "debiti superiori al capitale", non costituendo ciò attività vietata né negligente, poiché i debiti sono funzionali all'attività produttiva e trovano riscontro nei ricavi in vista dei quali sono contratti; l'aver ommesso di chiedere ai soci di versare le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali, non sussistendo in capo all'amministratore alcun obbligo siffatto, poiché solo in caso di perdite che intacchino il capitale sociale oltre il limite legale l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione o la decisione di porre la società in liquidazione" (Trib., Milano 21 novembre 2013, in www.iurisdata.it).

La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali non può quindi mai prescindere dall'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto ovvero non può prescindere dai presupposti oggettivi su cui si fonda anche la responsabilità nei confronti della società, ai sensi dell'art. 2392 c.c. Possiamo quindi condividere le parole di Galgano che, nel commentare l'art. 2394 c.c., ha osservato: "la legge mobilita interessi privati, come quelli dei creditori sociali, per realizzare interessi pubblici, come l'interesse ad un corretto esercizio del potere economico; essa arma i creditori sociali di una temibile azione affinché gli amministratori siano indotti, per sottrarsi, ad amministrare con la massima diligenza l'impresa loro affidata" (F. GALGANO, *La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, VII, Padova, 1984, 268).

L'osservanza dell'obbligo inerente alla conservazione del patrimonio sociale dovrà dunque riguardare, allo stesso modo e allo stesso tempo, sia l'interesse dei creditori sia quello della società, senza che il *management* della società possa trovarsi davanti all'alternativa di perseguire o l'uno o l'altro interesse.



Contratto e poteri del giudice: il problema

98

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso ha organizzato in questa città, insieme alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova con la Scuola di giurisprudenza diretta dal Prof. Umberto Vincenti e con il Dipartimento di diritto privato e critica del diritto diretto dal Prof. Giuseppe Amadio, il 22 e 23 maggio 2015 un convegno di studio su "Contratto e poteri del giudice".

Questo convegno non si sarebbe tenuto negli anni tra il 50 e il 60 del secolo scorso, quando era da poco entrato in vigore il codice civile del 42. Dominava ancora il positivismo giuridico, seppure si iniziavamo a cogliere i primi sintomi di un suo declino.

Delle due componenti della scuola storica di Carlo Federico Savigny, quello romantico – storicista e quello positivo, solo quest'ultimo è stato seguito dalla pandettistica tedesca ed ha portato alla elaborazione del metodo sistematico rispondente al programma illuministico di "costringere sotto leggi matematiche il raziocinio umano"¹. Esso è costituito da concetti giuridici tratti dalle norme, concetti che servono non solo per decidere, ma anche per produrre nuove regole con il procedimento logico – deduttivo. Ed era l'espressione di una società compatta ed omogenea, caratterizzata da un insieme di valori dell'ordine sociale incontrastati e considerati immodificabili.

La crisi del positivismo giuridico emerge in Italia, all'inizio degli anni 60 per il venir meno dei presupposti sociali, politici ed economici che erano alla sua base, in particolare l'affermazione della produzione industriale di massa e la nascita della società pluralistica caratterizzata da conflitti di interessi contrapposti.

Pur di fronte a questa nuova realtà, illustri autori, fra i quali Santi Romano, sostenevano ancora che "la legge ... non ha una sua 'voluntas' o 'mens' diversa da

quella che si è in essa cristallizzata e immobilizzata perché duri e, quindi, non ha nemmeno una propria 'vita'. Essa, in un certo senso, è materia, non 'anima'²: di qui una sua immutabilità che non le permette di adeguarsi ai cambiamenti delle società in cui è destinata ad operare.

Ad essa si opponeva la posizione di Husserl, da noi ripresa da Tullio Ascarelli, per cui la norma è una 'struttura temporale': "Il tempo non si arresta, e la norma giuridica, per così dire, l'accompagna ... non rimane ferma al punto della sua nascita. Nella norma interpretata si inserisce il senso dell'oggi, per quanto sia lontana la ragione o l'occasione che ne determina il sorgere. Essa si trasferisce 'idealmente nel presente' e ciò che importa, in definitiva, è il suo significato per noi"³.

La concezione dell'interpretazione evolutiva della legge ha avuto il sopravvento in coincidenza con il tramonto del positivismo giuridico. E per ovviare al serio pericolo che, attraverso di essa, il giudice possa non interpretare, bensì 'creare' la norma, è illuminante la riflessione di Luigi Mengoni, che distingue "tra testo e significato, oltre il quale si accompagna la distinzione tra testo e contesto. L'analitica del significato distingue un nucleo comune a tutti i contesti e le varianti di senso nelle singole situazioni applicative. Il nucleo costante è determinato, a un livello di astrazione più elevato, dall'analisi della costruzione linguistica del testo alla stregua delle regole comunemente accettate sul significato (raramente univoco) delle parole

2. SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953, p. 123.

3. BRETONE, *Le norme e il tempo fra tradizione classica e coscienza moderna*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, fondata da G. Tarello, XIX, Bologna, 1989, p. 22 ss. che riporta i passi di Husserl; v. anche ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, ora in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 140 ss., per il quale "la conoscenza del significato di un testo normativo e la sua applicazione al caso concreto non sono due atti separati, ma un processo unitario".

1. MENGONI, *Dogmatica giuridica*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. 35 nota 27.

e sulla sintassi della frase; le varianti contestuali attribuiscono al testo un significato adeguato al caso concreto, tipologicamente ricostruito dall'interprete selezionando i dati fattuali del contesto"⁴. Pertanto, una volta compreso il contenuto proposizionale del testo, la regola concreta di decisione, che discende da esso, non può che essere raggiunta in relazione al caso concreto, cioè al suo contesto. Così il testo vincola la decisione e viene preclusa la libertà del giudice di giudicare senza l'osservanza del vincolo del testo. La riflessione di Mengoni sembra avere chiuso, al di là delle teorie oggi di moda, il tema 'pratico' dell'interpretazione, evitando intromissioni dall'esterno o influenze del personale sentire del giudice, che non possono essere in alcun modo ammesse.

2. L'acquisizione di questi dati, fondamentale nell'ermeneutica moderna, presenta difficoltà nella specificazione delle clausole generali e dei concetti indeterminati, dove il linguaggio valorativo delle prime e la genericità del segmento linguistico dei secondi affida al giudice, nelle situazioni concrete, il gravoso compito di dare contenuto alla clausola generale e di ricercare il significato proprio del concetto indeterminato nell'elaborazione della decisione, senza più il limite semantico del testo che impedisce o dovrebbe impedire la 'creazione' della norma. Il perché è evidente e non sono mancati i casi cui questo si è verificato.

In questo suo compito, si è scritto, il giudice si dovrebbe rimettere agli standards comunemente accettati e sui quali esiste un ampio consenso con la tendenza a ricorrere ai valori riconosciuti dall'ordinamento e in particolare a quelli desunti dalla costituzione. Per la buona fede si è trovata la "stampella", come dice Mengoni, nell'art. 2 in relazione al principio di solidarietà. Non sto qui a ripetere l'inconcludenza (se non l'errore) su cui poggia un simile argomento. Le critiche svolte in altre sedi⁵ non mi pare abbiano avuto una soddisfacente confutazione. È un argomento di comodo con cui si vuole giustificare ogni applicazione della buona fede, affidandosi ad un principio che è – secondo questo indirizzo – vero e giusto in sé e per sé e non ha bisogno di dimostrazione nella sua applicazione: basta citarlo e non può esserci dissenso.

Se il concetto di solidarietà è polisenso e, ponendo-

ci nell'ottica della storia, è servito alle religioni, alle dittature, alle democrazie più o meno compiute⁶ e perciò – come è opinione pacifica – non è di per sé un principio dimostrativo, ma deve essere reso operante attraverso l'intermediazione del legislatore, anche i valori costituzionali non sono univoci e hanno bisogno di un'attenta lettura e, nell'applicazione, di un processo di ricostruzione e selezione.

È noto che la carta costituzionale è il prodotto di tre diverse ideologie che fanno capo al pensiero socialista, a quello liberale e alla dottrina sociale della Chiesa, per cui i valori hanno in sé un margine di ambiguità. Basta leggere l'art. 41 per accorgersene; ed è quello che qui presenta il maggiore interesse.

È pacifico che né l'art. 41, né altre norme della Costituzione annoverano l'autonomia privata e la libertà economica tra i diritti fondamentali. Si è talvolta pensato all'art.2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo") sul presupposto che tra le libertà del soggetto non può essere non compresa quella economica, perché – senza di essa – la sua sfera di azione sarebbe compressa e limitata, togliendo spazi vitali dell'agire (e sempre nel temperamento dell'altrui libertà e in ossequio a canoni etico – economici di comportamento che impediscono sopraffazioni). Ma questo percorso è stato abbandonato, e non vale più la pena di seguirlo (anche se avrebbe meritato qualche maggiore approfondimento nell'ottica – oggi di moda – del c.d. stato sociale). La ragione del trattamento riservato dalla costituzione alla libertà economica sta nel fatto che la maggior parte dei costituenti apparteneva alle ideologie socialiste e cattoliche, mentre era in minoranza numerica quella liberale, ed alle prime era estraneo il concetto di libertà economica, temendo che potesse essere inteso in senso assolutistico (cioè potere senza controllo). Quando il giudice opera con i valori costituzionali, essi devono essere intesi come criteri di bilanciamento di opposti interessi. Si dà il caso che la libertà economica è spesso perdente anche quando non ne sia stato fatto un uso non cattivo e qui l'ideologia appare sovrana.

Il tema delle clausole generali e dei concetti indeterminati pone così il problema centrale per i nostri studi: quello della "fondabilità conoscitiva dei valori"⁷.

4. MENGONI, *Diritto e tempo*, in *Metodo e teoria giuridica*, I, a cura di Castronovo, Albanese e Nicolussi, Milano, 2011, p. 15.

5. BENATTI, *Note a margine di un convegno su 'norme aperte e limiti ai poteri del giudice'*, in *Liber Amicorum per Angelo Luminoso*, I, Milano, 2013, p. 4 ss.

6. Il linguaggio è un fatto politico e deve essere un patrimonio condiviso. Se si perde questa consapevolezza, diventa instabile e può essere usato per qualunque fine; il che porta a giustificare qualunque azione.

7. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Metodo e teoria giuridica*, I, cit., p. 175.



AVOCAT LISANT

Non vi è stato alcun approfondimento che possa essere utile, se non i saggi di Luigi Mengoni, in verità spesso citati ma in realtà poco osservati⁸. Di fronte allo stato della nostra dottrina e giurisprudenza e alle conclusioni cui giungono, - chi - come me - ha sempre studiato le clausole generali e più precisamente la buona fede, e ha cercato nel contratto di vedere una regola che porti alla cooperazione e collaborazione tra parti, indicando precisi limiti di applicabilità, non può più considerarle “una finestra nel giardino della storia”, se è vero che esse risultano ridotte a “una falla, uno squarcio rovinoso, in cui precipita ogni forma di soggettività”⁹.

Se non si vuole cadere in un malinconico tramonto del diritto civile, bisogna riprendere con forza l’insegnamento di Luigi Mengoni, che tenta un concetto di dogmatica¹⁰, svincolata dal positivismo giuridico che forse non farà più ritorno, se non magari in una rinnovata democrazia (completa che equipari l’iniziativa economica con i bisogni della società) dello stato, attenta perciò alle moderne trasformazioni della scienza e dell’ermeneutica per il controllo sistematico della decisione svincolata dell’autorità del potere o dalla retorica imperante.

3. I problemi che pongono le clausole generali e i concetti indeterminati, non sembrano presentarsi per le norme generali e per le espressioni linguistiche prive di vaghezza letterale. Sembrerebbe che sovvenga in aiuto la distinzione tra testo, inteso nelle variabili di significati derivanti dall’analisi semantica delle regole, e contesto, di cui si è già parlato. Ripetendomi, il compito del giudice è quello di scegliere, di fronte al

8. In verità il tema dei “valori” nell’opera di Mengoni è sparso in una molteplicità di lavori, e pertanto la ricostruzione non è semplice. Essa costituisce, però, un importante punto di avvio che appare necessario se vogliamo tutelare i diritti del soggetto (“*La repubblica riconosce e garantisce...*”) e la cui statuizione non è una sua benevola concessione, come quella del principe, ma sono connotati allo stesso concetto di “persona: tra essi è compreso quello di libertà nella pluralità delle sue eccezioni, come connotato essenziale per la sua azione e allo svolgimento delle sue capacità creative e di iniziativa.

9. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, in Riv.dir.civ., 2015, p. 15.

10. È stato elaborato nell’opera citata, *Ermeneutica e diagnostica giuridica* e nei saggi contenuti nella raccolta di scritti a cura di Castronovo, Albanese e Nicolussi, *Metodo e teoria giuridica*, pure citata; vanno aggiunti i contributi del Maestro raccolti da Mario Napoli “*Il contratto di lavoro*”, Milano, 2004, in particolare “*I diritti sociali*”, p. 129 ss. Merita attenta lettura anche l’introduzione ai due volumi di Napoli.

caso concreto, la variabile compresa nel significato del testo, coerente, o più “giusta”, per decidere quel caso: la sua libertà nel giudicare incontra il limite, oltre che del testo, anche del sistema giuridico, nel quale la regola elaborata per la decisione del caso concreto, deve integrarsi secondo il principio di universalizzazione¹¹. Il controllo della decisione viene fatto attraverso il metodo dogmatico inteso secondo la concezione menzionata.

Nella pratica accade che la rigorosa adesione al metodo sopra enunciato non è frequente.

Leggendo le sentenze, si constata a volte una formale adesione al testo, ma esso viene manipolato nel suo significato linguistico, traendone effetti che con esso non sono compatibili. Altre volte nella sua comprensione vengono fatti entrare criteri extratestuali che ne riducono o ne ampliano il senso al di là della portata letterale. Frequenti sono i casi, in cui - non soddisfacendo il risultato che conseguirebbe all’applicazione della norma - questo viene mutato attraverso il principio di buona fede senza quella ponderazione che è necessaria per non sordinare il sistema con l’affievolimento della precettività dell’autonomia privata che così viene ridotta a mero simulacro. Spesso la decisione è fondata su una valutazione degli interessi in gioco, senza alcuna considerazione del testo o della volontà espressa dai contraenti, ricorrendo a valori descritti dalla carta costituzionale ricostruiti secondo una scelta personale del giudice, i quali diventano la vera ratio decidendi. Non si riflette abbastanza che referente necessario è almeno l’individuazione di un minimo etico - economico - sociale suscettibile di conoscenza e di razionalità del sistema e dell’economia anche nel processo di bilanciamento, perché altrimenti “il pluralismo degenera in un coacevo di culture ostili, che rifiutano il riconoscimento reciproco, ossia l’impossibilità di incontrarsi su un valore di fondo comune”¹². Compito del giudice non è quello di contrapporre, ma di armonizzare, quando si verte in tema di diritti fondamentali, soprattutto in un momento di latitanza del potere politico: non deve fare né il filosofo né il sociologo né il sacerdote dell’etica e neppure il maestro che insegna, ma solo il giudice.

Sotto il profilo generale si assiste nella giurisprudenza (e purtroppo anche in parte della nostra dottrina) ad una riviscenza della giurisprudenza degli interessi

11. Da MENGONI, *Le aporie decostruttive del diritto secondo Jacques Derrida*, in *Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 33.

12. MENGONI, *Note sul rapporto tra diritto e morale*, in *Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa*, cit., p. 76.

che non ha nulla a che vedere con quella che abbiamo studiato. “Per quest’ultima l’interprete si limita ad applicare ad altra fattispecie lo stesso apprezzamento rinvenuto nella norma di legge”; oggi nella giurisprudenza si coglie la tendenza ad essere essa stessa “la fonte di apprezzamento degli interessi in conflitto”. Mentre “per l’Interessenjurisprudenz il bilanciamento era funzione esclusiva del legislatore, dal quale l’interprete si limita a prenderne atto ..., nel bilanciamento tra valori o diritti, di cui il più delle volte non è chiara la gerarchia”¹³, l’interprete talora la crea direttamente, manifestando una sua propensione a disporla a suo piacere e volontà. Il diritto di libertà economica è quasi sempre obliterato di fronte ad un indeterminato criterio di giustizia sociale, avvalorato dalle consuete citazioni delle norme costituzionali che costituiscono il mantello della decisione auspicata e non sorge mai la preoccupazione di una analisi della dottrina di valori, con abbandono dei luoghi comuni imperanti e delle mode dei tempi, non solo secondo le indicazioni del legislatore con un coordinamento oggettivo delle enunciazioni emergenti dalla totalità dell’ordinamento, senza dimenticare la storia e la tradizione, ma anche tenendo presente i concetti di ragionevolezza, razionalità ed efficienza e soprattutto le conseguenze pratiche che ha una decisione. Non può essere dimenticato l’autorevole insegnamento secondo cui “le aspettative nei confronti dello Stato sociale, fondate su valori personali tutelati dalla Costituzione, non possono essere realisticamente definite senza il riferimento alla ‘fattibilità economica’. Se si supera tale limite lo Stato sociale rovina su se stesso”¹⁴. Solo così un giudizio che parta dai valori, non sarà “una presa di posizione dinanzi ad un episodio della vita”, e che “ha fondamento solo in se stesso”, ma sarà conformato al principio di legalità¹⁵.

4. Il panorama della giurisprudenza (e se si vuole di parte della nostra dottrina moderna) mostra uno sta-

to di non poca incertezza che pesa non solo su chi si attende una decisione, ma anche su coloro che devono scrivere un contratto. La ragione sta nell’assenza di un metodo condiviso o, più realisticamente, nella diffusione di una molteplicità di modi di interpretare la legge che mettono a rischio le certezze di chi deve fare una scelta di carattere economico: c’è il pericolo di agire nel buio della legge. Si deve ancora aggiungere l’odierna cattiva legislazione che manca del necessario rigore linguistico con oscurità non sempre dissolvibili e che spesso manifesta segni di contraddittorietà, il mutamento continuo delle previsioni normative, l’assenza del rispetto del principio della irretroattività (superato talvolta anche dalla giurisprudenza attraverso l’uso di clausole generali o tramite artificiose costruzioni giuridiche estranee alla nostra tradizione e di non facile giustificazione logico – sistematica), l’occasionalità delle leggi che tendono a risolvere problemi contingenti e che a volte danno lo spunto per la creazione di principi generali, malgrado la loro specialità ed occasionalità. Preoccupa la lesione dell’affidamento dei cittadini riposto in leggi che poi sono successivamente mutate, con il venire meno così dei presupposti su cui hanno preso la loro decisione: ciò comporta l’inaffidabilità dello stato e perciò cade un fondamento centrale della democrazia¹⁶. In questo quadro la dottrina non è sempre stata al passo dei tempi né è stata capace di essere guida: forse non è colpa sua, se si considera che le voci autorevoli che si sono levate (e non quelle ossequiose al potere o alla moda dei tempi) sono rimaste inascoltate e hanno avuto scarso peso negli orientamenti della giurisprudenza. La conseguenza non è piacevole. Se l’imprenditore avverte il malessere, sono minacciati gli investimenti e il progresso economico. Qualora non trovi un rimedio, bisogna malinconicamente concludere con Natalino Irti che esso, “moderno per razionalità tecno-economica, non calcola per il futuro, ma mette in conto scorribande finanziarie e piraterie mercantili”¹⁷.

13. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, p. 34 e 35.

14. MENGONI, *Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 99.

15. IRTI, *op.cit.*, p. 17.

16. Sono interessanti e meritano la lettura, le notazioni contenute negli scritti inseriti nel fascicolo 2/2013 di *Analisi giuridica dell’economia con il titolo Law & Disorder. L’Italia sotto attacco delle regole*, a cura di G.D. Mosco e A. Nuzzo.


17. IRTI, *op.cit.*, p. 22, muovendo da una notazione di Max Weber

NUMÉRO 41.

PARIS ILLUSTRÉ

1^{er} NOVEMBRE 1884.

LE MONDE JUDICIAIRE



UNE CONSULTATION.

Ascesa e declino del *droit routier*

Ossia: specializzazione di fantasia e sovraindebitamento reale di alcuni avvocati parigini

Alla fine degli anni '80 Eric de Caumont, figlio di deputato, praticante dell'avvocato Eric Leclair, concentra la propria attività professionale nelle infrazioni stradali e apre nel 1986 uno studio, in quel momento l'unico in Francia, incentrato sul diritto della strada. Una singolare specialità professionale non riconosciuta né dall'Ordine, né dall'Università.

Il suo avviamento aumenta a livello esponenziale, la sua fama si accresce con la partecipazione per una decina di anni ad una trasmissione televisiva di grande successo. Grazie a questa notorietà difenderà Gerard Depardieu nel 2012 quando la polizia gli sospese la patente di guida dopo averlo trovato con un tasso alcolico di tre volte superiore al limite autorizzato (crediamo non più alto del solito).

In quell'epoca, l'avv. De Caumont guadagnava, in modo inaspettato, somme ingenti.

Il suo successo creò nuove vocazioni e nella fantasiosa specializzazione si buttarono nella mischia anche Sebastiano Dufour, Jean Baptist Iosca, Frank Samson e qualche altro.

L'introduzione della patente a punti e la moltiplicazione dei controlli automatici aumentavano esponenzialmente il contenzioso, i processi, i guadagni.

In Francia, i processi per infrazioni stradali passano da 5 milioni nel 2001 a 18 milioni nel 2012.

Gli avvocati sedicenti specialisti ricorrono in tutte le sedi, utilizzando tutti i trucchi del mestiere: davanti al Tribunale amministrativo affermano che il loro cliente non aveva ricevuto l'informazione prevista dal codice della strada: l'amministrazione deve provare il contrario, il che è spesso impossibile. Un'altra astuzia: per la maggior parte le foto prese dai radar mostrano i conduttori di schiena e non di faccia. Questo permette ai difensori di affermare che il loro cliente, irriconoscibile, non era al volante e che guidava qualcun altro. Naturalmente quel qualcun altro

non poteva essere denunciato per questioni morali: chi fa la spia...

Gli stessi avvocati consigliano ai loro clienti di intestare la macchina ad un bambino, ad una nonna, ad un invalido, cioè a coloro che non possono essere perseguiti. Oppure, consigliano di acquistare una vettura in leasing all'estero, in un paese dove la legge impedisce di comunicare il contratto di società. E così l'avvocato Iosca si vanta di aver difeso l'amministratore delegato di una società pubblica, la cui vettura aveva ricevuto 484 infrazioni per eccesso di velocità tra il 2006 e il 2010. La macchina era stata affittata in Lussemburgo e l'aspirante Nuvolari negava di esserne il proprietario. Di gabola in gabola, di trucco in trucco, Eric de Caumont afferma: *"Ho fatto rimettere in circolazione conducenti che avevano un problema con l'alcool. Non ne sono fiero, ma ho fatto il mio lavoro."*

Jean Baptist Iosca afferma: *"Sono come un chirurgo. Opero senza domandarmi se il paziente è un genio o un cretino"*. E così, anche in Italia, il Presidente della Lazio dott. Lotito ha raggiunto l'interessante somma di 70 mila euro per infrazioni commesse.

Il primo decennio degli anni 2000 costituisce per gli avvocati sedicenti specialisti una vera e propria pacchia: soldi facili, belle macchine ed una notorietà che solletica l'ego vanitoso, che si nasconde in ogni avvocato.

Ma la pacchia sta finendo, in parte per causa della crisi, in parte per l'apparizione di nuovi concorrenti.

Anche gli automobilisti della Francia di questi ultimi sette anni hanno limitato i chilometri percorsi e hanno risparmiato benzina, riducendo la velocità.

Avvocati sorti dal nulla si proclamano specialisti di questo strano diritto, copiano le soluzioni degli inventori, si dichiarano più bravi e più pronti e forse non solo perché sono più affamati di successo e denaro, ma sono realmente più efficaci dei pionieri del diritto della strada.



Comunque sia, Caumont e gli altri perdonano clienti e guadagni a favore di chi usa la rete per rispondere alle richieste degli utenti, mentre loro non si sono certo chiesti se, oltre alla pubblicità giornalistica e televisiva, vi fossero altri mezzi per conquistare nuovi affdamenti.

Il numero dei collaboratori di Iosca diventa ridondante in rapporto alla domanda di assistenza che va progressivamente calando: chi abbandona lo studio è peraltro un sicuro concorrente.

Iosca e Dufour si contendono l'ufficio che fu comune e forse, come avvenne nei primi anni '80 a Verona, hanno fatto ricorso al giudice per vedersi assegnare questo o quel bene (un giorno pubblicheremo il decreto emesso d'urgenza per una controversia sulla proprietà de "Il Foro Italiano").

Fatto sta che l'avv. Dufour ha presentato al Tribunale di Parigi una domanda di tutela per sovraindebitamento: situazione eccezionale, perché nel 2014 solo 22 avvocati su 25 mila del foro parigino hanno dovuto far ricorso ad una procedura così poco gloriosa.

Dopo due decenni di successi, il *droit routier* non paga più, anzi!

Da questa vicenda, sicuramente secondaria nella sto-

ria della professione forense in Europa, è possibile trarne alcune considerazioni.

La prima: nell'offerta di servizi giuridici c'è spazio per la fantasia. Il cittadino è disponibile a credere nell'esistenza di capacità particolari, per il solo fatto che vengono rappresentate come tali nei mass media.

La seconda: l'avvocato può inseguire con profitto pratiche di valore modesto, che siano seriali e non richiedano particolari conoscenze e approfondimenti, ma che danno un risultato economico eccellente.


La terza: il cittadino ama chi lo aiuta a violare la legge. E che questo avvenga in Francia, paese in cui lo Stato è molto più sentito che in Italia, non deve stupire.

Infine: l'avvocato che non si qualifichi professionalmente, studiando ed aggiornandosi, potrà anche avere un grande successo, ma non potrà pensare di goderlo tranquillamente per tutta la sua vita professionale.

Senza aggiornamenti, senza studio, senza ricerca di settori nuovi in cui applicare la propria intelligenza si finisce, prima o poi, senza grandi risorse.

Qualcuno dirà: e tutti quelli che vivono solo di pubbliche relazioni, dal golf al circolo della caccia, dai vernissage alla cronaca mondana?

Io un'idea ce l'ho e voi?



Gens Paleologa

*Opera Pia Familiare creata con
atto 29 Agosto 1933 del Notaio Morzetti
Montebelluna di Venezia con N. 4090 di Repertorio,
registrato a Venezia, atti pubblici N. 603.*

Foglio 81 - Volume 200

Buono Ipotecario per L. 500.

AL PORTATORE

Serie C. N. 532

- 1.) - Il presente buono rende l'annuo interesse del 4% pagabile in rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 Giugno e il 15 Dicembre di ciascun anno.
- 2.) - Avvenuto il sorteggio del presente buono, questo cessa di fruttare interesse con la data stessa, ed il capitale si prescrive dopo tre anni dall'avvenuto sorteggio.
- 3.) - Gli interessi sono pagabili alla presentazione del presente buono ed i tagliandi dovranno essere staccati dall'ente pagatore. Trascorso un anno dalla loro maturazione, resteranno prescritti.



100

100

SERIE 446

№ 338,520

FÜNFTE ÖSTERREICHISCHE KRIEGSANLEIHE
 STEUERFREIE 5½% AMORTISABLE

STAATSANLEIHE
STAATSSCHULDVERSCHREIBUNG
 AUF DEN INHABER ÜBER
EINHUNDERT KRONEN

Diese Staatsschuldverschreibung bildet einen Bestandteil der auf Grund der kaiserlichen Verordnungen vom 4. August 1914, R. G. Bl. Nr. 202. und vom 28. Juni 1916, R. G. Bl. Nr. 200. ausgegebenen vierzigjährigen steuerfreien 5½% amortisablen Staatsanleihe. Die Verzinsung und Rückzahlung dieser Staatsanleihe, welche in Abschnitten zu 50, 100, 200, 1000, 2000, 10.000 und 20.000 Kronen ausgefertigt wird, findet nach Maßgabe der beigefügten Bestimmungen statt. Der Anspruch aus dieser Staatsschuldverschreibung erlischt durch Verjährung in Ansehung des Kapitals binnen dreißig Jahren, in Ansehung der Zinsen binnen sechs Jahren vom Fälligkeitstermine an. Die auf 100 Kronen oder auf höhere Beträge lautenden Staatsschuldverschreibungen sind mit 29 Coupons, deren erster am 1. Juni 1917 fällig ist, die Abschnitte zu 50 Kronen mit 14 Coupons, deren erster am 1. Dezember 1917 fällig ist, und mit einem Talon versehen, gegen welchen vom Juni 1931, beziehungsweise vom Dezember 1930 an die weiteren Coupons ohne Anrechnung von Kosten oder Gebühren bei der k. k. Staatszentralkasse in Wien erhoben werden können.

Wien, am 20. November 1916.

Der k. k. Finanzminister:

Diese Schuldverschreibung ist in dem Hauptbuche der Staatsschuld eingetragen.
 Für die Staatsschulden-Kontrollkommission des Reichsrates:

100

Le “Pasque veronesi” ed i processi “more militari” francesi

108

Le celebri giornate delle “Pasque veronesi” finirono, come noto, con la dura repressione francese che le soffocarono nel sangue, cui seguirono una serie di processi contro i responsabili, o presunti tali, di fronte a *conseils de guerre* in diversa composizione. Con questi processi duciani si tentò di colpire la reazione al nuovo ordine con l’obiettivo non solo di reprimere le attività sovversive materiali, ma anche l’avversione prettamente politica.

Il processo *more militari* era utilizzato dall’occupante francese al fine di poter dare immediata esecuzione alle proprie decisioni attraverso lo strumento giudiziario, senza dover patire nemmeno quell’ineliminabile strozzatura che era costituita dalla celebrazione dei processi con rito ordinario e con un collegio giudicante che poteva anche temere il potere ma che non ne era espressione diretta.

Come è noto questo tipo di processo si è venuto storicamente a formarsi attraverso i seguenti principi di fondo, la cui illustrazione sintetica traiamo dallo statuto dell’Ordine militare cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme, che ha influenzato le caratteristiche dell’istituto in Europa, stante la sovranazionalità dell’Ordine stesso: «sola facti veritate inspecta, defensionibus reorum oretenus auditis, nulla penitus adpellatione admissa».

Usualmente, nel costume militare il giudice era il comandante stesso del prevenuto: «justissima centurionum cognitio est» come scrive il Voet, citando Giovenale, e precisando che il giudizio duciano:

nelle odierne costumanze [...] gli ufficiali ed i capi procedono nelle liti militari, ed a giudicare sono ammessi d’ordinario i comandanti di presidio, i colonnelli, i capitani, i luogotenenti e gli alfieri che si trovano sul luogo medesimo.

Tuttavia – precisa sempre il Voet – non sono i giudici militari tanto religiosamente tenuti all’osservanza dell’ordinaria procedura, e delle formule d’altronde solite da usarsi, né sono tenuti ad osserva-

re appuntino tutte le formalità del gius comune; ma le cause loro hanno da essere sbrigate sommariamente.

Il tema principale si risolve quindi nell’individuazione della giurisdizione degli stessi, ossia nella determinazione dei criteri che fanno scattare la giurisdizione militare.

Il Voet passa quindi ad esaminare il tema col supporto del *corpus juris civilis* giungendo ad affermare che rientrano sicuramente nella giurisdizione dei tribunali militari, *in criminalibus*, i «delitti militari commessi da militari»; controverso invece è se vi rientrino i delitti comuni commessi da un militare.

Il problema è delicato posto che «deve avere il giudice somma circospezione per non eccedere i limiti della propria giurisdizione, e non giudicare di causa che esca dalla di lui sfera di competenza».

Poiché il rispetto di questi limiti tassativi avrebbe comportato una scarsa possibilità di utilizzo del processo duciano, e quindi dei vantaggi che dal suo uso potevano derivarne per chi controllasse l’armata, la legislazione rivoluzionaria si occupò del tema con una serie di leggi.

Al momento dei fatti occorsi nella Verona «democratica» la legge vigente era quella del 13 brumaio dell’anno V, *Loi qui règle la manière de procéder au iugement des délits militaires*, la quale modificava precedenti disposizioni rivoluzionarie proprio, se non soprattutto, in tema di giurisdizione. A tale legge era seguita quella del 21 brumaio anno V che promulgava il *Code des délits et des peines pour les troupes de la République*.

In base alla legge 13 brumaio dell’anno V venivano istituiti *conseils de guerre* permanenti, composti per ciascuna divisione da un generale o colonnello con funzioni di presidente, assistito da due capitani, tre subalterni ed un sottufficiale, nominati dallo stesso presidente del *conseil*, e due capitani per lo svolgimento delle funzioni di giudice istruttore e pubblico ministero.

Ai *conseils de guerre* era attribuita non solo la giuri-

sdizione per tutti i reati militari commessi dai militari, ma anche quella per i reati comuni commessi dai militari, dai civili impiegati nell'esercito nonché dalle spie e dagli abitanti dei territori nemici occupati se lesivi degli interessi della forza armata.

La giurisdizione quindi si estendeva ben oltre i tradizionali confini costituiti dallo *status* di militare del prevenuto, attraendo non solo i reati comuni commessi comunque da militari, ma anche tutti i reati commessi da civili sia che fosse connessi con l'esercito per averne un qualche impiego, sia che vi fossero estranei come gli abitanti dei territori nemici, purché lesivi di interessi *lato sensu* militari. Naturalmente il *conseil de guerre* era giudice della propria giurisdizione, per cui a fronte della decisione del comandante *in capite* che decidesse di procedere ai sensi delle leggi militari, erano poi i militari dallo stesso dipendenti, costituiti nel *conseil*, che erano *in primis* giudici dell'effettiva soggezione alla giurisdizione militare dei fatti e delle persone su cui erano stati comandati di procedere.

Lo strumento era chiaramente più potente di ogni altro per imporre attraverso il meccanismo processuale

la volontà del dominante, senza quegli ostacoli e quei distinguo che giudici ordinari, né formalmente né istituzionalmente soggetti ai militari, potevano frapporre in ossequio ai diritti della difesa e all'interpretazione delle norme, prescindendo dalle esigenze di politica contingente determinate dalla mutevole situazione sul campo.

Dei *conseils de guerre* si avvale l'occupante in Verona di fronte alla delicata situazione del sentimento pubblico, poco incline al nuovo corso, cogliendo l'occasione fornita dalle sollevazioni delle «Pasque veronesi». Furono celebrati una serie di processi di cui alcuni, quali quelli contro Emilei, Verità, Malenza, per la supposta partecipazione agli atti di ribellione ed alle conseguenti violenze verso le truppe francesi, potevano astrattamente soddisfare esigenze di sicurezza dell'*Armée*, altri, quali il processo al Vescovo di Verona, al padre Luigi Frangini ed ai rettori veneti della città (questi ultimi fuggiti *extra moenia* ben prima della sollevazione popolare) suonavano come repressione ideologica, ai fini manifestamente intimidatori, del pensiero dissenziente.



HABITANS DE VÉRONE

Des circonstances impérieuses et qu' il étoit même impossible de prévoir m' obligent à m' éloigner de vous. J' éprouve en vous quittant le plus vif regret. Pendant ces momens difficiles, je n' ai eu qu' à me louer de l' excellent esprit qui vous a toujours animés, des soins que vous avez prodigués à l' armée, et des témoignages de votre attachement pour moi. Habitans de Vérone, je vous remercie. Je conserverais toute ma vie le souvenir de votre belle conduite. Je m' estimerai heureux de pouvoir un jour vous récompenser des sacrifices que vous avez faits si noblement. C' est la dette de mon coeur, de ce coeur qui vous a voué pour jamais reconnaissance et affection?

Donné à Vérone ce 3 Février 1814.

EUGÈNE NAPOLEON

VERONESI

Circostanze imperiose ed impossibili a prevedersi mi costringono ad allontanarmi da voi. Provo nel lasciarvi il più vivo rammarico. Nei memorabili trè decorsi mesi ho avuto nuovi motivi di compiacermi per l' ottimo spirito che vi anima, per l' ospitalità prestata all' Esercito, e per le prove del particolare vostro attaccamento alla mia persona. Veronesi! Io ve ne ringrazio. Conserverò finchè avrò vita la memoria della generosa vostra condotta; e nulla mi sarà più dolce quanto di potervi un giorno ricompensare de' sacrifizj che avete fatti con tanta nobiltà. Vi lascio questo diritto sul mio cuore, su questo cuore che vi promette per sempre riconoscenza, ed affetto.

Dato a Verona il 3 Febbraro 1814.

EUGENIO NAPOLEONE

Première année — N° 41

Un numéro : 10 centimes

22 Novembre 1865

ACTEURS EN CHEF
F. POLO


ABONNEMENTS
PARIS
Un an 5 fr.
Six mois 3 »
Trois mois 2 50

BUREAU : rue de Croissant, 16

DIRECTEUR
F. POLO


ABONNEMENTS
DEPARTEMENTS
Un an 6 fr.
Six mois 3 50
Trois mois 2

BUREAU : rue de Croissant, 16



JOURNAL HEBDOMADAIRE

QUELQUES AVOCATS, PAR GILL



EMMANUEL ARAGO. GARBETTA. GREY. LAURIER. CREMIEUX.

Che fine hanno fatto i Vanti?

Primo episodio

Il Purgatorio degli Avvocati

Non sono uno che dimentica, io.

Non capivo perché dal paese di Lambaradan fossero spariti gli avvocati Vanti: i cugini Dario, Aurelio e Perfidio.

Ricordate? Dario, grande affabulatore; Aurelio, silenzioso e concreto come il suo orto; Perfidio, subdolo e opportunista.

Avevo chiesto loro notizie in loco, ma non trovavo risposte soddisfacenti. All'Ufficio Avvocati Smarriti mi dissero che loro si occupano di tutt'altro genere di smarrimento: quello da stress psicologico.

"Informati al Consiglio, collega, ne sapranno di più..." così mi hanno liquidato.

Non sono uno che si scoraggia, io. E ho chiesto notizie al Consiglio dell'Ordine. "Sono tutti e tre in pensione, i Vanti..." mi hanno risposto.

C'era da aspettarselo. Ma nessuno impediva ai Vanti di farsi vedere in giro, in quel di Lambaralandia. Volevo capire, dovevo sapere.

Era la torrida estate del '15 quando iniziai la mia indagine, la più difficile, la più malinconica. C'era una certa omertà nel giro sulla fine che avevano fatto i Vanti. I vecchi colleghi facevano fatica a sbottonarsi, nonostante il caldo. Cosa nascondevano? E perché? Avevo affisso dei cartelli con le foto dei tre cugini sulle vetrine del gabbiotto di accesso del Tribunale con la scritta "Missing", ma qualcuno le fece sparire quella stessa notte. Perché?

Alla fine un uccellino mi soffiò all'orecchio: "Vai a Mentone alla Maison Chanteclair".

"Chi è costui?" pensai. "Dice il vero o mente sapendo di Mentone?"

Ma non sono uno che si fa troppe domande, io. Riempii il trolley di bottigliette di grappa e andai a Mentone, o Menton, *si vous voulez*.

Erano tutti e tre lì, i cugini Vanti? Li avrei trovati nella

casa di riposo per avvocati convenzionata con il nostro Ordine: la misconosciuta Maison Chanteclair? Lo avrei scoperto presto.

Sul cancello d'entrata troneggiava, in ferro battuto, il simbolo della struttura: un galletto rosso. Non capivo la connessione con gli avvocati a riposo e mi misi a riflettere. Dovevo capire prima di entrare.

"È il gallo del pulito!" mi disse un passante misericordioso, una buona mezzora dopo. "Qui gli avvocati in pensione della Comunità Europea vengono a ripulirsi dei loro peccatucci prima del salto nel blù!" e scoppiò a ridere. "Ne avete di aloni da smacchiare... o no? È avvocato anche lei?"

Neppure risposi al francese molesto e mi diressi verso la direzione. In effetti tutto era molto pulito, asettico, perfino gli alberi sembravano sterilizzati. In piscina c'era il divieto di parola e dei signori vestiti di bianco svuotavano nell'acqua bidoni di cloro. Alcune anziane avvocatesse si lamentavano a gesti. Mi parve di capire che l'acqua era troppo clorata e sbiancava loro la pelle impedendo l'abbronzatura. "Non siete qui per l'abbronzatura, ma per mondarvi dalle vostre colpe!" e le buttarono in quel liquido indefinibile. Evidentemente il divieto di parola valeva solo per gli avvocati e non per i... Chi erano quei signori vestiti di bianco, così insolenti ed aggressivi? Inservienti? Guardiani?

Dov'ero capitato? Alla reception l'addetto mi squadrò con aria severa. Mi chiese il tesserino e subito fece una smorfia quando realizzò che ero lambaralandiano. Ma il vero problema era un altro: "Lei non è pensionato!" "No, non ancora... ma vorrei smacchiarmi in anticipo, se possibile..."

L'addetto non mi rispose, si mise a fissare sul bancone una specie di robot a forma di galletto. Sembrava un giochino per bambini, invece era un drone altamente tecnologico. Si involò nella hall e lanciò un chicchirichì terrorizzante.

L'addetto mi disse di seguirlo e con quell'affare che mi faceva strada salii a piedi fino al settimo piano,

l'ultimo. Solo in seguito capii che li alloggiavano gli avvocati lamabaralandiani per il trattamento *smacchia le macchie* di classe A. Mi assegnarono una stanza proprio lì, all'ultimo piano e fu sul pianerottolo che incrociai Dario Vanti. Non mi riconobbe per fortuna. E anche se mi avesse riconosciuto non doveva darlo a sentire. Un grande cartello incollato su ogni porta ribadiva il divieto di uso della parola. Ci salutammo con un gesto del capo mentre il tecno-galletto svolazzando ad un metro dalle nostre teste ci scrutava.

Ci filmava? Ci registrava? Era intelligentemente armato? Feci per entrare nella mia camera, quando sentii delle urla.

Tornai indietro, gli schiamazzi provenivano dal fondo del lunghissimo corridoio. Un'avvocatessa sugli ottanta, inglese a orecchio, in vestaglia, era uscita da una camera e si era resa conto che il tecno-galletto la stava osservando. Osservando per modo di dire: i suoi occhi erano in pratica due spie che emettevano una luce rossa intermittente. Volò in un attimo sopra la disgraziata collega e cominciò a spruzzarle addosso un liquido color cappuccino, mentre lei si copriva il volto. In un attimo arrivarono due inservienti che la trascinarono verso l'ascensore. Nel frastuono generale, quel poco che capii mentre mi passavano davanti fu la parola "in piscina!!", in francese ovviamente.

Dario Vanti, l'uomo che, appena uscito dal ventre materno, declamò seduta stante la necessità di riformare la Cassa Forense, mi si fece vicino, silenzioso, abbattuto, impotente. Guardò verso il fondo del corridoio, verso la camera da cui era uscita la disgraziata pensionata inglese e mi fece cenno di seguirlo. Ci affacciammo alla porta: nel letto, sotto le coperte, si agitava un corpo tremante, come in attesa di una punizione inevitabile.

Sentii all'esterno altre urla strazianti e mi avvicinai alla finestra della camera. I due inservienti avevano appena lanciato nella brodaglia iperclorata della piscina la poveretta. "Mondati incorreggibile!!" le dicevano.

Stavo cominciando a capire. Senza alcuna preliminare contestazione formale, quelli della Maison Chanteclair, presumendo che l'anziana collega si fosse accompagnata sessualmente ad un altro ospite della struttura le avevano inflitto "il trattamento". E ora toccava a lui, a quel corpo interamente nascosto sotto le coperte. Chi poteva essere? Dario Vanti si era già eclissato. Guardai di nuovo alla finestra, gli inservienti non c'erano più. Stavano risalendo, quindi. Cosa potevo fare per quello sconosciuto, neppure sapevo chi fosse. Sopra il letto, la foto di una zucca. Ci siamo, è lui: Aurelio Vanti, l'avvocato contadino. Era ancora ru-

spante quindi. Ma a breve ne avrebbe pagato il prezzo. Dov'ero capitato? Nel Purgatorio degli Avvocati? E come ne sarei uscito?

Sentii i passi degli inservienti, e una voce concitata che sembrava guidarli. Una voce che mi pareva di avere conosciuto. Non mi sbagliavo, era lui: Perfidio Vanti. Vedendolo capii subito che era diventato il kapò della Maison Chanteclair..

Prossimo episodio dalla Maison Chanteclair: **La faccia nascosta della Luna**

Secondo episodio

La faccia nascosta della Luna

Riassunto del precedente episodio.

Anonimo Veronese, un avvocato che vuole restare anonimo perché di fatto lo è, va alla ricerca degli scomparsi cugini avvocati Vanti e li ritrova in una misteriosa struttura in Costa Azzurra, la Maison Chanteclair, dove gli avvocati in pensione provenienti da vari paesi della Comunità Europea (ivi compresa la piccola Repubblica di Lambaralandia) si ritrovano privati del diritto di parola e costretti a smacchiare le macchie della loro vita lavorativa. Anonimo troverà, nell'ordine, Dario Vanti, poi Aurelio e infine il voltagabbana opportunista Perfidio.


Non sono uno che ha paura io.

Quando vidi Perfidio Vanti che guidava il drappello dei carcerieri della Maison Chanteclair, gli puntai addosso il dito.

"Ti conosco Perfidio! Ci siamo affrontati in quella causa dove tu volevi convincere il Tribunale che la luna aveva tutto il diritto di tenere nascosta la sua faccia nascosta..."

Avevo infranto il divieto di parola. Notai che gli occhi del tecno-galletto appollaiato sotto il soffitto avevano iniziato a lanciare una luce intermittente color rosso. Stava per attaccarmi e per spruzzarmi addosso il suo liquido causticamente disinfettante. Di seguito mi sarebbe toccato il bagno al cloro in piscina, come previsto dal *trattamento*. Ero pronto a difendermi comunque, anzi feci segno al galletto di farsi avanti: avrei dato il fatto suo a quel mastrolindo ferropennuto.

Perfidio Vanti alzò la mano e il tecno-galletto si bloccò. "Time out!" gli disse. Stava chiedendo una sospensione del *trattamento*, quindi. Ci volle qualche secondo e gli occhi del drone emisero una luce verde. Si capiva che aveva ricevuto l'ok da qualcuno che lo telecoman-



IL PROCESSO DELLA BANCA ROMANA, alla Corte d'Assise a Roma.

dava. Chi era il misterioso pezzo grosso della Maison Chanteclair che in cabina di regia decideva i nostri destini? E come poteva il kapò Perfidio Vanti avere tutta quella autorità?

E fu proprio lui a riportarmi sul pezzo. “Non fare il gradasso (omissis)!” mi minacciò. “Mi hai battuto in quella causa scorrettamente... e qui troverai la giusta punizione!”, lo disse a voce alta, come se fosse stato in Tribunale negli anni settanta, Presidente del Collegio il dott. Mengacci, quello sordo. Poi mi si avvicinò e mi strizzò l’occholino, avendo cura di non farsi vedere né dagli scherani né dal tecno-galletto.

“Che gioco fai, Perfi...?” iniziai a chiedergli, ma lui mi interruppe subito. “Certo io, per conto dell’Autorità Garante della Privacy, ho sostenuto il diritto della luna a tenere nascosta la sua faccia nascosta... il diritto sacrosanto alla riservatezza... incoercibile... il lato oscuro della luna simboleggia la parte in ombra di ognuno di noi...”

“E nel tuo caso ti rappresenta degnamente, Perfidio...” ironizzai.

Neppure mi ascoltò. “Come in alto, così in basso...” sentenziò, alzando il dito verso l’alto, in direzione della luna, ma io guardai il suo dito: era fosforescente.

“Che ha il tuo dito, Perfidio?” gli chiesi.

“Per questo c’è tempo (omissis), e non sarà una bella scoperta né per te né per quel signore nascosto la sotto” ed indicò le coperte che coprivano il povero Aurelio Vanti, e mentre lo additava il suo dito emetteva una misteriosa luce pulsante.

“Sei pieno di risentimento, Perfidio... e tutto perché ti ho battuto sulla vexata quaestio del diritto alla privacy della luna, quantomeno della sua faccia nascosta. Non farne una questione personale... io rappresentavo il diritto delle sterminate masse dei lambaralandiani di conoscere il volto a tutto tondo del nostro satellite. Dov’è il problema? Non tutti possono permettersi di circumnavigare il nostro satellite come Tom Hanks in Apollo 11...”

“Non è questo” mi fermò piccato. “È stato il modo con cui mi hai battuto... tu caro collega (omissis) mi hai umiliato pubblicamente... con un’uscita scorretta... che mi ha messo in una luce ridicola col Giudice, il Presidente Abbiate Paziienza...”

“Non ricordo Perfidio!” ed ero sincero.

“No!” e alzò l’indice fosforescente. “Certe sparate non si possono dimenticare... non passa notte che io non la risenta nel sonno la orribile battuta da te pronunciata...”

Un flash improvviso. “Ora ricordo: io dissi al Giudice che la tua era una questione di luna caprina...”

“Proprio quella maledetto (Omissis)!! Ed il Giudice Abbiate Paziienza si è messo a ridere, non si fermava più... Quello rideva perfino alla battute dell’avv. Baldi, figuriamoci con questa... hai vinto per captatio benevolentiae... mica per altro... Ti rendi conto? Non è così che si vincono le cause... E poi adesso che potete vedere l’altra faccia della luna in forza di sentenza definitiva, che cosa è cambiato nelle vostre vite? Era il lato gemello di quella palla di formaggio puzzolente... cosa pensavate di trovare? I Pink Floyd che fanno un concerto con Gianni De Michelis?”

Inspirai profondamente, una ventata di orgoglio professionale invase tutto il mio essere. “Oggi i lambaralandiani guardano la luna che ha ripreso a girare su se stessa, già in forza della prima ordinanza provvisoriamente esecutiva del dott. Abbiate Paziienza, e pensano che nel sistema solare anche l’ultimo dei corpi celesti non è più un miserabile servitore ma un piccolo pianeta, libero di mostrarsi...”

“Fermati (omissis)! Queste manfrine le potevi fare con quel moscio di Abbiate Paziienza. Qui alla Maison Chanteclair non incanti nessuno. Qui il peccato di frode processuale si paga...”

Gli risi in faccia, con tutta l’arroganza di cui ero capace. “Frode processuale? Rido ah... ah... ah... È per quello che qui fai il kapò Perfidio? Per punire noi dei tuoi fallimenti e della tua crassa ignoranza?”

“Cosa vuoi dire (omissis)?” e mi puntò addosso l’indice illuminato. Stava facendo sera e nel cielo si affacciò la luna sul proprio asse ruotante.

“Lo sai Perfidio, lo sai... e comunque te lo posso ricordare e mi sarà testimone tuo cugino Aurelio...” e indicai il grumo umano seppellito sotto le coperte.

“Ha altri problemi Aurelio, colto in flagranza di inzuppo con nonna Albione. Sa che cosa lo aspetta... vai avanti...”

“Ti rosica ancora Perfidio, ammettilo...”

“Suvvia parla (omissis)!”

“Quella volta che Baldi...”

“Quella volta cosa...” e si sentiva la sua voce che tremava.

“Quella volta che per conto dell’Autorità per il Benessere Psicico degli Altri hai attaccato un’azienda assistita da Baldi sostenendo che in pausa pranzo i dipendenti avevano diritto a giocare alle pirole con la cerbottana e Baldi...”

“E Baldi?”

“E Baldi vinse la causa dimostrando che rischiavano di farsi male agli occhi... che figura di m... Ma non era finita: Baldi si fece intervistare e ti sfidò al gioco delle figurine dietro il parcheggio del Tribunale la sera

stessa della lettura del dispositivo. Vennero anche i giornalisti e le tv e tu perdesti 5 a 3. Buona parte della clientela ti mollò. Trovavano intollerabile che il loro avvocato perdesse alle figurine, con Ubaldo Baldi poi.... Sei piombato nella miseria e per fortuna il qui presente Aurelio si è occupato della tua famiglia..."

"Proprio così!" saltò su Aurelio Vanti, sgucciando fuori dalle coperte completamente ignudo. "Me ne sono occupato io della tua famiglia e inevitabilmente sono stato a letto con tua moglie. Noi di campagna abbiamo quel fervorino lì... Ma quella non è una macchia professionale, che cacchio mi volete smacchiare qui!

A mio avviso non siete competenti, né per materia, né per territorio!"

Perfidio s'inverdi, puntò il dito fosforescente prima Aurelio e poi contro di me. Da quello fuoriusciva un gas che ci paralizzò. Gli scherani ci afferrarono, ci trascinarono a babbo morto in piscina e ci buttarono nel cloro. Tutta la mia tintarella, conquistata nella torrida estate del '15 al Lido di Cisano, evaporò miseramente. Ma non sono uno che si arrende, io.

Prossimo episodio dalla Maison Chanteclair: ***Un Tarlo nella zuppa di Perfidio Vanti***





ALBERTO TOMIOLO

Tre poesie

L'UNDICESIMA GLOSSA A FEUERBACH

Quando pigliammo sul serio
 l'undicesima glossa a Feuerbach
 nei chiostrì di Festa del Perdono sconsecrato
 dal prepotente miracolo economico
 ne uscì una vita forte e schietta, certo,
 e ci pensammo *dona ferentes* a spargere
 il sacro miele in semi ancora aspri per farli domestici al gusto
 degli uomini in un migliore dei mondi possibili.

Convinti che bastasse il fervore della passione
 fummo innocenti o ingenui?
 Possedevamo davvero l'ancella dell'azione benefica
 per gli altri (e per il sé, beninteso) oppure soprattutto
 alcune sue sbrigative conclusioni?

Tremenda è la responsabilità della filosofia
 per la sua incommensurabile capienza
 quando credi di aver dalla tua il conforto delle cittadinanze
 per poi vederne la traduzione turbativa
 e la spinta imponderata a slargare il forziere
 e l'urgenza, quasi mai compatibile, di nuove gioie
 che pur mancano all'immenso collare dei bisogni dei viventi

COMPIANTO DEI LIBRI SPODESTATI

venivamo dal molle abbraccio dei teneri papiri
 poi fummo impressi da mani sagge a far culla al sapere
 composti in ultimo di mera cellulosa, fatture intrinsecamente mortali,
 eccoci spodestati dalle case rimodellate secondo pubblicitaria
 intimidazione
 accatastati negli scatoloni a-perdere di un beffardo *store* multimediale
 imballati per la soluzione finale

saremo progressivamente sformati
 nelle cantine dei sottosuoli di molle tufo atesino,

vietate, quelle, ai prodotti eccellenti di *griffe*,
gonfiati noi dall'umido letale di profondità senza luce
noi che portammo le molecole del sole più ardente
intrisi ora come un infermo contratto nell'artrosi impietosa
a chiederci, pressati dal ruvido accatastamento,
dove sia finita mai la nostra vigile alma custodia di scrigni dei
saperi dell'evo di Pericle e della rinascenza e del gran *roman* del-
l' Ottocento fino alla compaesana avanguardia-neo che accolse
anche voi, poeti, nostri tutori di pochissima fede

sbattuti in questi piombi ammuffati
eccoci dunque qui esiliati
sovrani un tempo nelle pareti linde di una ducale libreria
cui un noce imponente aveva volentieri sacrificato le fronde
generose
ora sfregiate da profilati intrisi di cromo nervosi e impettiti
a reggere la boscaglia digitale
lo schermo da *n* pollici, sterminato, a scomparsa se
necessario, e socio di videoregistratori retroagenti dal momento cruciale
dell'acquisto che preannuncia non un obsoleto *hd* ma una quarta
dimensione, addirittura, la più sfrontata delle tecnologie
ben saldi su mensole vezzosamente laccate
camuffate *rétro* tipo anni Settanta
dove si ergono insolenti i plastici volumi *eBook Kindle*
nostri rottamatori
spudoratamente venerati, ormai senza vergogna,
nelle case rigurgitanti della modernità

ATTESA SU UN DOSSO DI LESSINIA

non ti vedevo,
come fossi imbevuta di oscurità

sospetto che tu ci sia
dal muoversi fruscante e caldo delle foglie
dal silenzio che imprigiona un sibilo di animali pronto
a farsi melodia
dalla luce smorzata che si fa irruente come il torrente
pietroso che avevamo paura di attraversare

così tu sei, immaginabile e latente
ed io ho atteso quanto era da attendere
per vederti dischiusa, intera

MASSIMO BONTEMPELLI

CHE COSA MANGIANO
I POETI



EDIZIONI
HENRY BEYLE

«Perché la costata alla fiorentina non può immaginarsi se non sanguinante, e chi comanda “una costata molto cotta” diventa lo zimbello di tutta l’adunata e assomiglia a chi dicesse: “A me le donne piacciono molto calve e grinzose”, o chi alla fioraia chiedesse una rosa dal profumo di sigaro toscano».

Deuxième année. — N° 111

Un numéro : 10 centimes

27 Mars 1879

RÉDACTEUR EN CHEF
F. POLO

ABONNEMENTS
PARIS
Un an..... 5 Fr.
Six mois..... 3 »
Trois mois..... 2 50

Rue de Colonne, 16.

DIRIGÉ PAR
F. POLO

ABONNEMENTS
DÉPARTEMENTS
Un an..... 6 Fr.
Six mois..... 3 50
Trois mois..... 2 »

Rue de Colonne, 16.

L'ECLIPSE

M^{rs} LAURIER ET FLOQUET, PAR GILL.



LES AVOGATS DE LA FAMILLE NOIR, DANS LE PROCÈS PIERRE BONAPARTE.

Le osterie più divertenti d'Italia

Capitolo I

122

La pretesa inferiorità culinaria della ristorazione italiana rispetto a quella francese ha precisi riferimenti storici: in Francia i grandi cuochi lavoravano nelle case dei nobili e restarono disoccupati tra il 1789 e il 1791, con l'avvento della Rivoluzione e del Terrore. Apprendo quindi quei locali raffinati e costosi, nei quali i repubblicani rivoluzionari godettero i gusti della tavola nobiliare, anticiparono la nascita del grande ristorante. Qualcuno rimase alla corte dei trasformisti: Talleyrand si serviva del grande Carême e quando andò al Congresso di Vienna a rappresentare il debole Luigi XVIII disse di aver più bisogno di pentole che di consigli. Perché allora, come oggi, gli accordi si fanno a tavola (quando non nei corridoi o nei *boudoir* e non nelle riunioni ufficiali).

I grandi ristoranti in Italia arrivarono invece verso la fine degli anni '70 e gli inizi '80: Marchesi a Milano insegnò a tutti un diverso modo di mangiare e il suo risotto con la foglia d'oro anticipava la Milano "da bere" che non fu soltanto craxismo e corruzione, ma anche l'ultimo sviluppo di energie di quella che da lì a poco avrebbe smesso di essere la capitale morale d'Italia.

Nel frattempo Veronelli insegnava agli italiani televisivi a distinguere tra crapula e gola; Vissani, Rizzo e molti altri cominciavano a rifare in Italia la nuova cucina di Bocuse. Su questo piano indubbiamente il ritardo rispetto ai francesi è storicamente accertato, anche se il recupero dei ristoratori italiani è stato prodigioso e in molti casi tale da superare i presunti maestri.

Non ci si deve dimenticare però che, nel frattempo, gli italiani frequentavano soprattutto le osterie e molte di queste erano insuperabili.

Nel parmense (a **Busseto**) c'era chi, dietro il banco delle drogheria, faceva felici gli operai della Fiat e l'ineffabile avvocato Agnelli, con tortelli alle erbe, culatelli di 36 mesi, cotechini e zamponi che facevano dimenticare le difficoltà di percorrere centinaia di chilometri nella nebbia della pianura padana per il paradiso del palato.

Perché, come si dimostrava lì, le osterie italiane sono ben più antiche delle ristorazioni francesi e traggono la loro origine dalle *tabernae* romane e la loro linfa da quei prodotti del territorio, che si mangiavano soltanto nelle giuste stagioni, come prescrive oggi la dietetica più rigorosa.

Quando cominciammo la collaborazione con questo giornale ricordammo il **Cristo** di Verona, le sue trippe in brodo, il manzo con la pearà, il vino spillato dalla botte, i vetri appannati d'inverno e le panche per sedersi ai tavoli. Oggi è rimasta l'insegna, ma il locale in cui serviva la claudicante dismessa e petulante zia Amelia è un locale alla moda, in cui si mangia sushi e si beve champagne di altissima qualità e prezzo.

Noi consideriamo divertente a Venezia **La Madonna**, grande ristorante nazionale popolare, frequentato dai turisti, ma anche dai gondolieri: seppie al nero, sarde in saor, garusoli, granseola, prosecco in caraffa e la simpatica sbrigativa dei camerieri più indaffarati d'Europa, in giacca bianca come nel dopoguerra.

In una Venezia piena di tavolini fin quasi a cader dentro al Canal Grande, il sottoportego della Madonna non è certamente un indirizzo esteticamente raccomandabile, ma la qualità e il prezzo consigliano una sosta, sicuramente gradevole, in questa vecchia osteria, che si dà arie da ristorante. A San Giorgio Ingannapoltron, dalla **Rosa Alda**, si uniscono le tradizioni più profonde della Valpolicella con la grazia ingentilita di alcuni piatti: a parte la straordinaria pizza all'olio (che è un dolce), si raccomandano le soavi polpette cotte sul camino, la minestra di fave (in stagione), un agnello la cui carne risente dei profumi e delle erbe delle diverse vaillette vicine. D'estate poi, una terrazza meravigliosa, sotto un barsò (per dirlo con i veneti), con vista sul lago. Niente di meglio per gli occhi e per il palato. Una cantina molto ricca di vini della Valpolicella, con ricami corretti, aiuta a coltivare il buon umore.

A Siena, grazie a Marcello, abbiamo scoperto **Le Logge**, locale in cui il nostro ospite andava fin dai tempi

in cui era studente. Anche qui un mix di quantità e qualità: molti tavoli a piano terra, ma se vi faranno accomodare al primo piano, sotto il soffitto a volta, potrete gustare favolosi fiori di zucca con ricotta fritta; i migliori picci all'aglione di tutta Siena; un cinghiale morbido e gustoso, una pasticceria golosa, il tutto annaffiato da vini a bicchiere di grande qualità (spettacolare il Brunello) al giusto prezzo.

Cosa chiedere di più in una città in cui, qui come altrove, il turismo ha danneggiato la ristorazione.

Per questo numero finiremo soltanto con il ricordare il meraviglioso **Arcangelo** romano, di cui già abbiamo parlato in altra sede.

Colpevole delle nostre rinnovate passeggiate in quartie-

re Prati (Cassazione a parte), restano nella memoria gli arredi tra il decò e gli anni '50; i piatti curatissimi ed innovativi (il giro dei suppli merita la visita, anche senza andare ai Banchi Vecchi a trovare il nuovo **Il supplizio**, dello stesso proprietario dell'**Arcangelo**). Una zuppa di ceci perfetta, una trippa alla romana con mentuccia, più soave che mai, una gricia corretta e sapida, una scelta di vini laziali quasi sconosciuti (alcuni Cesanese del Piglio meritano la lode), un servizio molto gentile ed efficiente. Noi continuiamo a pensare che il *fast food* migliore sia costituito da un piatto di tagliatelle "burro e oro" come recitava il cameriere bolognese della **Laura** di Via Nosadella alla fine degli anni '60.

Se non condividete l'idea, parliamone.

Tra procedure di concordato e ristrutturazioni di debiti, avvocati sempre più fondamentali

Restructuring, il settore continua a essere d'oro per gli studi

Molte le novità introdotte dal dl 83/2015, convertito in legge ad agosto

Pagine a cura
di **LUIGI DELL'OLIO**

La recessione pare essere finita (si spera), ma la ripresa non si vede ancora all'orizzonte. Almeno quella vera, in grado di rilanciare l'occupazione e – per questa strada – rilanciare i conti aziendali. Così non sorprende constatare che uno dei filoni di business più importanti per gli studi legali d'affari resta il restructuring.

Credito in prima linea. I problemi principali oggi sono legati all'accesso al credito, che resta proibitivo per molte aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Una situazione che toglie ossigeno anche alle realtà con discreti fondamentali, imponendo un ripensamento a fondo del proprio modo di stare sul mercato.

Cosa che, nella pratica, si tramuta in tagli ai costi e agli investimenti, nonché in una revisione delle strategie per tornare a crescere. È in questo scenario che vanno lette le innovazioni legislative che si sono succedute negli ultimi dieci anni.

«Dal rafforzamento del concordato preventivo in ottica di continuità aziendale all'introduzione di diversi strumenti alternativi al fallimento, fino alla progressiva erosione dello spazio entro il quale diventa conveniente per il creditore chiedere il fallimento dell'im-

presa debitrice, tutte le misure adottate dal 2005 in avanti hanno portato il baricentro dalla liquidazione dell'impresa in crisi (o insolvente) alla sua riorganizzazione e ristrutturazione, sull'assunto che un'impresa risanata tutela meglio i portatori di interesse rispetto alla opposta soluzione di un'impresa liquidata», ricorda **Tommaso Foco**, of counsel di **Portolano Cavallo**.

In questo senso l'attività degli studi legali è decisiva per delineare la road map degli interventi ed evitare che in seguito vi siano contenziosi con dipendenti, fornitori e così via. E il loro peso tenderà a crescere con le modifiche apportate dal d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sulla legge fallimentare. Foco cita le due principali novità del decreto: «Ampliamento delle possibilità per il debitore di accedere a finanziamenti bancari nelle more delle procedure di concordato e di accordi di ristrutturazione dei debiti; introduzione di meccanismi volti a creare, in caso di concordato preventivo con acquisto di beni da parte di terzi, un mercato di offerte o proposte concorrenti migliorative e quindi più favorevoli ai creditori».

Le soluzioni in campo. Di pari passo con le crescenti esigenze delle aziende si sta sviluppando il mercato dell'offerta. «Si tratta di investitori focalizzati nella gestione di


asset (crediti, azioni, immobili) relativi a società in crisi», spiega **Davide Pachera di Lambertini & Associa-**

ti. «Si amplia così il mercato secondario e si estendono le opportunità di disegnare operazioni di ristrutturazione basate sul trasferimento del controllo societario (o di rami aziendali), piuttosto che sulla sola riorganizzazione interna».

«Un settore che si sta sviluppando e è quello dei fondi di investimento incapienti, in particolare immobiliari, considerata la perdurante e diffusa crisi del mercato di riferimento», sottolinea **Fabio Marelli**, socio di **Nctm**. Che segnala il ricorso al concordato preventivo con continuità aziendale come modalità emergente di risoluzione della crisi. «In questo caso la società debitrice si propone di proseguire l'attività, anziché liquidare i propri beni, e quindi offre ai creditori una quota dei flussi attivi futuri. Spesso le richieste di assistenza provengono peraltro da imprese che hanno rapporti con il debitore, durante

la procedura con continuità e dopo la sua conclusione, per tutelarsi da possibili rischi».

«Oltre alle nuove operazioni, sono in corso diver-



Peso: 24-76%,25-82%

FRANCOISE GOURMANDE

Il castello di Fragsburg

Haller: il cuoco intelligente e il centro mediano di spinta del Bologna

Se per vent'anni avete battuto palmo a palmo la Val Pusteria, vi siete spinti nella fredda e incantata Val Fiscalina (con relativo impegnativo "piatto del contadino" nella baita in fondo a destra), avete passeggiato tra le tre chiesette di Olang e avete sciato in Val di Casies, potreste aver riportato un'immagine distorta dell'Alto Adige.

Nonostante i grandi sforzi degli albergatori e dei ristoratori, premiati da un pubblico fedele, anche i ristoranti e gli alberghi più raffinati dimostrano di essere arrivati alla comodità (e all'attenzione per i piatti) in tempi recenti.

Il tutto secondo un percorso virtuoso (ci si può trasformare in un "popolo di camerieri", senza sentirsi sminuiti), ma affrettato: gli ospiti a mezza pensione non mangiano solo speck, zuppa di vino, maiale e crauti, strudel; i piatti si sono ingentiliti, sono belli da vedere, leggeri e gustosi da mangiare, in una sequenza equilibrata e, in qualche modo, ligia alle regole della corretta dietetica.

Ma tutto sa di nuovo, esattamente come le casette tutte uguali, tutte linde, con il loro legno, i balconi di gerani fioriti, l'ordine meticoloso della legna accatastata ed i prati pettinati.

Ma se arrivati a Bolzano, girate a sinistra e vi spingete sino a Merano, avrete una vera sorpresa: le case quadrate di pietra, ingentilite dal tempo, danno l'idea di insediamenti nobiliari e borghesi pluricentenari; di una vita sociale (il festival dell'opera, la corsa dei cavalli) intensa e ben più vivace delle feste delle bande di paese; la passeggiata lungo il Passirio e la dimora di Sissi ci riportano all'Austria Felix, quel felice crogiolo di popoli che si chiamava impero e che sfaldato nel '18, maltrattato dai tedeschi, è oggi una piccola nazione naturalisticamente splendida e mestamente rinchiusa su se stessa (non c'è neppure una guida Michelin dell'Austria!).

Sopra Merano, in posizione dominante la grande vallata dell'Adige, un vecchio casinò di caccia di proprie-

tà di un nobile di Monaco, è stato trasformato in un relais di gran classe, con aeree pensiline sulla valle, i mobili di un'epoca lontana, le camera d'antan di grandi dimensioni, con grandi vetrate, l'ospitalità accurata e gentile.

Qui trovate un cuoco di grande interesse e di grande intelligenza, di nome Luis Haller, che si è guadagnato una stella Michelin lavorando con attenzione il pesce, accostandolo con intelligenza a prodotti di terra profumati come i funghi in questa stagione o le erbe in estate. L'anatroccolo o l'agnello, nel suo sugo di cottura, si accompagnano meravigliosamente a verdure insolite, coltivate nell'orto vicino.

Peraltro, a descrivere la cura della cucina, basterà che nel pomeriggio ordinate un club sandwich: tutto viene preparato al momento, con cuture e consistenze perfette, con patatine a fiammifero da svenire.

Haller segue indubbiamente la moda, con le sue schiume, le compresenze di croccante, morbido, liquido. Ma si vede che, al di là della moda, c'è la stoffa di chi sa trattare la spigola e la trota di fiume, il manzo odoroso e la triglia di scoglio.

La cantina è completa, con un'attenzione particolare ai Lagrein, ai Blauburgunder ai Kerner locali.

Bravo Haller, come dicevano i miei fratelli tifosi del Bologna dei primi anni '60 (Negri, Tumburus, Janich...), dove il "tortellino" (Haller in effetti era grassottello) deliziava i tifosi con assist perfetti per il centravanti più scarpone della storia del calcio, quel Nielsen che per due anni fu capo cannoniere del campionato italiano.

Era l'anno dello scudetto e il Bologna vinceva nonostante due punti di penalizzazione per doping e nonostante la morte del patron (quel Dallara, a cui è dedicato lo stadio e che disse: "*Cam vegna un colp se i mi ragazzi ias tol la droga*") salvo morire ventiquattrore dopo d'infarto.

Viva Haller, dunque, nel calcio di allora e in cucina oggi. Sicuramente non sono parenti, ma l'intelligenza (culinaria e pedyatoria) è la stessa.

Firenze, 26.07.2015

Ciao Lambertini,

Ti rispondo scrivendo a Firenze solo per farti affermare
 la mia cura che letteri con lo stemma di Firenze!
 Scherzi a parte, Ti costringo alla fatica di decifrare
 la tua calligrafia, solo fatto con un'idea
 di usare il computer quando devo e voglio
 provare ad esprimere sentimenti.

Lei ha esagerato molto la tua visita a
 Firenze, la tua partenza nel dedicarmi
 due ore importanti del tuo tempo, la
 tua disponibilità a lasciarmi fare da
 "guida" in quello che hai capito meno
 la "mancata".

La tua "passione" per questo lavoro, per
 provare a farlo "de manus non deficiente".



1/2

dipende per tanto, tantissimo poco,
 da quelle tre giornate veronesi dell'inizio
 di gennaio di più di venti anni fa.
 E non credo sia per caso la loro ve-
 ria causa, a prescindere dal tempo e
 dalle opportunità di vedersi e starci insieme,
 lì c'è un ambiente, ed anzi affetto e sempre
 esplorato, un sottofondo affettivo vero
 e sincero.

forse, quando ^{fin} si è visto, mi lascio
 andare dalle voglie, mi speso un po',
 di portare a sedurre quelle pagine
 su questi venti anni e su come hanno
 significato, almeno per me, quei tre
 giorni veronesi.

Per ora un abbraccio forte ed ancora
 quasi parole tue amiche - di

Siamo grati a:

Libreria Antiquaria Perini,

la grande disponibilità di Alberto Perini ci ha consentito di utilizzare la splendide immagini di epoca

Il signor **Gianfranco Bona**

ci ha consentito di utilizzare la copia dei titoli di credito

L'avv. **Lamberto Marini**

ci ha fatto omaggio del saluto agli abitanti di Verona di Eugenio Napoleone

L|A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

L|A
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

MILANO
Via Fatebenefratelli 10, 20121

ROMA
Palazzo delle Assicurazioni Generali di Venezia
Piazza Venezia 11, 00187

VERONA
Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121

VICENZA
Palazzo Franceschini Piovene, Contrà Porti 24, 36100



www.studiolambertini.it - info@studiolambertini.it

MILANO ROMA VERONA VICENZA VENEZIA

IL GOVERNO EFFICIENTE DELL'AZIENDA DI CREDITO

*Giovedì, 3 dicembre 2015
ore 15.00*

*Pinacoteca di Brera, Sala della Passione
Via Brera 28, Milano*

GIOVANNI ALBERTI
Università di Verona

IL CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE

MATTEO DE POLI
Università di Padova
LA VIGILANZA PUBBLICA

LAMBERTO LAMBERTINI
Avvocato
**LA PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UGO MALVAGNA
Dottorando di Ricerca Università Bocconi
**LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI CONFLITTO D'INTERESSI
E OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI**

LUCA PURPURA
Università di Milano Bicocca
IL SISTEMA MONISTICO NELLA GOVERNANCE BANCARIA

FRANCESCO STOCCO
Università di Pisa Dottorato di Ricerca U. Natoli
I CONTROLLI INTERNI

**PRESIEDE
SALVATORE SANZO**
Avvocato

*Giovedì, 3 dicembre 2015
ore 18.30*

*Studio Legale Lambertini e Associati
Via Fatebenefratelli 10, Milano*

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA

INTERFUIT

DI E CON
NICOLA SARTOR

CON APERITIVO E COCCOLE VARIE